Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 13 agosto 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato ripartimentale delle foreste
TOLMEZZO
(Udine)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2003, n. 0244/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con la quale si prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in conto capitale e annui costanti per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristruttura-

zione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate a persone anziane;

VISTA la deliberazione n. 1313 del 8 maggio 2003, con la quale è stata approvata la Relazione programmatica per l'anno 2003 nel settore delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali;

ATTESO che con il medesimo programma, è stato stabilito di perseguire, tra l'altro, l'obiettivo di riqualificazione dei centri residenziali e semiresidenziali funzionanti nonché la realizzazione nel medio termine (5 anni) di posti letto in comunità alloggio, gruppi appartamento e strutture protette per disabili secondo il fabbisogno determinato con deliberazione n. 4194 del 6 dicembre 2002;

RAVVISATA la necessità, al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie coerente con il summenzionato obiettivo, di disciplinare la ripartizione dei contributi in conto capitale mediante apposito Regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1902 del 5 giugno 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 luglio 2003

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987 per la realizzazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate all'accoglimento di persone disabili.

Art. 2

(Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono i Comuni, le Province e loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 3

(Criteri di assegnazione)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

a) completamento degli interventi avviati con il sostegno di fondi pubblici;

b) acquisto arredi ed attrezzature per l'attivazione di strutture destinate alle persone disabili recentemente realizzate o in fase di prossima realizzazione con il sostegno di contributi pubblici;

c) adeguamento agli standard minimi regionali previsti per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili;

d) straordinaria manutenzione, adeguamento funzionale e ristrutturazione di strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;

e) sostituzione di arredi ed attrezzature in strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;

f) realizzazione di strutture protette, comunità alloggio e gruppi appartamento per disabili a soddisfacimento del fabbisogno di tali strutture determinato con deliberazione n. 4194 del 6 dicembre 2002.

Art. 4

(Limiti d'intervento)

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 i seguenti parametri di contribuzione:

a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a euro 150.000,00;

b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre euro 150.000,01.

Art. 5

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

2. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2003, n. 0245/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che stabilisce, per le esigenze operative, che le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, riguardante «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

VISTE le norme sulla contabilità generale dello Stato;

RITENUTO di approvare il Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio nonché di quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 23 maggio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali (S.A.I.L.)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 luglio 2003

ILLY

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

Art. 1

(Spese del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali)

1. Le spese dirette che il Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle:

a) per l'acquisto di attrezzature d'ufficio, quali attrezzature informatiche varie, personal computer, anche portatili, stampanti anche a colori, scanner, modem, e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;

b) per le forniture di pannelli e lavagne luminose e quant'altro destinato all'acquisizione, elaborazio-

ne, riproduzione e trasmissione di testi, immagini e dati, ivi inclusi programmi software;

c) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, quali video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione;

d) per l'acquisto di macchine di calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

e) per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;

f) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente e indifferibile;

g) per la predisposizione e la diffusione di materiale informativo ed illustrativo attinente la normativa statale e regionale per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguire ai sensi del presente Regolamento non può superare 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 devono contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, devono essere specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta deve cadere su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati al comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata nessuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del Servizio competente per materia, ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 6

(Ordinazione del bene)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Direttore del Servizio autonomo per la tutela e la promozione

delle identità linguistiche e culturali, su proposta del Funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del direttore del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2003, n. 0251/Pres.

Articolo 7 D.P.R. 361/2000 - Associazione di volontariato e protezione civile «Club Aeronautico Pordenone» (Ae.C.P.) - Pordenone. Approvazione dello Statuto sociale e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 29 maggio 2003, qui pervenuta il 10 giugno 2003, con cui il Presidente della Associazione di volontariato e protezione civile «Club Aereonautico Pordenone», avente sede in Pordenone, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo Statuto;

VISTO il verbale di deposito del predetto Statuto, a rogito del dott. Giorgio Pertegato, notaio in Pordenone, rep. n. 182475, racc. n. 9189, ivi registrato il 19 marzo 2003 al n. 1462/1;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'articolo 7 del medesimo;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore dell'attività sportiva e di volontariato;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTI il parere favorevole espresso dal Servizio delle attività ricreative e sportive con nota del 1° luglio 2003, prot. n. 3810/RISP/29, nonché l'assenza di rilievi da parte del Servizio del volontariato;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2062 dell'11 luglio 2003;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto dell'Associazione di volontariato e protezione civile «Club Aereonautico Pordenone», avente sede in Pordenone, nel testo che viene

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 luglio 2003

ILLY

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE CLUB AERONAUTICO PORDENONE

Costituzione e scopi

1) L'Associazione di volontariato e protezione civile Club Aeronautico Pordenone - acronimo Ae.C.P.- esercita attività di volo in ogni sua espressione, anche di tipo turistico sportivo e a vela, didattica, aeromodellistica, di paracadutismo sportivo e di volo libero. In particolare l'Ae.C.P. persegue, nella suddetta attività, sia a livello istituzionale, sia a livello dei singoli soci, attività di volontariato di cui all'articolo 64 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 31 dicembre 1986 (e successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 1988 n. 0366/Pres.) e legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 18. Nonché legge 11 agosto 1991, n. 266 e legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 febbraio 1995, n. 12.

Attività che viene svolta in maniera determinante e prevalente attraverso le prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri iscritti. L'Associazione potrà sottoscrivere convenzioni con il Comune di Pordenone e/o con la Regione Friuli Venezia Giulia e/o con altri Enti Istituzionali previsti nell'articolato normativo sopra indicato. Inoltre l'Ae.C.P. incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico turistico sportivo e svolge propaganda aeronautica; diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio e nella risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque in modo da incrementare l'aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.

2) I soci dell'Ae.C.P. sono distinti in aviatori, ordinari, aggregati. Sono ascrivibili alla categoria aggregati gli aspiranti minori di anni 18 non aviatori. Vengono considerati Volontari di protezione civile tutti i soci che ne abbiano fatto richiesta, che abbiano compiuto la maggiore età e che siano iscritti all'elenco regionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 1988 già citato. Agli stessi viene assicurato, nell'ambito delle funzioni connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, la copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 266/1994. E' in facoltà dell'Ae.C.P. di conferire speciali distinzioni (diplomi, medaglie ecc.). Chi aspira a diventare socio deve presentare apposita domanda scritta. Sull'accoglienza della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio direttivo dell'Associazione. All'atto dell'accoglimento deve essere versata la quota annuale di stabilita per l'anno in corso.

3) Le misure delle quote sociali sono fissate annualmente dal Consiglio direttivo. Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Trascorsa tale data il Consiglio direttivo invita con apposita nota scritta in forma raccomandata i soci morosi a versare la quota sociale, fissando un termine non superiore a trenta giorni. Coloro che entro il termine stabilito, non rinnovano, non abbiano provveduto a mettersi in regola col versamento delle quote decadono da soci.

4) Tutti i soci in regola con le quote sociali hanno diritto a partecipare alle manifestazioni e comunque all'attività dell'Associazione, di usufruire dei vantaggi inerenti la sua organizzazione e dei benefici essenziali da essa eventualmente organizzati.

5) La qualità di socio si perde per decadenza, nel caso previsto dall'articolo 3, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Ae.C.P. previa contestazione nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale o il prestigio ed il buon nome dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può infliggere le minori punizioni disciplinari del rimprovero e della sospensione fino ad un anno.

6) I soci dell'Associazione di volontariato di protezione civile Club Aeronautico Pordenone hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali. I soci non possono avere rapporti di dipendenza dall'Associazione e comunque non possono essere ad alcun titolo remunerati.

7) Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

8) L'Assemblea è sovrana ed è costituita dal Presidente dell'Associazione, dai membri del Consiglio direttivo e dai soci iscritti. Tutti hanno equanime diritto

di voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria e straordinaria.

9) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione entro i mesi di marzo e di dicembre di ciascun anno per deliberare:

a) entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

b) entro il mese di dicembre sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;

c) su tutte le altre materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio direttivo;

d) elegge mediante votazione a scheda segreta il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e tre Revisori dei conti.

10) L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di 1/3 dei soci effettivi in regola col pagamento delle quote.

11) La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito scritto trasmesso ad ogni socio effettivo in regola con il pagamento della quota sociale almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso e l'invito indicano gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione. Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

12) L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci effettivi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti. Salvo il disposto dell'articolo 15, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi a parità di voto, decide il voto di chi presiede.

13) Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto dai seguenti membri elettivi:

a) il Presidente dell'Associazione, che lo convoca e lo presiede;

b) n. 5 Consiglieri, tra i quali il Consiglio elegge un Vicepresidente; n. 4 rappresentanti, uno per specialità, eletti con votazione a scrutinio segreto dai soci praticanti le rispettive discipline aeronautiche. Su proposta del Consiglio direttivo medesimo il numero dei consiglieri può essere aumentabile dall'Assemblea fino a 9 (nove). I Consiglieri ed i rappresentanti di specialità, come il Presidente, durano in carica quattro anni. In caso di vacanza, i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

14) Il Consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate espressamente alla competenza dell'Assemblea. Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, in caso di parità, decide il voto di chi presiede.

15) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta a maggioranza di due terzi in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica quattro anni, e può essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del quadriennio si procede all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio e può essere rieletto.

16) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di volontariato e protezione civile Club Aeronautico Pordenone. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

17) Il controllo dell'Amministrazione dell'Associazione è affidato ad un Collegio composto da tre revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono fra loro il Presidente. Essi durano in carica fino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti. Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio medesimo. I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio e all'Assemblea. I Revisori assistono alla seduta dell'Assemblea e del Consiglio senza diritto di voto.

18) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili e degli altri valori di proprietà dell'Associazione;

b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Associazione venisse a qualsiasi titolo in possesso.

19) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dalle quote associative;

c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone ed Enti;

d) dai proventi derivanti dalle attività e delle gestioni speciali dell'Associazione;

e) da ogni altra eventuale entrata.

20) I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo. I prelevamenti sono effettuati a fir-

ma del Presidente o di un suo delegato ai sensi dell'articolo 16.

21) L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'assemblea dei soci in tempo utile per la delibera di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

22) Lo scioglimento dell'Associazione di volontariato e protezione civile Club Aeronautico Pordenone può essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi. In caso di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario liquidatore che indica la destinazione da darsi al patrimonio dell'Associazione. I Revisori dei conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2003, n. 0252/Pres.

Articolo 2 D.P.R. 361/2000. Fondazione benefica «Alberto e Kathleen Casali» - Trieste. Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0396/Pres. del 31 ottobre 1996 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione benefica «Alberto e Kathleen Casali», avente sede a Trieste, e ne è stato approvato lo Statuto;

VISTA la domanda del 14 febbraio 2003 del Presidente della predetta Fondazione diretta ad ottenere l'approvazione della modifica dell'articolo 8, 2° comma, dello Statuto sociale deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione riunito in sede straordinaria nella seduta del 28 gennaio 2003;

VISTO il verbale di detta riunione, a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 92567, racc. n. 9975, ivi registrato il 14 febbraio 2003 al n. 715/I;

ESAMINATE le motivazioni poste a fondamento della modifica statutaria, rivolta essenzialmente a modificare il meccanismo di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, non risultante ormai più attuale, e riconosciuta l'opportunità e la legittimità delle stesse;

VISTA l'assenza di rilevi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTI gli articoli 3 e 28 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2063 dell'11 luglio 2003;

DECRETA

- E' approvata la modifica dell'articolo 8, 2° comma, dello Statuto della Fondazione benefica «Alberto e Kathleen Casali», avente sede a Trieste, deliberata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione riunito in sede straordinaria nella seduta del 28 gennaio 2003, il cui nuovo testo è quindi il seguente:

«Art. 8, 2° comma,

I membri del Consiglio di amministrazione sono designati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Benefica «Kathleen Foreman Casali» avente sede in Trieste, il cui Statuto è stato approvato e la personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di data 27 novembre 2001, n. 0449/Pres.».

- La modifica statutaria acquista efficacia mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2003, n. 0257/Pres.

Legge regionale 76/1982, articolo 13 - Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 relativa all'ordinamento della formazione professionale ed in particolare l'articolo n. 13 che disciplina la Commissione regionale per la formazione professionale;

VISTI i sottoelencati decreti relativi alla nomina della Commissione regionale per la formazione professionale:

- decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0364/Pres. del 19 ottobre 1998;
- decreto del Presidente della Giunta regionale n. 068/Pres. del 7 marzo 2000;
- decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0184/Pres. del 5 giugno 2000;
- decreto del Presidente della Regione n. 01/Pres. del 2 gennaio 2001;
- decreto del Presidente della Regione n. 056/Pres. del 26 febbraio 2001;
- decreto del Presidente della Regione n. 0154/Pres. del 29 maggio 2002.

EVIDENZIATO che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982 i componenti della Commissione regionale per la formazione professionale restano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina della nuova Commissione;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad una ricognizione della composizione della Commissione regionale per la formazione professionale e precisato che:

a) a seguito della riorganizzazione degli uffici regionali effettuata dopo la soppressione dell'Agenzia regionale per l'impiego, tutte le competenze in materia di lavoro risultano attribuite al Direttore regionale del lavoro e delle professioni, che pertanto nell'ambito della Commissione regionale per la formazione professionale, assolve alle funzioni già attribuite ai componenti di cui alle lettere c), d) ed n) dell'articolo 13 della legge regionale n. 76/1982;
b) a seguito della soppressione dell'I.R.Fo.P. risulta non più pertinente la previsione di cui alla lettera f) dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982;
c) a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la figura del Sovrintendente scolastico regionale (lettera o) dell'articolo 13 della legge regionale 76/1982) deve intendersi sostituita da quella del «Direttore fenerale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia», massima autorità scolastica a livello regionale;

RITENUTO di prendere atto dell'attuale composizione della Commissione regionale per la formazione professionale come risulta dalla tabella allegato sub A) quale parte integrante di questo decreto;

EVIDENZIATO che, in attesa di acquisire le nuove designazioni per il rinnovo della Commissione regionale per la formazione professionale a seguito dell'avvio della nuova legislatura regionale, è comunque necessario provvedere in ordine alla nomina del prof. Franco Bernard, delegato dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, dott. Pier Giorgio Cataldi, con nota n. 2380/A16/P del 28 febbraio 2003;

PRECISATO che il prof. Franco Bernard sostituisce in seno alla Commissione regionale per la formazione professionale il dott. Vito Campo già nominato con decreto del Presidente della Regione n. 01/Pres. del 2 gennaio 2001;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici conparticolare riferimento alle incompatibilità ed al cumulo di impieghi ed incarichi;

VISTA la nota prot. n. 4731/A16/P del 2 maggio 2003 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza il prof. Franco Bernard a partecipare ai lavori della Commissione regionale per la formazione professionale;

VISTA la dichiarazione (ad prot. 10144 del 14 maggio 2003) resa dal prof. Franco Bernard ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000) che disciplina il divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2041 del 4 luglio 2003;

DECRETA

- Il prof. Franco Bernard è nominato componente della Commissione regionale della formazione professionale quale delegato del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Vito Campo.

- L'attuale composizione della Commissione regionale per la formazione professionale risulta dal prospetto allegato sub A) a questo decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 luglio 2003

ILLY

Allegato A

Commissione regionale per la formazione professionale

	Previsto art. 13 L.r 76/1982	note		in carica	
1	Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali		1	Assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro e alle professioni	
2	Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali	ora Direttore regionale della formazione professionale	2	Direttore regionale della formazione professionale	
3	Direttore regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione	ora Direttore regionale del lavoro e delle professioni	3	Direttore regionale del lavoro e delle professioni	
4	Presidente dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro o un suo delegato	competenze attribuite al Direttore regionale del lavoro e delle professioni			
5	Direttore del servizio della formazione professionale	ora Direttore del servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali	4	Direttore del servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali	
6	Direttore dell'I.R.Fo.P.	non esiste più / l'ente è stato soppresso			
7			5	dott. Roberto Conte	DEC. 066/PRES 26/02//2001
8	3 rappresentanti degli enti privati gestori dei corsi di formazione professionale		6	dott. Felice Cavallini	DEC. 364/PRES 19/10/1998
9			7	dott. Franco Richetti	DEC 154/PRES 29/05/2002
10			8	dott. Emanuela De Faccio	DEC 184/PRES 05/06/2000
11			9	ing. Bruno Baldi	DEC. 364/PRES 19/10/1998
12	3 rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle associazioni maggiormente rappresentative		10	dott. Andrea Fagotti	DEC 364/PRES 19/10/1998
13			11	dott. Maurizio Lucchetta	DEC. 364/PRES 19/10/1998
14			12	dott Loris Merlino	DEC 001/PRES 02/01/2001
15			13	geom Enzo Gasparutti	DEC 364/PRES 19/10/1998
16			14	sig. Elio Nadalutti	DEC. 364/PRES 19/10/1998
17	3 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative		15	prof. Antonio Bassi	DEC 364/PRES 19/10/1998
18			16	sig. Ave Biggi	DEC. 364/PRES 19/10/1998
19		Presidente della Provincia di Gorizia o suo delegato	17	sig. Luciano Migliorini, delegato	DEC 068/PRES 07/03/2000
20	Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati	Presidente della Provincia di Pordenone o suo delegato	18	sig. Nelvia Giacomin, delegato	DEC. 154/PRES 29/05/2002
21		Presidente della Provincia di Trieste o suo delegato	19	prof Marzio Strassoldo, Presidente	DEC. 154/PRES 29/05/2002
22		Presidente della Provincia di Udine o suo delegato	20	sig Sergio Ragusin delegato	DEC 154/PRES 29/05/2002
23	Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e un suo delegato	competenze attribuite al Direttore regionale del lavoro e delle professioni			
24	Sovrintendente scolastico regionale o suo delegato	ora Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato	21	prof Franco Bernard, delegato	nomina in corso
25	Esperto nel settore scolastico formativo in lingua slovena		22	dott Carlo Mezgec	DEC. 364/PRES 19/10/1998

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2003, n. 0258/Pres.

Legge regionale 12/2002 - Commissione per l'esame di qualificazione estetista. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO l'articolo 26 della citata legge regionale 12/2002 e in particolare il comma 4, che demanda ad apposito Regolamento di esecuzione la definizione dei programmi dei corsi previsti al comma 1 dell'articolo 26 e la composizione della commissione d'esame;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 025/Pres. di data 7 febbraio 2003 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 in data 5 marzo 2003, con il quale si approva il «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista»;

VISTO l'articolo 3 del citato Regolamento il quale prevede che:

a) la Commissione d'esame sia composta da:
   - un dipendente della Direzione regionale della formazione professionale di categoria non inferiore a D5 in servizio presso la Direzione medesima;
   - un dipendente della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione di categoria non inferiore a D5;
   - due dipendenti regionali esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi designati dalla Direzione regionale della formazione professionale;
   - un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12/2002;

b) per ciascun componente della Commissione sia previsto un sostituto, da impiegare in caso di assenza o di impedimento del titolare;

c) le funzioni di segretario e segretario sostituto siano svolte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a D2;

PRESO ATTO che la Confartigianato - Federazione regionale artigiani Friuli Venezia Giulia, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia e l'Unione regionale economica slovena sono le tre organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale;

VISTE le designazioni di cui alla nota n. 4956/ART di data 15 aprile 2003 della Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e la nota di data 26 maggio 2003 della Confartigianato - Federazione regionale artigiani Friuli Venezia Giulia, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia e dell'Unione regionale economica slovena;

VISTO l'articolo 2, primo comma della legge regionale n. 63/1982, come sostituito dall'articolo 6, comma 9 della legge regionale n. 13/2002 che dispone che la Giunta regionale stabilisce l'ammontare del gettone di presenza per la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 3 della menzionata legge regionale n. 63/1982, ai componenti esterni (che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si è tenuta la riunione dell'Organo collegiale, purchè distante almeno 10 chilometri) spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile;

ATTESO CHE, nella fattispecie, i componenti esterni sono equiparabili ai dipendenti regionali con qualifica di Dirigente;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 5 giugno 2003;

DECRETA

- E' costituita, presso la Direzione regionale della formazione professionale la Commissione per l'esame di qualificazione estetista nella seguente composizione:

Presidente:

- Alessandra Zonta, o in caso di sua assenza o impedimento, Laura Del Gos, entrambe di categoria D5 in servizio presso la Direzione regionale della formazione professionale.

Componenti:

- Lydia Alessio-Verni - effettivo,
- Umek Emanuela - supplente.

Entrambe di categoria D5 in servizio presso la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione.

- Anna Vaselli - effettivo, dipendente regionale attualmente in servizio presso la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale,
- Luciana Pecile - effettivo, dipendente regionale attualmente in servizio presso l'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Trieste,
- Antonella Conte - supplente, dipendente regionale attualmente in servizio presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo,
- Maria Giovanna Rovelli - supplente, dipendente regionale attualmente in servizio presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Esperte nelle materie fondamentali impartite nei corsi, designati dalla Direzione regionale della formazione professionale.

- Delia Barra - effettivo,
- Miryam Taucer - supplente.

Esperte designate congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

Segretario:

- Maurizio Burelli - effettivo, categoria D5,
- Stefano Quero - supplente, categoria D2.

Entrambi in servizio presso la Direzione regionale della formazione professionale.

- La Commissione dura in carica cinque anni.

- Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 60,00 per seduta; gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di Dirigente.

- La relativa spesa graverà sul capitolo 5796 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.43.1.1621, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2003, n. 0260/Pres.

Legge regionale 3/1996. Jus - Comunella Vas Cerovlje con sede in Duino Aurisina, località Ceroglie, 44. Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 3/1996 che stabilisce che con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo statuto dell'associazione;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 3/1996 che prevede l'istituzione del pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

VISTA la domanda del 6 marzo 2002 del Presidente della Jus - Comunella Vas Cerovlje con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Ceroglie, 44, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Comunella;

VISTO l'atto di ricognizione di data 7 febbraio 2002, a rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 91254, rac. 7616;

VISTO lo statuto, allegato all'atto integrativo di data 4 novembre 2002, a rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 92143, rac. 8007;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. 3525 UL-c/51-7633/02, del 14 giugno 2002 dell'Ufficio legislativo e legale con cui si invita la Direzione regionale delle foreste ad approfondire l'istruttoria relativa alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica da parte della Comunella;

VISTA la nota prot. n. F/6-3/11261, del 31 luglio 2002 della Direzione regionale delle foreste con cui si richiede alla Comunella in questione di integrare la documentazione già presentata;

VISTE le note di data 20 dicembre 2002 e 19 maggio 2003 con le quali la Comunella ha provveduto a inoltrare la documentazione integrativa richiesta ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consorti, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 3/1996, articolo 2, comma 2, lettera a);

CONSTATATO che la Comunella in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/96;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Jus - Comunella Vas Cerovlje con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Ceroglie, 44, come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTO il codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2103 dell'11 luglio 2003;

DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica della Jus - Comunella Vas Cerovlje con sede in Duino Aurisina (Trieste), località Ceroglie, 44.

- E' approvato lo statuto della Jus - Comunella Vas Cerovlje con sede in Duino Aurisina (Trieste) località Ceroglie, 44 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/1996 la Comunella Vas Cerovlje sarà iscritta nel pubblico elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 luglio 2003

ILLY

STATUTO

JUS - COMUNELLA
denominata
«VAS CEROVLJE»
anche
«CEROVLJE ORTSCHAFT»
anche
«CEROVLJE COMUNE FRAZIONE DI QUELLA DI MAUCHIGNA»

CAPITOLO I

NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Jus - Comunella denominata «Vas Cerovlje» anche «Cerovlje Ortschaft» anche «Cerovlje Comune frazione di quella di Mauchigna», poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto, è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Jus - Comunella ha la sua sede in località Ceroglie - Cerovlje n. 44 nel Comune di Duino Aurisina - občina Devin Nabrežina (Trieste).

La denominazione ufficiale della Jus - Comunella è Jus - Comunella denominata «Vas Cerovlje» anche «Cerovlje Ortschaft» anche «Cerovlje Comune frazione di quella di Mauchigna», poiché negli atti pubblici si riscontrano le denominazioni suindicate per il medesimo soggetto.

Art. 3

Finalità

La Jus - Comunella si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Jus - Comunella può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Jus - Comunella

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 1354 e 11 del C.C. di Malchina - Mavhinje e PT 5 del C.C. di Duino - Devin e sono iscritti al nome di:

a) Vas Cerovlje

b) Cerovlje Ortschaft

c) Cerovlje Comune frazione di quella di Mauchigna.

I beni della Jus - Comunella, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Jus - Comunella, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali.

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Jus - Comunella promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Jus - Comunella.

Art. 6

Soggetti

I Soggetti sono i Consorti della Jus - Comunella portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Jus - Comunella e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Jus - Comunella.

Art. 7

Acquisto dello stato di Consorte della Jus - Comunella

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Jus - Comunella hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio direttivo della Jus - Comunella.

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Jus - Comunella .

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Jus - Comunella

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Jus - Comunella i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Jus - Comunella;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Jus - Comunella, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Jus - Comunella

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Jus - Comunella i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Jus - Comunella, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni

dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Jus - Comunella.

Art. 10

Catasto della Jus - Comunella

Per Catasto o libro dei soci della Jus - Comunella si intende il ruolo dei Consorti della Jus - Comunella con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Jus - Comunella.

L'esercizio dei diritti della Jus - Comunella spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Jus - Comunella è depositato presso la sede della Jus - Comunella o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Jus - Comunella che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Jus - Comunella e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Jus - Comunella , ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Jus - Comunella , nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA JUS - COMUNELLA

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Jus - Comunella

Gli organi della Jus - Comunella sono:

a) l'Assemblea generale della Jus - Comunella;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;

c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Jus - Comunella (in seduta ordinaria);

d) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;

e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;

f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;

g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Jus - Comunella almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Jus - Comunella, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Jus - Comunella.

Art. 15

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Jus - Comunella.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Jus - Comunella.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Jus - Comunella, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Jus - Comunella;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 17

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi,

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,

c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 18

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 19

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Jus - Comunella. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Jus - Comunella e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Jus - Comunella, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 20

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

Il Collegio dei Sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Jus - Comunella e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei Sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Jus - Comunella.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Jus - Comunella.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie - Srenje - Comunelle.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Jus - Comunella sono pubblicate all'Albo della Jus - Comunella per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Jus - Comunella può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA JUS - COMUNELLA CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 24

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Jus - Comunella è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Jus - Comunella fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 25

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Jus - Comunella viene, a tal fine, trasmessa per controllo alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Jus - Comunella con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità Montana possono essere instaurati attraverso la Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 26

Conferimento di compiti specifici

La Jus - Comunella può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto,la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Jus - Comunella;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 27

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle Jus e vicinie Srenje e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost

La Jus - Comunella può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie-Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice Civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

S T A T U T

JUS poimenovan «VAS CEROVLJE»
tudi
«CEROVLJE ORTSCHAFT»
tudi
«CEROVLJE COMUNE FRAZIONE DI QUELLA DI MAUCHIGNA»

I. POGLAVJE SPLOŠNA NAČELA

1. Člen

Predmet

Jus poimenovan «Vas Cerovlje» tudi «Cerovlje Ortschaft» tudi «Cerovlje Comune frazione di quella di Mauchigna», ker se v javnih aktih uporabljajo navedene nazive za isti subjekt, je po zasebnem pravu neprofitna družinska skupnost, ki jo sestavljajo družinski poglavarji udov (v nadaljnem tekstu Člani) starodavnih naseljencev, ki si sledijo z dedovanjem v skladu s tradicijami in uveljavljajo skupno pravico do starodavnega kmetijsko-gozdno-pastirskega imetja in do povezanih ali pozneje kupljenih posesti in uslug.

2. Člen

Sedež, ime

Jus ima svoj sedež v kraju Cerovlje št. 44 - Občina Devin Nabrežina.

Uradno ime Jusa je Jus - Comunella poimenovan «Vas Cerovlje» tudi «Cerovlje Ortschaft» tudi «Cerovlje Comune frazione di quella di Mauchigna».

3. Člen

Cilji

Jus si zastavlja cilj, da nedeljivo upravlja in uživa premoženje izključne lastnine in organizira, skupno s člani in v njihovo korist, uveljavljanje dejavnosti, ki teži k upravljanju, ohranjevanju in razvoju skupnega premoženja, na podlagi navad in običajev.

Jus, poleg navedenega, lahko tudi samostojno sproži ali podpira pobude drugih organizacij, ki težijo k valoriziranju naravnega, zgodovinskega in kulturnega premoženja v okviru pripadajoče davčne Občine pod pogojem, da niso v nasprotju s primarnimi cilji, ki jih navaja prejšnji odstavek.

4. Člen

Imetje jusa

Starodavno premoženje sestavlja imetje, ki je prešlo v last preko vpisa v zemljiških knjigah, s priposestvovanjem (usucapione), in katerih celotna sestava in opis sta razvidni iz zemljiške knjige PT 1354 in 11 K.O. Mavhinje in PT 5 K.O. Devin in je vpisano na ime:

a) Vas Cerovlje

b) Cerovlje Ortschaft

c) Cerovlje Comune frazione di quella di Mauchigna

Imetje Jusa, ki se tradicionalno imenuje «absolutna lastnina», sestavljajo:

a) alodialno imetje (izročeno iz roda v rod) pridobljeno z odloki državne oblasti ali kakorkoli kupljeno v kakršnekoli namene pred datumom 31. decembra 1952.

   Omenjeno imetje, ki sestavlja starodavno imetje Jusa, je nedeljivo, neodtuljivo in nerazpoložljivo, v kolikor je podvrženo namenski služnosti za kmetijske-gozdne-pastirske dejavnosti.

b) imetje kupljeno po 31. decembru 1952, imenovano «novo premoženje», ki je lahko predmet svobodnega pogajanja in ni torej podvrženo služnostim, s katerimi je obremenjeno starodavno imetje.

Uporaba skupnega imetja se uresniči v skladu z njegovo namembnostjo in sicer nedeljivo, oziroma po deležih.

5. Člen

Možnosti dela

Z ohranjevanjem in izboljšavo skupnega premoženja Jusa spodbuja možnosti dela za družine svojih članov in dejavnosti, ki so v interesu Jusa.

6. Člen

Upravičenci

Upravičenci so člani Jusa, nosilci družinskih interesov, združeni v Jusa, ki sestavljajo skupnost oseb in imetja na podlagi statuta in običajev. Ti skupno uživajo, od zdavnaj, pravico lastnine na premoženje Jusa.

7. Člen

Pridobitev statusa člana Jusa

V skladu s starodavnimi običaji, katerih so se zmeraj držali za pridobitev naživa člana Jusa, imajo pravico, da vprašajo za vpis v zemljiško knjigo tisti državljani, ki:

a) se preko donacije ali po smrti njihovih zakonitih prednikov izkažejo kot zakoniti potomci nekega člana.

   Po smrti nekega člana, vsi njegovi sinovi, sožitelji ali ne, torej družinski poglavarji, lahko vprašajo za vpis v zemljiško knjigo.

   Pravilnik lahko določa izplačilo vpisne pristojbine in lahko zakasni največ za eno leto uživanje članskih pravic, ko je več sinov in so vsi družinski poglavarji.

   Priznani nezakonski in posvojeni sinovi imajo iste pravice kot zakoniti sinovi pod pogojem, da bivajo v Tržaški Pokrajini.

   Za mladoletne sinove vloži prošnjo, kdor izvaja očetovsko oblast; Upravni svet Jusa lahko izjemno odloči vpis uradno.

b) so pridobili to pravico z izpolnjevanjem pogojev časa, načina, prispevkov v denarju ali v delu, ki so določeni v vsakem posameznem primeru na podlagi posebne odločbe Skupščine Jusa.

8. Člen

Začasna prepoved uđivanja pravic Jusa

Uživanje pravic Jusa je začasno prekinjeno tistim članom:

a) za katere se ugotovi, da nimajo stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini; prekinitev je avtomatska, vendar preneha po šestih mesecih stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini;

b) ki očitno škodujejo premoženju Jusa ali otežkočijo njegovo ohranjanje;

c) ki prekršijo določbe tega Statuta ali običajem.

Začasne prepovedi navedene pod črkami b) in c) odloči Skupščina Jusa z dvotretjinskimi glasovi udeležencev. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti na-

slovljenca v teku tridsetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

9. Člen

Izguba uživanja pravic Jusa

Pravico do uživanja pravic Jusa izgubijo člani:

a) ki niso 20 let zaporedoma uživali nikakršne pravice in niti izvajali nobene dolžnosti, ki jim je pripadala, domnevno, ker so se jim odpovedali;

b) ki niso vložili prošnje za vpis v Zemljiški knjigi v teku petih let po smrti člana, od katerega so bili zakoniti potomci.

Izgubo pravic, kot zgoraj navedeno, odloči Skupščina Jusa z dvotretjinsko večino udeležencev in ima kot posledico izbris iz Zemljiške knjige. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridesetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

Status člana ne izgubi, kdor je bil po vpisu v Zemljiški knjigi posinovljen od osebe, ki ni pripadnik Jusa.

10. Člen

Zemljiška knjiga Jusa

Kot Zemljiška knjiga ali Knjiga članov se razume razpored članov Jusa z navedbo pravice pripadnosti Jusu.

Uživanje pravic Jusa pripada samo vpisanim v Zemljiški knjigi začenši z dnevom samega vpisa.

Zemljiška knjiga Jusa je shranjena na sedežu Jusa ali pri Predsedniku, ki opravlja to dolžnost in vsak član ima pravico, da vpogleda vanjo ali da vpraša, na lastne stroške, za kopijo.

Splošno revizijo Zemljiške knjige izvaja Skupščina vsaj vsakih desetih let na predlog Upravnega odbora.

11. Člen

Pravice in dolžnosti članov

Člani Jusa, ki niso dokončno ali začasno izgubili svojih pravic, imajo aktivno in pasivno volilno pravico v notranjosti Jusa in pravico k aktivni udeležbi pri zborovanjih Občnega Zbora, ter k uživanju imetja Jusa v skladu z določbami članskih organov in ob spoštovanju pravil Statuta in običajev.

Člani so dolžni spoštovati predpise pričujočega Statuta, običajna pravila in odločitve organov Jusa in se aktivno udeležiti pri vseh pobudah, ki jih ti organi spro- žijo, s posebno pažnjo na tiste pobude, ki so usmerjene k ohranjanju in razvoju skupnega premoženja.

II. POGLAVJE

NOTRANJA UREDITEV IN PREDSTAVNIŠTVO JUSA

PRVI ODSTAVEK

DEFINICIJA

12. Člen

Organi Jusa

Organi Jusa so:

a) Občni Zbor Jusa;

b) Upravni Svet;

c) Predsednik;

d) Nadzorni Odbor.

DRUGI ODSTAVEK

OBČNI ZBOR

13. Člen

Pristojnosti

Občnemu Zboru, ki jo sestavljajo vsi člani, so poverjene sledeče pristojnosti:

a) odobri Statut in odgovarjajoče spremembe;

b) odobri spremembe v Zemljiški knjigi;

c) odobri letni zaključni račun in poročilo stanja Jusa (na redni seji);

d) odobri pravila izvajanja Statuta in odgovarjajoče spremembe;

e) nadomešča Svetovalce in člane Nadzornega Odbora, ki so zmanjkali iz kateregakoli razloga;

f) sklepa o dogovorih asocijaciske narave z organizacijami iste namembnosti;

g) obravnava in odloča o drugih zadevah, ki so bile stavlejne na Dnevni red.

Vsaka štiri leta se Občni Zbor sestane kot volilni sedež in izvoli, z dviganjem rok ali s tajnim glasovanjem, Upravni Svet in Nadzorni Odbor.

Poleg tega, v vsakem trenutku, lahko Občni Zbor nadomesti celotni Svet, ko se njegovi izvoljeni člani

skrčijo na tri ali na podlagi odločitve, ki temelji na težkih prekrških Statuta.

14. Člen

Delovanje

Občni Zbor se sestaja na redni seji enkrat na leto, pred koncem meseca aprila, da izpolni pristojnosti pod črko c) prejšnjega člena, in na redni ali na izredni seji na morebitno zahtevo Upravnega Odbora, Nadzornega Odbora ali na utemeljeno zahtevo vsaj desetine članov vpisanih v Zemljiški knjigi.

Obvestilo o sklicanju Občnega Zbora - z navedbo kraja, ure in Dnevnega reda seje - sestavi Upravni Odbor Jusa in je izobešeno na oglasni deski Jusa vsaj deset dni pred zborovanjem.

Redne in izredne skupščine, ki so sklicane po pravilih, veljavno odločajo, neodvisno od števila prisotnih, o vseh zadevah Dnevnega reda, z izjemo večine, ki jo predvidevajo specifični argumenti.

O Statutu in o njegovih spremembah odloča prisotnost - tudi preko pooblastila - vsaj večine članov, ki to odobrijo z dvotretjinskimi glasovi.

Odločitve o zadevah Statuta mora dati na zapisnik notar; vse druge odločitve da na zapisnik Tajnik Jusa s sopodpisom Predsednika.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti Tajnika, Prdsednik imenuje namestnika, ki ga izbere med člani Upravnega Odbora.

Seje Občnega Zbora predseduje Predsednik Jusa.

15. Člen

Udeležba na sejah

Vsak član ima pravico, da se udeleži Občnih Zborov, da sodeluje pri razpravah in da izoblikuje predloge o argumentih, ki so na dnevnem redu.

Mladoletnika in člana, ki je onemogočen, da se udeleži Skupščine lahko predstavlja, na podlagi pismenega pooblastila, drugi član, ki ni v Odboru.

Noben član ne sme imeti več kot štiri pooblastila.

Član, ki se brez upravičenega razloga ne udeleži sej, neposredno ali preko pooblastila, za tri leta zaporedoma, zgubi pravico do uživanja skupnega premoženja.

TRETJI ODSTAVEK

Upravni svet

16. Člen

Sestava in pristojnosti

Upravni Svet sestavlja vsaj 5 do največ 8 Svetovalcev, ki jih izvoli Občni Zbor. Med temi so razdeljene, na podlagi norm pričujočga Statuta, funkcije Predsednika, Podpredsednika, Tajnika in Blagajnika Jusa.

Razen drugačnega določanja Skupščine, Upravni svet razpolaga polnomočno z upravljanjem skupnega premoženja. Iz tega izhaja, da lahko odloča o vseh aktih rednega in izrednega upravljanja, z izjemo tistih, ki so po Statutu v izključni pristojnosti ostalih organov Jusa.

Upravni Svet se izrecno sestane, da:

a) predlaga, enoglasno, spremembe v Zemljiški knjigi;
b) izvoli Predsednika in Podpredsednika in jima določi odgovarjajoči honorar;
c) vzame v službo in odpušča osebje;
d) poskrbi za vse tekoče zadeve in za aktivne in pasivne spore;
e) odobri morebitne plane ali dolgoletne načrte;
f) odloča, po izobešenju na oglasni deski Jusa, o zadevah razpoložljivega premoženja, s posebno pažnjo na kupoprodaje, na akte in na pogodbe katerekoli narave;
g) sestavi letni zaključni račun s poročilom stanja Jusa;
i) odloča o odnosih z drugimi javnimi in zasebnimi Ustanovami;
l) skliče Skupščine in jim določi dnevni red.

Upravni Svet skrbi tudi za zbiranje, ohranjevanje in objavo običajev in tradicij.

17. Člen

Delovanje

Predsednik skliče Upravni Svet z vabilom, ki mora biti dostavljen na članovem bivališču vsaj 3 dni prej in ki mora natančno določati dnevni red:

a) vsaj vsake štiri mesece,
b) vsakikrat, ko se Predsedniku zdi umestno,
c) na zahtevo vsaj 3 Svetovalcev.

Upravni Svet veljavno odloča, ko so prisotni vsaj 3 Svetovalci, med katerimi Predsednik ali Podpredsednik; ko so zadeve izrednega upravljanja odloča večina članov Upravnega Sveta, medtem ko za zadeve rednega upravljanja odloča večina prisotnih.

Zapisnik sej sestavi Tajnik in ga sopodpiše Predsednik.

18. Člen

UDELEŽBA NA SEJAH

Svetovalec izgubi funkcijo, če se ne udeleži, brez utemeljenega razloga, treh zaporednih sej: po enem mesecu po obvestilu zapadlosti, Upravni svet, na predsednikov predlog, kooptira enega člana do prve Skupščine članov.

Sej Upravnega Sveta se udeležijo samo Svetovalci in samo izjemno osebe, ki jih pripusti sam Svet, da izrazijo svoja mnenja o posameznih argumentih, a brez pravice glasovanja.

Za netajne odločbe lahko prisostvujejo sejam Sveta vsi člani, a brez pravice glasovanja in besede.

ČETRTI ODSTAVEK

PREDSEDNIK

19. Člen

Pristojnosti

Predsednik je zakoniti predstavnik Jusa. S prevzemom funkcije se svečano obveže, da bo branil pravice Jusa in članov in spodbujal njihove interese s pravočasnim sklicanjem Upravnega Sveta in z njegovim rednim delovanjem. Prav tako bo skrbel za takojšnje izvajanje odgovarjajočih odločb, tudi v postopkih zemljiškega vknjiženja, in vseh obveznosti, ki jih predvidevajo pravilniki. Pazil bo na ohranjanje premoženja, na potek del in na dejavnost uslužbencev, na ažuriranje arhiva in Zemljiške knjige.

Predsednik je tudi pristojen, da imenuje Tajnika in Blagajnika Jusa, ki ju izbere med Svetovalci, in določa njuna odgovarjajoča honorarja.

20. Člen

Trajanje funkcije, nadomestitev

Predsednik opravlja svojo funkcijo štiri leta in več kot dvakrat ne more biti takoj na novo izvoljen.

V primeru, da je zadržan, ga nadomešča Podpredsednik, ki je dolžan, da prevzame isto nalogo in isto obveznost.

PETI ODSTAVEK

NADZORNI ODBOR

21. Člen

Sestava in pristojnosti

Nadzorni Odbor sestavlja Predsednik, 2 redna člana in dva nadomestna člana.

Nadzorni Odbor nadzoruje dejavnost organov Jusa in odgovarjajoče odločitve predvsem, da preverja kompatibilnost s Statutom, s pravilniki in z običajnimi pravili, se udeležuje sej Sveta in Skupščine, in lahko zahteva njuno sklicanje vsakikrat, ko bi se ob pregledu družbenih registrov ali kakorkoli že pri opravljanju svoje nadzorne dejavnosti zdelo potrebno, da predlaga posebne ukrepe.

Nadzorni Odbor lahko deluje kot Arbitražna Komisija, ki ima nalogo, da poravnava morebitne spore pri interpretaciji in izvajanju Statuta, običajev in kakorkoli že spore, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic Jusa.

ŠESTI ODSTAVEK

RAZNA DOLOČILA

22. Člen

Nezdružljivost s članskimi funkcijami

Ne more biti izvoljen za Predsednika, Svetovalca ali Nadzornika, in če je bil že izvoljen to funkcijo izgubi, kdor je v spornem razmerju ali v stalnem službenem razmerju z Jusom.

Ne more biti izvoljen za Predsednika, kdor že to funkcijo izvaja v drugi Jusu.

23. Člen

Objava in izvajanje odločitev

Odločitve, ki jih organi Jusa odobrijo, so objavljene na oglasni deski Jusa za 7 zaporednih dni in postanejo eksekutivne ob koncu objave; ena kopija se odpošlje Agrarni Skupnosti Jusov -Srenj Tržaške Pokrajine.

Vsak organ Jusa lahko, v primeru nujnosti in z ločenim glasovanjem, izjavi takojšnjo izvršljivost svojih odločitev.

III. POGLAVJE

ODNOSI JUSA Z AGRARNO SKUPNOSTJO JUSOV - SRENJ TRŽAŠKE POKRAJINE

24. Člen

Združenje

Kljub načelni avtonomiji posamezne Jusa je ta združena v Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine.

Predsednik Jusa je istočasno član Sveta Agrarne Skupnosti Jusov Srenj Tržaške Pokrajine.

25. Člen

Cilji

Agrarna Skupnost Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine ima namen usklajevati pobude in dejavnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine bodisi na splošno bodisi v zadevah, ki jih same označijo, da so skupnega interesa.

V ta namen se kopija vsake odločitve kolegijskih organov Jusa odpošlje Agrarni Skupnosti, v pregled.

Odnosi med Jusom in Deželo, Pokrajino, Občino, kateri Jus pripada, in Gorsko Skupnostjo se lahko vzpostavijo preko Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj.

26. Člen

Podeljevanje posebnih nalog

Jus lahko dodeli Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj, na osnovi posebne odločbe, naslednje naloge:

a) preverjanje Statuta, njegovo pripravo ali predelavo, na osnovi lastnih običajev.

b) preverjanje in periodično ažuriranje Zemljiške knjige Jusa.

c) splošno preverjanje premoženja z navedbo njegove velikosti in, kjer je možno, tudi z navedbo izvora in namembnosti.

27. Člen

Izkoriščanje paše na imetjih drugih jusov - srenj in na tistih, ki so last Agrarne - Skupnosti

Jus lahko prevzame, delno ali v celoti, organizacijo in upravljanje paše, ki je ne izkoriščajo več druge Jusa Tržaške Pokrajine na lastnih imetjih in na tistih, ki so last Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj, in to na osnovi običajev ali po tem Statutu.

28. Člen

Končna določba

Za vse, kar ni urejeno ali predvideno po tem Statutu, veljajo običajna pravila, določbe Civilnega Prava in druge zakonske in urejevalne norme, ki se lahko nanašajo na tovrstne organizacije.

VIDEL: PREDSEDNIK: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2003, n. 0261/Pres.

Legge regionale 3/1996. Jus - Comunella Praprot und Ternovica Ortschaften con sede in Duino Aurisina, località Prepotto, 10/E - Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 3/1996 che stabilisce che con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo Statuto dell'associazione;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 3/1996 che prevede l'istituzione del pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

VISTA la domanda del 24 dicembre 2001 del Presidente della Jus - Comunella Praprot und Ternovica Ortschaften con sede in Duino Aurisina località Prepotto, 10/E, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Comunella;

VISTI l'atto di ricognizione di data 28 novembre 2001, a rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 90995, racc. 7506 e l'atto integrativo di data 19 dicembre 2001 a rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 91107, racc. 7553;

VISTO lo Statuto, allegato all'atto integrativo di data 4 novembre 2002, a rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 92140, racc. 8006;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. n. 3525 UL-c/51-7633/02, del 14 giugno 2002 dell'Ufficio legislativo e legale con cui si invita la Direzione regionale delle foreste ad approfondire l'istruttoria relativa alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica da parte della Comunella;

VISTA la nota prot. n. F/6-3/11190, del 30 luglio 2002 della Direzione regionale delle foreste con cui si richiede alla Comunella in questione di integrare la documentazione già presentata;

VISTE le note di data 20 dicembre 2002 e 15 maggio 2003 con le quali la Comunella ha provveduto a inoltrare la documentazione integrativa richiesta ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consorti, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 3/1996, articolo 2, comma 2 lettera a);

CONSTATATO che la Comunella in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Jus - Comunella Praprot und Ternovica Ortschaften con sede in Duino Aurisina, località Prepotto, 10/E, come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTO il codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2102 dell'11 luglio 2003;

DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica della Jus - Comunella Praprot und Ternovica Ortschaften con sede in Duino Aurisina, località Prepotto, 10/E.

- E' approvato lo Statuto della Jus - Comunella Praprot und Ternovica Ortschaften con sede in Duino Aurisina, località Prepotto, 10/E nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/1996 la Comunella Praprot und Ternovica Ortschaften sarà iscritta nel pubblico elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 luglio 2003

ILLY

STATUTO

COMUNELLA - JUS
denominata
«PRAPROT UND TERNOVICA ORTSCHAFTEN ALS MITEIGENTHÜMER»
anche
«VAS TRNOVICA»

CAPITOLO I

NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Comunella - Jus denominata «Praprot und Ternovica Ortschaften als Miteigenthümer» anche «Vas Trnovica», poiché negli atti pubblici si riscontrano entrambe le denominazioni per il medesimo soggetto, è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Comunella - Jus ha la sua sede in località Prepotto - Praprot n. 10/E nel comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina (Trieste).

La denominazione ufficiale della Comunella - Jus è «Praprot und Ternovica Ortschaften als Miteigenthümer» anche «Vas Trnovica».

Art. 3

Finalità

La Comunella - Jus si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunella - Jus può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Comunella - Jus

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 94 e 211 del C.C. di San Pelagio - Šempolaj e sono iscritti al nome di:

a) «Praprot und Ternovica Ortschaften als Miteigenthümer»

b) «Vas Trnovica».

I beni della Comunella - Jus, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

   Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunella - Jus, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali;

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella - Jus promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella - Jus.

Art. 6

Soggetti

I soggetti sono i Consorti della Comunella - Jus portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella - Jus e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo Statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella - Jus.

Art. 7

Acquisto dello stato di Consorte della Comunella - Jus

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella - Jus hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

   Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

   Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

   I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nelle località di Prepotto e Ternova.

   Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio Direttivo della Comunella - Jus;

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella - Jus.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunella - Jus

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunella - Jus i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste; la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nelle località di Prepotto e Ternova;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella - Jus;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunella - Jus, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunella - Jus

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella - Jus i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunella - Jus, a maggioranza

di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunella - Jus.

Art. 10

Catasto della Comunella - Jus

Per Catasto o libro dei soci della Comunella - Jus si intende il ruolo dei Consorti della Comunella - Jus con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella - Jus.

L'esercizio dei diritti della Comunella - Jus spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Comunella - Jus è depositato presso la sede della Comunella - Jus o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Comunella - Jus che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella - Jus e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Comunella - Jus, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli Organi della Comunella - Jus, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNELLA - JUS

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Comunella - Jus

Gli Organi della Comunella - Jus sono:

a) l'Assemblea generale della Comunella - Jus;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;

c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunella - Jus (in seduta ordinaria);

d) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;

e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;

f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;

g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio

dei sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Comunella - Jus almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella - Jus, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Comunella - Jus.

Art. 15

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunella - Jus.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri Organi della Comunella - Jus.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella - Jus, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella - Jus;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 17

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi,

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,

c) su richiesta di almeno 3 consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 18

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 19

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella - Jus. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunella - Jus e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunella - Jus, scegliendoli tra i consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 20

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

Il Collegio dei sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei sindaci controlla l'attività degli Organi della Comunella - Jus e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Comunella - Jus.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, consigliere o sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunella - Jus.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie - Srenje - Comunelle.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comunella - Jus sono pubblicate all'Albo della Comunella - Jus per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Comunella - Jus può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA COMUNELLA - JUS CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 24

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Comunella - Jus è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Comunella - Jus fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 25

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Comunella - Jus viene, a tal fine, trasmessa per controllo alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Comunella - Jus con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità Montana possono essere instaurati attraverso la Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 26

Conferimento di compiti specifici

La Comunella - Jus può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Comunella - Jus;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 27

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle Jus e Vicinie Srenje e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost

La Comunella - Jus può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza- Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

STATUT

JUS
poimenovan
«PRAPROT UND TERNOVICA ORTSCHAFTEN ALS MITEIGENTHÜMER»
tudi
«VAS TRNOVICA»

1. POGLAVJE - SPLOŠNA NAČELA

1. Člen

Predmet

Jus poimenovan «Praprot und Ternovica Ortschaften als Miteigenthümer» tudi «Vas Trnovica», ker se v javnih aktih uporabljajo oba naziva za isti subjekt, je po zasebnem pravu neprofitna družinska skupnost , ki jo sestavljajo družinski poglavarji udov (v nadaljnem tekstu Člani) starodavnih naseljencev, ki si sledijo z dedovanjem v skladu s tradicijami in uveljavljajo skupno pravico do starodavnega kmetijsko-gozdno-pastirskega imetja in do povezanih ali pozneje kupljenih posesti in uslug.

2. Člen

Sedež, ime

Jus ima svoj sedež v kraju Praprot št. 10/E - Občina Devin Nabrežina.

Uradno ime Jusa je «Comunella - Jus poimenovana «Praprot und Ternovica Ortschaften als Miteigenthümer» tudi «Vas Trnovica».

3. Člen

Cilji

Jus si zastavlja cilj, da nedeljivo upravlja in uživa premoženje izključne lastnine in organizira, skupno s člani in v njihovo korist, uveljavljanje dejavnosti, ki teži k upravljanju, ohranjevanju in razvoju skupnega premoženja, na podlagi navad in običajev.

Jus, poleg navedenega, lahko tudi samostojno sproži ali podpira pobude drugih organizacij, ki težijo k valoriziranju naravnega, zgodovinskega in kulturnega premoženja v okviru pripadajoče davčne Občine pod pogojem, da niso v nasprotju s primarnimi cilji, ki jih navaja prejšnji odstavek.

4. Člen

Imetje jusa

Starodavno premoženje sestavlja imetje, ki je prešlo v last preko vpisa v zemljiških knjigah, s priposestvovanjem (usucapione), in katerih celotna sestava in opis sta razvidni iz zemljiške knjige PT 94 in 211 K.O. Šempolaj in je vpisano na ime:

a) «Praprot und Ternovica Ortschaften als Miteigenthümer»

b) «Vas Trnovica»

Imetje Jusa, ki se tradicionalno imenuje «absolutna lastnina», sestavljajo:

a) alodialno imetje (izročeno iz roda v rod) pridobljeno z odloki državne oblasti ali kakorkoli kupljeno v kakršnekoli namene pred datumom 31. decembra 1952.

   Omenjeno imetje, ki sestavlja starodavno imetje Jusa, je nedeljivo, neodtuljivo in nerazpoložljivo, v kolikor je podvrženo namenski služnosti za kmetijske-gozdne-pastirske dejavnosti.

b) imetje kupljeno po 31. decembru 1952., imenovano "novo premoženje", ki je lahko predmet svobodnega pogajanja in ni torej podvrženo služnostim, s katerimi je obremenjeno starodavno imetje.

   Uporaba skupnega imetja se uresniči v skladu z njegovo namembnostjo in sicer nedeljivo, oziroma po deležih.

5. Člen

Moðnosti dela

Z ohranjevanjem in izboljšavo skupnega premoženja Jusa spodbuja možnosti dela za družine svojih članov in dejavnosti, ki so v interesu Jusa.

6. Člen

Upravičenci

Upravičenci so člani Jusa, nosilci družinskih interesov, združeni v Jusa, ki sestavljajo skupnost oseb in imetja na podlagi statuta in običajev. Ti skupno uživajo, od zdavnaj, pravico lastnine na premoženje Jusa.

7. Člen

Pridobitev statusa člana jusa

V skladu s starodavnimi običaji, katerih so se zmeraj držali za pridobitev naživa člana Jusa, imajo pravico, da vprašajo za vpis v zemljiško knjigo tisti državljani, ki:

a) se preko donacije ali po smrti njihovih zakonitih prednikov izkažejo kot zakoniti potomci nekega člana.

   Po smrti nekega člana, vsi njegovi sinovi, sožitelji ali ne, torej družinski poglavarji, lahko vprašajo za vpis v zemljiško knjigo.

   Pravilnik lahko določa izplačilo vpisne pristojbine in lahko zakasni največ za eno leto uživanje članskih pravic, ko je več sinov in so vsi družinski poglavarji.

   Priznani nezakonski in posvojeni sinovi imajo iste pravice kot zakoniti sinovi pod pogojem, da bivajo v vaseh Praprot in Trnovca.

   Za mladoletne sinove vloži prošnjo, kdor izvaja očetovsko oblast; Upravni svet Jusa lahko izjemno odloči vpis uradno.

b) so pridobili to pravico z izpolnjevanjem pogojev časa, načina, prispevkov v denarju ali v delu, ki so določeni v vsakem posameznem primeru na podlagi posebne odločbe Skupščine Jusa.

8. Člen

Začasna prepoved uðivanja pravic jusa

Uživanje pravic Jusa je začasno prekinjeno tistim članom:

a) za katere se ugotovi, da nimajo stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini; prekinitev je avtomatska, vendar preneha po šestih mesecih stalnega bivališča v vaseh Praprot in Trnovca;

b) ki očitno škodujejo premoženju Jusa ali otežkočijo njegovo ohranjanje;

c) ki prekršijo določbe tega Statuta ali običajem.

Začasne prepovedi navedene pod črkami b) in c) odloči Skupščina Jusa z dvotretjinskimi glasovi udeležencev. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti na-

slovljenca v teku tridsetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

9. Člen

Izguba uživanja pravic jusa

Pravico do uživanja pravic Jusa izgubijo člani:

a) ki niso 20 let zaporedoma uživali nikakršne pravice in niti izvajali nobene dolžnosti, ki jim je pripadala, domnevno, ker so se jim odpovedali;

b) ki niso vložili prošnje za vpis v Zemljiški knjigi v teku petih let po smrti člana, od katerega so bili zakoniti potomci.

Izgubo pravic, kot zgoraj navedeno, odloči Skupščina Jusa z dvotretjinsko večino udeležencev in ima kot posledico izbris iz Zemljiške knjige. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridesetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

Status člana ne izgubi, kdor je bil po vpisu v Zemljiški knjigi posinovljen od osebe, ki ni pripadnik Jusa.

10. Člen

Zemljiška knjiga jusa

Kot Zemljiška knjiga ali Knjiga članov se razume razpored članov Jusa z navedbo pravice pripadnosti Jusu.

Uživanje pravic Jusa pripada samo vpisanim v Zemljiški knjigi začenši z dnevom samega vpisa.

Zemljiška knjiga Jusa je shranjena na sedežu Jusa ali pri Predsedniku, ki opravlja to dolžnost in vsak član ima pravico, da vpogleda vanjo ali da vpraša, na lastne stroške, za kopijo.

Splošno revizijo Zemljiške knjige izvaja Skupščina vsaj vsakih desetih let na predlog Upravnega odbora.

11. Člen

Pravice in dolžnosti članov.

Člani Jusa, ki niso dokončno ali začasno izgubili svojih pravic, imajo aktivno in pasivno volilno pravico v notranjosti Jusa in pravico k aktivni udeležbi pri zborovanjih Občnega Zbora, ter k uživanju imetja Jusa v skladu z določbami članskih organov in ob spoštovanju pravil Statuta in običajev.

Člani so dolžni spoštovati predpise pričujočega Statuta, običajna pravila in odločitve organov Jusa in se aktivno udeležiti pri vseh pobudah, ki jih ti organi spodžijo, s posebno pažnjo na tiste pobude, ki so usmerjene k ohranjanju in razvoju skupnega premoženja.

II. POGLAVJE

NOTRANJA UREDITEV IN PREDSTAVNIŠTVO JUSA

PRVI ODSTAVEK

DEFINICIJA

12. Člen

Organi jusa

Organi Jusa so:

a) Občni Zbor Jusa;

b) Upravni Svet;

c) Predsednik;

d) Nadzorni Odbor.

DRUGI ODSTAVEK

OBČNI ZBOR

13. Člen

Pristojnosti

Občnemu Zboru, ki jo sestavljajo vsi člani, so poverjene sledeče pristojnosti:

a) odobri Statut in odgovarjajoče spremembe;

b) odobri spremembe v Zemljiški knjigi;

c) odobri letni zaključni račun in poročilo stanja Jusa (na redni seji);

d) odobri pravila izvajanja Statuta in odgovarjajoče spremembe;

e) nadomešča Svetovalce in člane Nadzornega Odbora, ki so zmanjkali iz kateregakoli razloga;

f) sklepa o dogovorih asocijaciske narave z organizacijami iste namembnosti;

g) obravnava in odloča o drugih zadevah, ki so bile stavlejne na Dnevni red.

Vsaka štiri leta se Občni Zbor sestane kot volilni sedež in izvoli, z dviganjem rok ali s tajnim glasovanjem, Upravni Svet in Nadzorni Odbor.

Poleg tega, v vsakem trenutku, lahko Občni Zbor nadomesti celotni Svet, ko se njegovi izvoljeni člani skrčijo na tri ali na podlagi odločitve, ki temelji na težkih prekrških Statuta.

14. Člen

Delovanje

Občni Zbor se sestaja na redni seji enkrat na leto, pred koncem meseca aprila, da izpolni pristojnosti pod črko c) prejšnjega člena, in na redni ali na izredni seji na morebitno zahtevo Upravnega Odbora, Nadzornega Odbora ali na utemeljeno zahtevo vsaj desetine članov vpisanih v Zemljiški knjigi.

Obvestilo o sklicanju Občnega Zbora - z navedbo kraja, ure in Dnevnega reda seje - sestavi Upravni Odbor Jusa in je izobešeno na oglasni deski Jusa vsaj deset dni pred zborovanjem.

Redne in izredne skupščine, ki so sklicane po pravilih, veljavno odločajo, neodvisno od števila prisotnih, o vseh zadevah Dnevnega reda, z izjemo večine, ki jo predvidevajo specifični argumenti.

O Statutu in o njegovih spremembah odloča prisotnost - tudi preko pooblastila - vsaj večine članov, ki to odobrijo z dvotretjinskimi glasovi.

Odločitve o zadevah Statuta mora dati na zapisnik notar; vse druge odločitve da na zapisnik Tajnik Jusa s sopodpisom Predsednika.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti Tajnika, Prdsednik imenuje namestnika, ki ga izbere med člani Upravnega Odbora.

Seje Občnega Zbora predseduje Predsednik Jusa.

15. Člen

Udeležba na sejah

Vsak član ima pravico, da se udeleži Občnih Zborov, da sodeluje pri razpravah in da izoblikuje predloge o argumentih, ki so na dnevnem redu.

Mladoletnika in člana, ki je onemogočen, da se udeleži Skupščine lahko predstavlja, na podlagi pismenega pooblastila, drugi član, ki ni v Odboru.

Noben član ne sme imeti več kot štiri pooblastila.

Član, ki se brez upravičenega razloga ne udeleži sej, neposredno ali preko pooblastila, za tri leta zaporedoma, zgubi pravico do uživanja skupnega premoženja.

TRETJI ODSTAVEK

UPRAVNI SVET

16. Člen

Sestava in pristojnosti

Upravni Svet sestavlja vsaj 5 do največ 8 Svetovalcev, ki jih izvoli Občni Zbor. Med temi so razdeljene, na podlagi norm pričujočga Statuta, funkcije Predsednika, Podpredsednika, Tajnika in Blagajnika Jusa.

Razen drugačnega določanja Skupščine, Upravni svet razpolaga polnomočno z upravljanjem skupnega premoženja. Iz tega izhaja, da lahko odloča o vseh aktih rednega in izrednega upravljanja, z izjemo tistih, ki so po Statutu v izključni pristojnosti ostalih organov Jusa.

Upravni Svet se izrecno sestane, da:

a) predlaga, enoglasno, spremembe v Zemljiški knjigi;

b) izvoli Predsednika in Podpredsednika in jima določi odgovarjajoči honorar;

c) vzame v službo in odpušča osebje;

d) poskrbi za vse tekoče zadeve in za aktivne in pasivne spore;

e) odobri morebitne plane ali dolgoletne načrte;

f) odloča, po izobešenju na oglasni deski Jusa, o zadevah razpoložljivega premoženja, s posebno pažnjo na kupoprodaje, na akte in na pogodbe katerekoli narave;

g) sestavi letni zaključni račun s poročilom stanja Jusa;

i) odloča o odnosih z drugimi javnimi in zasebnimi Ustanovami;

l) skliče Skupščine in jim določi dnevni red.

Upravni Svet skrbi tudi za zbiranje, ohranjevanje in objavo običajev in tradicij.

17. Člen

Delovanje

Predsednik skliče Upravni Svet z vabilom, ki mora biti dostavljen na članovem bivališču vsaj 3 dni prej in ki mora natančno določati dnevni red:

a) vsaj vsake štiri mesece,

b) vsakikrat, ko se Predsedniku zdi umestno,

c) na zahtevo vsaj 3 Svetovalcev.

Upravni Svet veljavno odloča, ko so prisotni vsaj 3 Svetovalci, med katerimi Predsednik ali Podpredsednik; ko so zadeve izrednega upravljanja odloča večina članov Upravnega Sveta, medtem ko za zadeve rednega upravljanja odloča večina prisotnih.

Zapisnik sej sestavi Tajnik in ga sopodpiše Predsednik.

18. Člen

Udeležba na sejah

Svetovalec izgubi funkcijo, če se ne udeleži, brez utemeljenega razloga, treh zaporednih sej: po enem mesecu po obvestilu zapadlosti, Upravni svet, na predsednikov predlog, kooptira enega člana do prve Skupščine članov.

Sej Upravnega Sveta se udeležijo samo Svetovalci in samo izjemno osebe, ki jih pripusti sam Svet, da izrazijo svoja mnenja o posameznih argumentih, a brez pravice glasovanja.

Za netajne odločbe lahko prisostvujejo sejam Sveta vsi člani, a brez pravice glasovanja in besede.

ČETRTI ODSTAVEK

PREDSEDNIK

19. Člen

Pristojnosti

Predsednik je zakoniti predstavnik Jusa. S prevzemom funkcije se svečano obveže, da bo branil pravice Jusa in članov in spodbujal njihove interese s pravočasnim sklicanjem Upravnega Sveta in z njegovim rednim delovanjem. Prav tako bo skrbel za takojšnje izvajanje odgovarjajočih odločb, tudi v postopkih zemljiškega vknjiženja, in vseh obveznosti, ki jih predvidevajo pravilniki. Pazil bo na ohranjanje premoženja, na potek del in na dejavnost uslužbencev, na ažuriranje arhiva in Zemljiške knjige.

Predsednik je tudi pristojen, da imenuje Tajnika in Blagajnika Jusa, ki ju izbere med Svetovalci, in določa njuna odgovarjajoča honorarja.

20. Člen

Trajanje funkcije, nadomestitev

Predsednik opravlja svojo funkcijo štiri leta in več kot dvakrat ne more biti takoj na novo izvoljen.

V primeru, da je zadržan, ga nadomešča Podpredsednik, ki je dolžan, da prevzame isto nalogo in isto obveznost.

PETI ODSTAVEK

NADZORNI ODBOR

21. Člen

Sestava in pristojnosti

Nadzorni Odbor sestavlja Predsednik, 2 redna člana in dva nadomestna člana.

Nadzorni Odbor nadzoruje dejavnost organov Jusa in odgovarjajoče odločitve predvsem, da preverja kompatibilnost s Statutom, s pravilniki in z običajnimi pravili, se udeležuje sej Sveta in Skupščine, in lahko zahteva njuno sklicanje vsakikrat, ko bi se ob pregledu družbenih registrov ali kakorkoli že pri opravljanju svoje nadzorne dejavnosti zdelo potrebno, da predlaga posebne ukrepe.

Nadzorni Odbor lahko deluje kot Arbitražna Komisija, ki ima nalogo, da poravnava morebitne spore pri interpretaciji in izvajanju Statuta, običajev in kakorkoli že spore, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic Jusa.

Šesti odstavek

RAZNA DOLOČILA

22. Člen

Nezdružljivost s članskimi funkcijami

Ne more biti izvoljen za Predsednika, Svetovalca ali Nadzornika, in če je bil že izvoljen to funkcijo izgubi, kdor je v spornem razmerju ali v stalnem službenem razmerju z Jusom.

Ne more biti izvoljen za Predsednika, kdor že to funkcijo izvaja v drugi Jusu.

23. Člen

Objava in izvajanje odločitev

Odločitve, ki jih organi Jusa odobrijo, so objavljene na oglasni deski Jusa za 7 zaporednih dni in postanejo eksekutivne ob koncu objave; ena kopija se odpošlje Agrarni Skupnosti Jusov -Srenj Tržaške Pokrajine.

Vsak organ Jusa lahko, v primeru nujnosti in z ločenim glasovanjem, izjavi takojšnjo izvršljivost svojih odločitev.

III. POGLAVJE

ODNOSI JUSA Z AGRARNO SKUPNOSTJO JUSOV - SRENJ TRŽAŠKE POKRAJINE

24. Člen

Združenje

Kljub načelni avtonomiji posamezne Jusa je ta združena v Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine.

Predsednik Jusa je istočasno član Sveta Agrarne Skupnosti Jusov Srenj Tržaške Pokrajine.

25. Člen

Cilji

Agrarna Skupnost Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine ima namen usklajevati pobude in dejavnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine bodisi na splošno bodisi v zadevah, ki jih same označijo, da so skupnega interesa.

V ta namen se kopija vsake odločitve kolegijskih organov Jusa odpošlje Agrarni Skupnosti, v pregled.

Odnosi med Jusom in Deželo, Pokrajino, Občino, kateri Jus pripada, in Gorsko Skupnostjo se lahko vzpostavijo preko Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj.

26. Člen

Podeljevanje posebnih nalog

Jus lahko dodeli Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj, na osnovi posebne odločbe, naslednje naloge:

a) preverjanje Statuta, njegovo pripravo ali predelavo, na osnovi lastnih običajev.

b) preverjanje in periodično ažuriranje Zemljiške knjige Jusa.

c) splošno preverjanje premoženja z navedbo njegove velikosti in, kjer je možno, tudi z navedbo izvora in namembnosti.

27. Člen

Izkoriščanje paše na imetjih drugih Jusov - Srenj in na tistih, ki so last Agrarne - Skupnosti

Jus lahko prevzame, delno ali v celoti, organizacijo in upravljanje paše, ki je ne izkoriščajo več druge Jusa Tržaške Pokrajine na lastnih imetjih in na tistih, ki so last Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj, in to na osnovi običajev ali po tem Statutu.

28. Člen

Končna določba

Za vse, kar ni urejeno ali predvideno po tem Statutu, veljajo običajna pravila, določbe Civilnega Prava in druge zakonske in urejevalne norme, ki se lahko nanašajo na tovrstne organizacije.

VIDEL: PREDSEDNIK: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2003, n. 0262/Pres.

Sostituzione membro componente il Consiglio della Camera di commercio di Udine in rappresentanza del Settore del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 4 settembre 1998, n. 0317/Pres. con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Udine, i membri componenti il Consiglio medesimo;

PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate con nota del 2 luglio 2003 dal membro componente signor Alessandro Dose, designato dall'Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Udine - ASCOM;

ATTESO quanto disposto dall'articolo 8 del D.M. 501/1996 in ordine alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari;

PRESO ATTO della designazione formulata con nota prot. n. 1023 del 16 luglio 2003 dall'organizzazione imprenditoriale interessata, sopra citata;

ACQUISITA la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

nell'ambito del settore del commercio, rappresentato nel Consiglio camerale di Udine ed in base alla designazione pervenuta dall'Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Udine - ASCOM, è nominato membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine il signor Federico Verzegnassi, in sostituzione del signor Alessandro Dose, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 25 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 luglio 2003, n. 0265/Pres.

Sostituzione del rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella Giunta integrata ex articolo 5, comma 5, legge 700/1975 della Camera di commercio di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 7 dicembre 1975, n. 700 ed in particolare l'articolo 5, comma 5, secondo cui la Giunta camerale di Gorizia, che gestisce il fondo destinato alla promozione dell'economia della provincia di Gorizia, è integrata anche da un rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ACQUISITA la nota del 27 giugno 2003 con la quale il signor Mario Leardi ha provveduto a mettere a disposizione del Presidente della Regione il mandato di rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in seno alla Giunta integrata della Camera di commercio di Gorizia conferitogli con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2003, n. 0174/Pres.;

VISTO il verbale del 25 luglio 2003, n. 2290 con cui la Giunta regionale, dopo aver preso atto - con proprio verbale del 18 luglio 2003, n. 2210 - dei contenuti della nota sopracitata, ha ritenuto di procedere alla sostituzione del rappresentante regionale, individuando nella persona della rag. Ariella Clemente, in considerazione delle sue specifiche capacità ed esperienze professionali, la nuova rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella Giunta integrata della Camera di commercio di Gorizia;

RICORDATO che il mandato del rappresentante in parola scadrà contestualmente alla Giunta camerale attualmente in carica;

ATTESA l'assenza di cause ostative a carico della rag. Ariella Clemente per il conferimento dell'incarico in parola;

DECRETA

la signora Ariella Clemente è nominata rappresentante della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in seno alla Giunta integrata ai sensi dell'articolo 5, comma 5, legge 7 dicembre 1975, n. 700, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, in sostituzione del signor Mario Leardi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 28 luglio 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 luglio 2003, n. 0270/Pres.

Legge regionale 78/1985, articolo 4. Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Scuola dei corsi merletti di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 090/Pres. del 15 marzo 1999 è stato ricostituito il Collegio dei revisori dei conti della Scuola dei corsi merletti di Gorizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78;

ATTESO che, ai sensi del 3° comma del citato articolo 4, i componenti di detto Collegio sono scaduti dall'incarico al termine della VIII legislatura e che pertanto è necessario provvedere al loro rinnovo;

VISTO il verbale giuntale n. 2128 di data 11 luglio 2003, da cui risulta che l'Assessore regionale alle finanze ha designato quale Presidente del Collegio il dott. Sergio Tamburlini, e che l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura ha individuato gli altri due componenti nelle persone del dott. Fausto De Colle e della dott.ssa Marzia Lesizza;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2136 del 18 luglio 2003;

DECRETA

- E' nominato, per la durata della legislatura regionale in corso, il Collegio dei Revisori dei conti della Scuola dei corsi merletti di Gorizia nella seguente composizione:

- dott. Sergio Tamburlini - iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti; con funzioni di Presidente
- dott. Fausto De Colle - componente
- dott.ssa Marzia Lesizza - componente.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 31 luglio 2003

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 22 luglio 2003, n. 312/SASM.

Approvazione della modifica dei programmi straordinari di opere ed interventi per gli anni 1991-1992, 1993, 1994, 1995 e 1998 della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha adottato con deliberazione dell'Assemblea generale dell'Ente i seguenti Programmi d'intervento:

1) Programma straordinario di opere ed interventi per gli anni 1991-1992, approvato con decreto dell'Assessore all'Ufficio di piano n. 130/UP del 2 agosto 1993;

2) Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1993, approvato con decreto dell'Assessore delegato ai piani e programmi delle Comunità montane n. 159 del 12 dicembre 1994;

3) Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1994, approvato con decreto dell'Assessore all'Ufficio di piano n. 10/UP del 9 gennaio 1996;

4) Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1995, approvato con decreto dell'Assessore all'Ufficio di piano n. 210/UP/SRCM del 5 novembre 1996;

5) Programma straordinario di opere ed interventi per l'anno 1998, approvato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 50/SASM del 22 aprile 1999;.

ATTESO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale con decreto del Commissario straordinario n. 54 del 24 marzo 2003 ha modificato i Programmi in parola in quanto alcuni interventi hanno comportato delle economie di spesa, destinandole a favore di una nuova iniziativa così di seguito articolata:

- lavori di manutenzione straordinaria Corpo ovest Palazzo Veneziano di Malborghetto-Valbruna, euro 19.322,27;

VISTO che la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 15 aprile 2003 comunica, per quanto di competenza, di non aver osservazioni da formulare;

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto l'Ente montano ad adottare la modifica ai programmi in parola;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche comunitarie in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2002, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, con il quale si dispone che i procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dai Comprensori montani;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0217/Pres. del 24 giugno 2003 con il quale l'Assessore effettivo Enzo Marsilio è delegato a trattare gli affari di competenza del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e a firmare gli atti relativi;

SU CONFORME e deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 30 maggio 2003;

DECRETA

- sono approvate le modifiche dei Programmi straordinari di opere ed interventi per gli anni 1991-1992, 1993, 1994, 1995 e 1998, così come adottate dalla Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale con decreto del Commissario straordinario n. 54 del 24 marzo 2003;

- si dispone che i procedimenti in corso di cui alle modifiche dei Programmi straordinari di opere ed interventi per gli anni 1991-1992, 1993, 1994, 1995 e 1998, già di competenza della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale, sono conclusi dal Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

Udine, 22 luglio 2003

MARSILIO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 giugno 2003, n. 1677/FP.

POR F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - asse C- misura C2 - azione 89. Approvazione progetti e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 12 settembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 settembre 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sul Programma operativo del FSE obiettivo 3 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, e segnatamente sull'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale/misura C.2 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa/azione 89 - misure necessarie a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte di soggetti non completamente autonomi;

PRECISATO che in argomento è operativo uno sportello apposito presso la Direzione regionale della formazione professionale e che i progetti di cui si tratta sono valutati secondo il sistema di ammissibilità sulla base dei criteri previsti dall'articolo 16, comma 6, del Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i progetti presentati nel mese di gennaio 2003 e precisato che gli stessi sono stati valutati positivamente e sono pertanto approvabili e finanziabili, come analiticamente esposto nei seguenti documenti allegati quale parte integrante di questo decreto:

- Allegato 1) - Graduatoria progetti approvati (in quanto hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 50 punti);
- Allegato A) - Graduatoria progetti approvati (finalizzata alla prenotazione della spesa);

PRECISATO che la spesa complessiva di euro 281.596,57 fa carico al capitolo 5930 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 10 aprile 2003, con la quale è stato approvato il programma di attività per l'anno 2003 nel settore della formazione professionale e, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 8, commi dal 91 al 94, della legge regionale n. 2/2000, sono state delegate al Direttore regionale le scelte di gestione riguardanti, tra l'altro, le risorse allocate al capitolo 5930 del bilancio regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 12 settembre 2002, sono approvati i seguenti documenti, allegati quale parte integrante di questo decreto:

- Allegato 1) - Graduatoria progetti approvati (cinque progetti con punteggio non inferiore a 50 punti/finanziamento totale euro 281.596,57);
- Allegato A) - Graduatoria progetti approvati (finalizzata alla prenotazione fondi per cinque progetti con una spesa complessiva di euro 281.596,57).

Art. 2

La spesa complessiva di euro 281.596,57 è prenotata al capitolo 5930 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Art. 3

La gestione dei progetti approvati con questo decreto è attribuita al Direttore del servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 4

Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato 1), sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 giugno 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC2AS89ES-Favorire soggetti non auton.

OB.3, AS.C, MIS.C2 ACC, TIP.S, AZ.89 PROP.E OB.2 S - Misure necessarie a favorire l'accesso e la fru

Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
TRASPORTO ALLIEVI	200301999001	CNOS FAP BEARZI	2003	31.934,00	31.934,00
TRASPORTO ALLIEVI	200302151001	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	6.056,85	6.056,85
TRASPORTO ALLIEVI	200302177001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	95.300,00	95.300,00
TRASPORTO ALLIEVI	200302202001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	137.113,02	137.113,02
TRASPORTO ALLIEVI	200302355001	E.S.M.E.A. - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI E AFFINI	2003	11.192,70	11.192,70
		Totale con finanziamento		281.596,57	281.596,57
		Totale		281.596,57	281.596,57
		Totale con finanziamento		281.596,57	281.596,57
		Totale		281.596,57	281.596,57

Allegato A

Graduatoria progetti approvati

3CC2AS89ES-Favorire soggetti non auton.

OB.3, AS.C, MIS.C2 ACC, TIP.S, AZ.89 PROP.E OB.2 S - Misure necessarie a favorire l'accesso e la fru

N°	Denominazione progetto	Operatore	Contrib. 2003	5930 - 2002	5930 - 2003	5930 - 2004	Punti
1	200301999001 TRASPORTO ALLIEVI	CNOS FAP BEARZI	31.934,00		31.934,00		50
2	200302151001 TRASPORTO ALLIEVI	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	6.056,85		6.056,85		50
3	200302177001 TRASPORTO ALLIEVI	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	95.300,00		95.300,00		50
4	200302202001 TRASPORTO ALLIEVI	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	137.113,02		137.113,02		50
5	200302355001 TRASPORTO ALLIEVI	E.S.M.E.A. - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI E AFFINI	11.192,70		11.192,70		50
	Totali per gruppo di finanziamento :		281.596,57		281.596,57		
	Totale generale :		281.596,57		281.596,57		

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 22 luglio 2003, n. 1768/FP.

POR F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - asse C - misura C2 - azione 89. Precisazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 12 settembre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 25 settembre 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti a valere sul Programma operativo del FSE obiettivo 3 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, e segnatamente sull'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale/misura C.2 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa/azione 89 - misure necessarie a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte di soggetti non completamente autonomi;

PRECISATO che in argomento è operativo uno sportello apposito presso la Direzione regionale della formazione professionale e che i progetti di cui si tratta sono valutati secondo il sistema di ammissibilità sulla base dei criteri previsti dall'articolo 16, comma 6, del Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma operativo regionale», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres./2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICORDATO che, in relazione all'avviso di cui in esordio, sono stati emanati i seguenti provvedimenti con i quali sono stati approvati sei progetti con una spesa complessiva di euro 286.248,87:

- decreto n. 639/FP del 2 aprile 2003 (1 progetto/euro 4.652,30);
- decreto 1677/FP del 30 giugno 2003 (5 progetti/euro 281.596,57);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 4 luglio 2003, in corso di pubblicazione sub Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale le risorse associate all'iniziativa di cui alla deliberazione giuntale n. 3114/2002 sono state rideterminate in euro 300.000,00 (trecentomila);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 10 aprile 2003, con la quale è stato approvato il programma di attività per l'anno 2003 nel settore della formazione professionale e, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 8, commi dal 91 al 94, della legge regionale n. 2/2000, sono state delegate al Direttore regionale le scelte di gestione riguardanti i capitoli di spesa del settore di competenza;

RITENUTO opportuno, per chiarezza di informazione, evidenziare che, con riferimento all'iniziativa di cui alla deliberazione n. 3114/2002, a fronte di uno stanziamento complessivo di 300.000,00 euro, sono stati approvati sei progetti con una spesa di 286.248,87 euro, per cui risulta ancora disponibile la somma di 13.751,13 euro;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Si prende atto che, in relazione all'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 12 settembre 2002:

- è stata stanziata la somma complessiva di 300.000,00 euro;
- sono stati sin qui approvati sei progetti con una spesa complessiva di 286.247,87 euro (decreti n. 639/FP/2003 e n. 1677/FP/2003);
- risulta ancora disponibile la somma di 13.751,13 euro.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 luglio 2003

RAMPONI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2003, n. 875.

L.R. 18/1996, articolo 6. Approvazione obiettivi e programmi della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in forza di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni, sono stati predisposti gli

obiettivi, i programmi e le direttive generali relativi all'attività della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per l'anno 2003;

RICHIAMATO il Piano regionale di sviluppo per gli anni 2003-2005, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2002 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 7 febbraio 2003 - supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 5 febbraio 2003);

RICHIAMATA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

RICHIAMATA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, recante «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

RITENUTO che gli obiettivi, i programmi e le direttive generali di cui si tratta sono conformi agli orientamenti generali dell'Amministrazione regionale, contenuti nel Piano regionale di sviluppo per gli anni 2003-2005 e negli strumenti legislativi finanziari e programmatori sopra ricordati:

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, al turismo e al terziario,

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni - gli obiettivi, i programmi e le direttive generali, relativi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per l'anno 2003, allegati quali parti integranti della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Obiettivi, programmi e direttive generali della Direzione regionale del commercio del turismo e del terziario per l'anno 2003

Premesse di carattere generale

Se il 2002 è stato l'anno dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002, di disciplina organica del turismo e dell'adozione dei numerosi regolamenti che hanno pressochè concluso l'attività normativa del settore, tanto da permettere, a breve termine l'adozione del Testo unico del turismo, così come del resto previsto nella normativa di riferimento, il 2003 deve rappresentare l'anno del completamento della revisione nel settore della disciplina del commercio - già soggetto a diverse attente rivisitazioni, purtroppo soltanto parziali - l'anno dell'entrata in vigore della nuova disciplina del settore fieristico (la legge è stata recentemente approvata dal Consiglio regionale), atto dovuto alla luce della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha messo in mora la Regione Friuli Venezia Giulia nella materia in questione (oltre a altre Regioni italiane e allo stesso Stato) e l'anno, infine, del concreto avvio del nuovo sistema turistico, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista dell'incentivazione finanziaria pubblica.

Il quadro generale entro il quale si muove l'Amministrazione regionale nei settori del turismo, del commercio e del terziario, non è dei più felici.

La crisi economica che ha toccato quasi tutti i Paesi europei (e molti Stati extra europei), la recessione vissuta pesantemente in tutta Italia, il balzo dell'inflazione, la crisi del turismo e delle attività del terziario (specie quello avanzato) sono state acuite nel Friuli Venezia Giulia da particolari motivazioni prettamente locali, non disgiunte da fenomeni contingenti difficilmente prevedibili.

A tutto questo si aggiungono altri fattori penalizzanti per il riavvio dell'economia del settore terziario: il conflitto tra Stati Uniti d'America (e suoi alleati) e Iraq (e eventuali suoi sostenitori), il riaffiorare del terrorismo, seppure talvolta colorato di ideologie religiose o presunte tali, la mancata ripresa degli investimenti derivante da un lato dalle cause endogene del sistema economico italiano, dall'altro dalla sostanziale ristrutturazione del sistema bancario e assicurativo, nel quale si avvertono pesanti gli interessi di gruppi europei particolarmente agguerriti, che dispongono di grossi capitali da investire proprio per raggiungere quelle posizioni di «predominanza» che sono vietate dal sistema giuridico dell'Unione europea.

Nel Friuli Venezia Giulia le tendenze e i problemi nazionali si sono avvertiti e hanno portato pesanti ripercussioni in modo più rilevante rispetto alle altre regioni del nord est e ciò per la scarsa coesione degli operatori e degli investitori locali e per la mancanza di alcune infrastrutture indispensabili per far decollare l'economia regionale. In questo l'Amministrazione regionale ha fatto senz'altro e con lodevole impegno la sua parte, ma non è stata sostenuta in maniera sufficiente dall'iniziativa privata, ancora troppo legata a un sistema assistenzialistico, che ormai non trova più spazio nel sistema normativo regionale, nazionale e, sopra ogni cosa, in quello europeo che rappresenta ormai il riferimento principale per chi, pubblico o privato, vuole operare in tutti i settori produttivi.

Considerazioni similari si devono fare per i settori di competenza del commercio, del turismo e del terziario (comprensivo questo anche di tutte le attività di servizio escluse dagli altri settori economici e sociali).

In particolare si devono sottolineare le difficoltà affrontate (e ancora da affrontare) nell'attuazione della riforma del settore turistico, che aveva come principale obiettivo proprio quello di coinvolgere gli operatori privati, affidando loro l'attività di promozione (e contestuale commercializzazione) dell'offerta turistica regionale.

Fino alla data odierna è stata costituita una sola società d'area (quella di Grado), mentre i Consorzi turistici propedeutici alla formazione delle nuove società d' area (articolo 7 della legge regionale 2/2002) sono stati costituiti soltanto nel Tarvisiano, in Carnia, a Trieste e Lignano Sabbiadoro, lasciando scoperte vaste fasce del territorio regionale.

Le difficoltà incontrate sono state proprio quelle legate all'affidamento di compiti precisi, decentrati e, pertanto, a tutela proprio delle realtà locali, agli operatori delle principali località turistiche regionali.

L'Amministrazione regionale ha il compito, previsto dalla legge, di coordinare tutte le attività di promozione e commercializzazione, compito reso difficile dalla mancata o soltanto parziale collaborazione resa dagli operatori del settore; del resto una situazione ultra trentennale di presenza pubblica operata come ente erogatore di contributi e finanziamenti non può essere, con ogni evidenza, ribaltata in pochi mesi. Si tratta, quindi, di insistere nel senso sopra indicato, trovando le migliori modalità e sistemi per attuare in maniera concreta, efficace e efficiente i contenuti della legge regionale di riforma.

Analogo discorso può essere fatto nel comparto commerciale, dove pure sono stati fatti notevoli passi in avanti, ma dove manca ancora una piena coscienza del ruolo che l'Amministrazione regionale può e deve esercitare nel coordinamento e nell'indirizzo dello sviluppo della rete distributiva.

In particolare nel settore del commercio appaiono evidenti i limiti dati dalla normativa europea, specie nel settore degli incentivi e dei finanziamenti. Non di meno l'Amministrazione regionale ha realizzato una serie di nuovi strumenti (credito agevolato, fondo di rotazione, prestito partecipativo per la ricapitalizzazione delle imprese, sostegno ai Con.ga.fi. e ai Centri di assistenza tecnica, riqualificazione più in generale dell'offerta commerciale) a fronte dell'obiettiva impossibilità di mantenere in vita le norme protezionistiche del settore che, dal 1971, avevano garantito una situazione di sostanziale immobilità del mercato con gli effetti positivi e negativi conseguenti.

Ma la normativa europea sulla libera concorrenza e sulla libertà di insediamento delle attività produttive (ribadita proprio nella sentenza in materia di normativa sulle fiere e sui sistemi fieristici di cui si è fatto cenno in precedenza) non poteva e non doveva essere più ignorata.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha accompagnato con forti sostegni il processo di rinnovamento, ma norme di tipo corporativo non possono essere più proposte e quelle vigenti devono essere man mano eliminate, al fine di garantire proprio i principi inderogabili del diritto comunitario.

Del resto i dati statistici concernenti l'espansione del numero degli esercizi commerciali e del terziario stanno ad indicare che questo settore è uno dei più vivaci dell'economia regionale, disattendendo le fosche previsioni formulate nei primi anni novanta da alcuni esponenti delle categorie produttive, secondo i quali l' apertura dei primi esercizi della grande distribuzione (centri commerciali compresi) avrebbe «desertificato» la rete distributiva delle piccole e medie imprese.

Se un calo significativo del numero di imprese si è effettivamente verificato a cavallo tra il 1991 e il 1993, successivamente a quell'anno il processo di espansione non ha conosciuto soste, tanto da far ritenere che le imprese chiuse in quel periodo avrebbero comunque avuto una breve vita ulteriore, non essendo adeguate alle esigenze dei consumatori.

In questo senso la presenza di strutture di grande distribuzione deve essere vista anche - così come sostenuto anche in sede giurisdizionale - quale servizio dato proprio ai consumatori; le motivazioni sottostanti ai più volte richiesti blocchi nel rilascio di nulla - osta regionali (e delle successive autorizzazioni comunali) per le grandi strutture di vendita devono essere valutate non soltanto alla luce dell'applicazione dei principi normativi della Comunità europea, ma anche in base al nuovo orientamento sopra illustrato, più volte ribadito in sede giurisdizionale.

I nuovi progetti che stanno vedendo la luce in questo periodo presentano caratteristiche tipiche diverse rispetto a quelli dei primi anni novanta; le dimensioni, le tipologie insediative previste, l'articolazione dei servizi offerti fanno ritenere che gli obiettivi programmati della grande distribuzione non siano riconducibili ai bacini di utenza provinciali o regionali, ma siano piuttosto diretti verso bacini di potenziali fruitori ben più ampi, comprensivi degli Stati che, nei prossimi anni, verranno a far parte dell'Unione europea.

Del resto è ormai consolidata la convinzione che gli insediamenti di grande distribuzione entrino in concorrenza con altre strutture di vendita di grande dettaglio e non con la rete distributiva costituita dai piccoli e medi imprenditori, né con le catene collegate in sistemi distributivi articolati con sistemi gestionali economici, basati sulla piccola impresa.

Ma, se il «prodotto commercio» può percorrere la sua strada verso alcuni obiettivi valutati e ponderati anche alla luce degli sviluppi passati, il «prodotto turismo» deve affrontare una fase di rinnovamento e di ristrutturazione particolarmente rilevante.

Nel comparto pubblico, con la soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica (che ha effettivamente concluso il suo percorso funzionale), con la ristrutturazione determinata dalla revisione delle funzioni delle A.P.T., ora Agenzie di informazione e accoglienza turistica, con l'affidamento ai privati, tramite i Consorzi costituiti da questi e dagli Enti pubblici (e riconosciuti dalla Regione), si è puntato con molta chiarezza verso un sistema di gestione mista delle attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, finalmente viste in uno con le funzioni di gestione delle strutture turistiche locali (esempio unico, per il momento, la S.p.A. GIT di Grado).

L'obiettivo finale, però, di una completa privatizzazione delle attività turistiche, lasciando all'Ente pubblico soltanto il coordinamento (Ente regionale), il supporto (Province e Comuni), l'informazione e accoglienza (A.I.A.T.), appare di non immediata attuazione, in quanto proprio i Consorzi (di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2002) non hanno ancora pienamente corrisposto alle esigenze di forte collaborazione e di univoco perseguimento degli obiettivi comprensoriali e regionali ampiamente delineati durante la Conferenza regionale del turismo tenutasi a Villa Manin di Passariano il 5 dicembre 2002.

Proprio gli esiti della Prima conferenza regionale del turismo devono essere tenuti ben presenti proprio nella programmazione delle attività nel settore del turismo. Le scelte effettuate durante la conferenza, del resto condivise da tutti i partecipanti, rappresentano la base dell'operare non soltanto dell'Amministrazione regionale, ma anche di tutti gli altri soggetti, istituzionali e non, che sono chiamati a concorrere al grande progetto di riforma contenuto nella legge regionale 2 del 2002.

In questo senso si devono orientare anche le scelte partecipative e strategiche della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che, dalla data del 2 marzo 2003 ha assunto anche tutte le funzioni già svolte dalla soppressa Azienda regionale per la promozione turistica, aumentando considerevolmente i carichi di lavoro, non supportati da un sufficiente afflusso di nuovi operatori provenienti appunto dalla stessa soppressa A.R.P.T.

Accanto alle attività già proprie dell'A.R.P.T soppressa dovranno necessariamente essere potenziate le attività di coordinamento delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, nonché le attività ispettive in tutti i settori.

Conseguentemente appare indispensabile prevedere la creazione di strutture stabili inferiori al Servizio, cui affidare precisi compiti altrimenti non realizzabili con le attuali strutture esistenti presso la Direzione.

Nel campo della promozione alcune scelte strategiche sono già state compiute lo scorso anno, altre derivano da quanto discusso e deciso in sede di conferenza regionale del turismo. Le considerazioni positive e negative del 2002 possono costituire, almeno parzialmente , un indirizzo importante per l' individuazione degli obiettivi principali dell'azione amministrativa per il 2003.

A titolo esemplificativo si devono ricordare i finanziamenti a sostegno delle grandi manifestazioni culturali, folkloristiche, sportive, quelli a favore dei congressi e dei convegni, le sponsorizzazioni a favore di attività di diversa tipologia, ma anche a favore di società sportive impegnate in campionati o eventi di rilievo nazionale o internazionale (compreso l' appoggio dato alle attività giovanili, che costituiscono la base del movimento sportivo regionale), le sponsorizzazioni a favore di singoli atleti che ben rappresentano la vocazione sportiva del Friuli Venezia Giulia.

A fronte dell'inerzia di fin troppi operatori privati (e nonostante le forti agevolazioni fiscali introdotte in materia dalla legge finanziaria dello Stato per il 2003) appare opportuno l'intervento diretto e indiretto dell'Ente pubblico, al fine di garantire una corretta e maggiore diffusione dell'immagine globale della regione in Italia e all'estero.

E ancora appare necessario sottolineare l'importante ruolo svolto dagli uffici di rappresentanza regionali specie nei Paesi dell'Est europeo, anche questi sostenuti, per il tramite delle società collegate, dall'Amministrazione regionale ; gli uffici in questione, dopo un periodo di logico rodaggio, stanno portando importanti risultati per l'economia regionale e per l' espansione della stessa proprio nei Paesi orientali di riferimento, in più i primi flussi turistici rilevanti sono stati monitorati nel corso del 2002.

Una nuova, ulteriore attività promozionale, che - anche in questo caso - si basa sulle positive esperienze acquisite negli anni scorsi, deriva dall'attivazione del fondo regionale per l' audiovisivo (da realizzarsi con la collaborazione della Film Commission per il Friuli Venezia Giulia) diretto a incentivare le produzioni cinematografiche (e non solo) da realizzarsi in Regione.

In sintesi gli obiettivi prefissati per l' anno 2003 della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario possono essere resi in maniera sintetica nel modo seguente:

1. approvazione del regolamento per le medie e grandi strutture di vendita della rete commerciale e attivazione delle procedure amministrative conseguenti;

2. attivazione dell'Osservatorio regionale per il commercio , utilizzando (e mettendo a disposizione degli Enti locali) i dati raccolti periodicamente dai Comuni e attivazione delle procedure di compartecipazione nella gestione sul territorio;

3. attivazione delle nuove strutture stabili inferiori al Servizio;
4. potenziamento del coordinamento delle AIAT e delle attività ispettive in tutte le materie di competenze;
5. gestione delle risorse finanziarie a favore delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e del terziario per mezzo degli strumenti legislativi e regolamentari in vigore, ora completati e adattati alla nuova realtà organica di intervento (compresa la gestione stralcio della soppressa legge regionale 25/1982 e l'ampliamento della gamma di interventi nell'ambito dei finanziamenti per l'e-commerce e la certificazione di qualità);
6. applicazione della nuova legge di disciplina del settore fieristico (approvata recentemente dal Consiglio regionale) e trasformazione degli Enti Fieristici di Udine, Pordenone e Trieste in S.p.A.;
7. interventi per la nuova sede della Fiera di Trieste e del World Trade Center, con la valorizzazione - per quanto di competenza - del comprensorio del Porto Vecchio in Trieste;
8. sostegno finanziario (e ove possibile organizzativo) per la candidatura di Trieste a sede dell'Expo 2007;
9. revisione di tutta la normativa del settore commerciale e adozione del Testo unico in materia;
10. revisione della normativa in materia di terziario e servizi e adozione delle relative norme legislative e regolamentari;
11. utilizzazione dell'istituto dell'avvalimento nei confronti dei CAT e dei Congafi regionali e loro potenziamento;
12. devoluzione di funzioni in materia di commercio, turismo e servizi a favore di Enti locali, Associazioni riconosciute, Enti funzionali, soggetti rappresentativi ;
13. attivazione delle procedure connesse all'applicazione della legge regionale 2/2002 (sia finanziarie, sia amministrative) per la riforma del comparto turistico;
14. realizzazione delle iniziative già programmate dalla soppressa Azienda regionale per la promozione turistica e elaborazione delle campagne promozionali istituzionali, con collaborazione alla realizzazione delle campagne dei Consorzi (articolo 7 della legge regionale 2/2002), delle società d'area, delle Associazioni Pro Loco, delle A.I.A.T. ove incaricate;
15. promozione dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia a mezzo iniziative editoriali, promozione di eventi, manifestazioni e congressi, potenziamento della promozione dei collegamenti aerei anche attraverso la collaborazione con l'Aeroporto del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e con agenzie di viaggi e turismo, sponsorizzazione di avvenimenti, manifestazioni, società sportive, singoli atleti e squadre, eventi rilevanti sotto diversi aspetti (culturali, folkloristici, sportivi, congressuali, ecc.);
16. organizzazione della seconda Conferenza regionale del turismo a fine 2003;
17. potenziamento delle attività degli Uffici di rappresentanza all'estero, con particolare riferimento all'Est Europeo;
18. valorizzazione del fondo regionale per l'audiovisivo;
19. coordinamento delle attività di promozione e commercializzazione svolte dai soggetti individuati dalla legge di riforma del 2002;
20. coordinamento e verifica delle attività delle A.I.A.T.;
21. realizzazione e gestione del marchio di qualità regionale per gli esercizi ricettivi alberghieri regionali;
22. indirizzo e coordinamento nelle materie di competenza, nonché consulenza giuridico amministrativa a favore degli Enti locali;
23. riavvio del progetto telematico già realizzato in occasione del Grande Giubileo del 2000, con ampliamento dello stesso e connessione diretta con il sito istituzionale del turismo: www.turismo.fvg.it.

Accanto a questi obiettivi primari, del resto meglio evidenziati nelle indicazioni formulate dai singoli Servizi della Direzione, bisogna anche sottolineare l'importanza della continuazione delle attività ordinarie e di istituto.

Da ultimo appare indispensabile sottolineare che la realizzazione delle finalità più rilevanti della Direzione devono prospettarsi nelle varie ipotesi come: *progetti speciali della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario* perché necessitano di risorse finanziarie e umane (compresa la prestazione di consulenze specifiche e qualificate) che vanno ben al di là della gestione ordinaria delle attività amministrative, legislative e contabili.

L'attività legislativa e regolamentare di riforma di tutto il settore terziario, del resto in stato di avanzato compimento, non è ancora conclusa e necessita di uno sforzo tecnico giuridico-amministrativo notevole, anche alla luce del fatto che si tratta di disciplinare settori in continua evoluzione, proiettati costantemente verso il futuro.

Conseguentemente alla ponderosa opera di riforma è l'accresciuta attività amministrativa, diretta e indiretta, centrale e periferica.

La Direzione del commercio, del turismo e del terziario accompagna costantemente il processo di forte decentramento e di delega a favore delle realtà locali, ma questa attività comporta lo svolgimento «pro tempore» di numerosissime attività e, a regime, l'assunzione di un importante ruolo di coordinamento e indirizzo proprio dell'Ente regionale. Il processo in corso dovrà, obiettivamente, essere compiuto entro almeno un quinquennio al fine di garantire sinergie stabili tra pubblico e privato e coinvolgimento costante di tutte le realtà imprenditoriali dei settori di competenza.

Si tratta, in conclusione, di un compito di straordinaria difficoltà, di una sfida lanciata per rendere competitivo il Friuli Venezia Giulia in settori in forte espansione, che comporta la piena utilizzazione di risorse umane, tecnologiche e di pensiero di gran lunga superiori a quelle sin qui utilizzate.

SERVIZIO DELL'INCENTIVAZIONE COMMERCIALE E DEL TERZIARIO

1. Indirizzi generali

Nel 2003 la legge regionale 8/1999 sarà interessata da due distinti interventi che consentiranno, alla luce delle esperienze di questi primi anni d'applicazione, di rendere pienamente operativa la «Normativa organica del commercio in sede fissa» in Regione.

In primo luogo saranno apportate alcune integrazioni e modifiche al testo legislativo per consentire una più chiara distinzione tra le norme di programmazione commerciale e quelle di natura urbanistica e per recepire gli indirizzi comunitari in materia di orari, vendite straordinarie e medie strutture di vendita.

Con le modifiche alla legge regionale 8/1999 saranno inoltre introdotte ulteriori possibilità di contributo agevolato per le imprese del commercio, del turismo e dei servizi che investono nel campo del commercio elettronico, della qualità, della sicurezza e, più in generale nell'ammodernamento tecnologico dell'azienda.

Sarà poi approvato il Regolamento relativo all'articolo 7 (medie strutture di vendita) e all'articolo 8 (grandi strutture di vendita), il che consentirà di chiudere la fase transitoria e di applicare in tutte le sue parti la legge regionale 8/1999, partendo dall'attivazione dell'Osservatorio regionale per il commercio.

Con la recente approvazione della nuova «Disciplina del settore fieristico» sono state riscritte in maniera organica e soprattutto in sintonia con le disposizioni comunitarie, le norme che disciplinano il settore fieristico, nel momento in cui gli enti fieristici regionali stanno provvedendo alla loro trasformazione in società di capitali, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Seguirà l'emanazione del Regolamento esecutivo, le cui linee guida sono state definite nell'ambito del Coordinamento interregionale in materia di fiere.

Obiettivo del Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario nel 2003 è la predisposizione di un Testo unico in materia di commercio, comprendente in modo coordinato ed organico tutte le leggi regionali e relativi regolamenti attuativi in materia di credito agevolato, in materia di commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, commercio elettronico, rivendite giornali, fiere e mercati.

2. Aspetti specifici

Il Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario, nell'ambito degli interventi finanziari a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori, sarà innanzi tutto impegnato a predisporre un nuovo Regolamento contenente i criteri per l'assegnazione dei contributi alle suddette associazioni, alla luce delle esperienze maturate nei primi due anni di applicazione dell'articolo 118, comma 1 della legge regionale 13/1998 e tenuto conto dell'operatività sul territorio regionale delle realtà esistenti.

Nell'ambito degli interventi finanziari a favore delle piccole e medie imprese del commercio e del terziario, saranno predisposti i regolamenti attuativi previsti dall'articolo 7, commi 64, 66 e 68 della legge regionale 1/2003 relativi alla concessione di contributi e finanziamenti annuali a favore degli Enti fieristici, Consorzi garanzia fidi (Congafi) e Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), per la realizzazione di specifici programmi commissionati dalla Giunta regionale, tenuto anche conto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Sarà integrato il vigente Regolamento per l'avvalimento da parte della Direzione del commercio, del turismo e del terziario dei Congafi e dei CAT, tenuto conto che a questi ultimi sono delegate le attività istruttorie per l'erogazione dei contributi per il commercio elettronico, nonché quelle per la realizzazione dei corsi abilitanti per gli agenti di commercio, per gli agenti immobiliari, per il commercio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Saranno consolidati i rapporti con i Congafi, con i CAT, nonché con il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, enti delegati alla gestione di fondamentali strumenti creditizi a supporto delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

Va ribadito a tal riguardo che nel settore dei servizi sono comprese tutte le attività d'impresa non specifica-

tamente rientranti nella sfera d'intervento delle altre Direzioni regionali.

I Congafi in particolare continueranno a curare la gestione del «prestito partecipativo», dopo il positivo impatto nei passati esercizi di questo strumento finanziario, grazie al quale è possibile capitalizzare l'azienda o aumentare il capitale sociale, anche per realizzare un programma d'investimento.

I CAT saranno ancora chiamati a gestire i corsi abilitanti per l'esercizio delle attività commerciali e quelle di intermediazione, nonché i fondi per i contributi alle imprese interessate allo sviluppo del commercio elettronico, all'introduzione di sistemi di certificazione di qualità, al potenziamento dei sistemi di sicurezza e più in generale all'ammodernamento delle attrezzature.

Le risorse da destinare a detti contributi serviranno inoltre anche nel 2003, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 57 della finanziaria 2002, a finanziare le domande di contributo della ormai soppressa legge regionale 25/1982, giacenti a tutto il 2002.

Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia gestirà i contributi agevolati previsti dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996 e quelli del Fondo speciale di rotazione previsto dall'articolo 106 della legge regionale 13/1998.

Si ricorda a tal riguardo che i finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996 e quelli posti in essere con le disponibilità del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, vengono attuati in osservanza del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e nel rispetto del Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0179/Pres. del 18 maggio 2001.

Il Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario sarà chiamato anche nel 2003 ad una costante e capillare azione di ispezione e verifica nei confronti degli enti delegati a gestire le risorse pubbliche (Mediocredito, Congafi, CAT), ma anche direttamente nei confronti delle imprese beneficiarie dei contributi agevolati, comprendendo tra queste anche quelle ammesse a finanziamento ai sensi dell'obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006.

A tal riguardo si ricorda infine che nel 2003, nel settore del commercio al dettaglio, saranno predisposti i bandi relativi agli investimenti delle PMI nelle aree Sostegno transitorio, nonché quelli relativi agli investimenti materiali ed immateriali delle PMI localizzate nei centri urbani minori e nei borghi rurali.

Gli obiettivi del Servizio incentivazione commerciale e del terziario, nel 2003 si estrinsecano nei seguenti programmi:

2.2.64.2.46 contributo alle imprese commerciali dei territori montani

Capitolo 8990 contributo ai Congafi per la trasformazione delle esposizioni da breve a lungo termine sostenute dagli albergatori e dalle imprese commerciali e turistiche dei territori montani delle Province di Udine e Pordenone (articolo 6, comma 1, legge regionale 10/1997 come modificato dall'articolo 6, comma 15, legge regionale 23/2002): 258.000,00 euro.

Si tratta di un intervento regionale ad integrazione dei Fondi rischi, in questo caso riservato ai Congafi di Udine e Pordenone, a supporto del comparto commerciale, turistico e ricettivo della zona montana, da tempo interessato da situazioni di particolare sofferenza.

3.3.64.1.65.1 contributi per la tutela dei consumatori e degli utenti

Capitolo 9050 contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore e utente (articolo 118, comma 1, legge regionale 13/1998): 56.156,98 euro.

L'intervento troverà la sua compiuta attuazione con l'adozione di un nuovo Regolamento d'esecuzione.

9.7.64.1.2210 promozione del settore commercio

Capitolo 9051 contributi una tantum ai Comuni del Friuli Venezia Giulia o ai loro consorzi per il finanziamento di iniziative dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l'usi di idiomi autoctoni (articolo 6, comma 70, legge regionale 4/2001): 77.473,53 euro.

L'intervento trova la sua compiuta attuazione con l'applicazione del Regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 75/Pres. del 15 marzo 2002.

14.1.64.1.478 contributi per le spese di gestione di enti del settore terziario

Capitolo 9080 contributi agli enti fieristici per la realizzazione di specifici programmi (articolo 1, comma primo, lettera B), legge regionale 74/80, come sostituito da articolo 7, comma 64, legge regionale 1/2003): 361.524,83 euro.

Lo stanziamento sarà ripartito tra gli enti fieristici regionali (compresa l'Azienda fiere e convegni di Gorizia) e Promosedia, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento in fase di predisposizione.

Capitolo 9081 concorso nelle spese di primo impianto, avvio e funzionamento della società per azioni associata alla network con sede a New York dell'associazione dei World Trade Centers (WTCA) (articolo 11, comma 18, legge regionale 3/1998): 100.000,00 euro.

Lo stanziamento sarà erogato riguardo alle norme di riferimento, per le spese sostenute per iniziative da realizzarsi nel corso del 2003.

Capitolo 9082 finanziamento a favore di «Area Tre - Centro studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli Venezia Giulia», con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari (articolo 34, legge regionale 19/1987): 51.000,00 euro.

Lo stanziamento sarà erogato a fronte delle attività di formazione, aggiornamento professionale, studi e ricerche, svolte dall'associazione Area Tre, a supporto degli imprenditori regionali del terziario.

14.1.64.2.480 contributi per l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, mercati, centri commerciali

Capitolo 9097 contributi pluriennali alla CCIAA di Gorizia - Azienda Fiere per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la ristrutturazione ed il completamento del comprensorio fieristico (articolo 6, comma 100, legge regionale 2/2000): 361.524,83 euro.

Capitolo 9098 contributi pluriennali alla «Società per azioni Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone» a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per il completamento del Centro commerciale all'ingrosso in connessione con il completamento del centro intermodale (articolo 6, comma 103, legge regionale 2/2000): 671.398,97 euro.

Capitolo 9099 contributi pluriennali al consorzio per il centro commerciale all'ingrosso di Trieste per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di un centro commerciale all'ingrosso nella provincia di Trieste (articolo 6, comma 106, legge regionale 2/2000): 516.461,90 euro.

Capitolo 9101 contributi all'Ente Fiera di Pordenone per il completamento del comprensorio fieristico (articolo 9, legge regionale 26/1967): 723.049,66 euro.

Capitolo 9102 contributi annui costanti in conto capitale o sui mutui eventualmente contratti per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici (articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, legge regionale 26/1967): 361.529,83 euro.

Capitolo 9104 contributo straordinario pluriennale alla Società per azioni Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di urbanizzazione (articolo 11, comma 39, legge regionale 3/1998): 77.473,53 euro.

Capitolo 9105 contributi pluriennali al Comune di Udine per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi dei mutui da contrarsi per il completamento del Mercato ortofrutticolo di Udine (articolo 6, comma 120, legge regionale 2/2000): 129.119,22 euro.

Capitolo 9112 contributo pluriennale al Comune di Marano Lagunare a fronte dei mutui contratti per il completamento del Mercato ittico (articolo 65, comma 5, legge regionale 1/1993): 77.473,53 euro.

Capitolo 9113 contributi pluriennali all'Ente Fiera di Udine a fronte del mutuo contratto per l'attuazione di interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico (articolo 134, comma 1, legge regionale 8/1995): 3.576.461,48 euro.

Capitolo 9116 contributo pluriennale al Comune di Marano Lagunare a fronte dei mutui contratti per la ristrutturazione del vecchio Mercato ittico, ivi compresa la sistemazione delle aree connesse al centro storico (articolo 1, comma 35, legge regionale 4/1999): 103.296,38 euro.

14.2.64.1.907 Congafi commercio - programmi specifici

Capitolo 9125 contributi e finanziamenti annuali a favore dei Congafi per la realizzazione di specifici programmi (articolo 12, comma 25, legge regionale 25/1999 come sostituito da articolo 7, comma 66, legge regionale 1/2003): 206.587,76 euro.

Lo stanziamento sarà ripartito tra i Congafi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento in fase di predisposizione.

14.2.64.1.1780 Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali - programmi specifici

Capitolo 9139 finanziamenti e contributi ai CAT alle imprese commerciali per la realizzazione di specifici programmi (articolo 11, legge regionale 8/1999, articolo 7, comma 58, legge regionale 4/2001 come sostituito dall'articolo 7, comma 68, legge regionale 1/2003): 413.000,00 euro.

Lo stanziamento sarà ripartito tra i CAT secondo i criteri stabiliti dal Regolamento in fase di predisposizione.

14.2.64.2.487 Congafi commercio

Capitolo 9130 contributo a favore dei fondi rischi dei Congafi (articolo 1, legge regionale 32/1973): 500.000,00 euro.

Il contributo sarà ripartito secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 1721 del 28 maggio 1999.

Capitolo 9132 contributi ai Congafi per l'attivazione di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nei limiti degli interventi «de minimis» (articolo 7, comma 69, legge regionale 4/2001): 990.000,00 euro.

Il contributo sarà ripartito tra i Congafi della Regione, secondo i criteri stabiliti con la delibera giuntale n. 2330 del 13 luglio 2001.

Capitolo 9133 finanziamento straordinario al Congafi di Pordenone per il ripristino delle attività commerciali, turistiche e di servizio danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2002 (articolo 7, comma 70, legge regionale 1/2003): 100.000,00 euro.

Si tratta di un intervento regionale ad integrazione del Fondo rischi riservato al Congafi di Pordenone, per l'abbattimento del tasso d'interesse, fino a tasso zero e limitatamente al primo anno di ammortamento, dei prestiti concessi da istituti di credito per il ripristino delle attività commerciali, turistiche e di servizio danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre 2002 nella provincia di Pordenone.

14.2.64.2.488 contributi alle imprese per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo

Capitolo 9151 contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo (articolo 1, legge regionale 25/1982) 1.395.000,75 euro.

La legge regionale 3/2002 ha stabilito l'immediata abrogazione della legge regionale 25/1982, per cui i rapporti giuridici e gli obblighi derivanti dall'avvenuta concessione di contributi ai sensi della legge regionale 25/1982 si estinguono alla scadenza prevista dalle norme regionali vigenti.

Capitolo 9154 contributi annui costanti finalizzati alla razionalizzazione e allo sviluppo del settore distributivo relativamente a situazioni pregresse ex legge regionale 25/1982 e successive modificazioni (articolo 1, legge regionale 25/1982): 10.330,00 euro.

Lo stanziamento sarà utilizzato per la concessione di contributi integrativi, a fronte di precedenti contributi già concessi, in misura inferiore a quanto dovuto.

14.2.64.2.780 Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali - Interventi di parte corrente

Capitolo 9146 finanziamenti a favore dei CAT per la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, singole o associate, per l'effettuazione di programmi di investimento e la diffusione del commercio elettronico, nonché per le certificazioni di qualità (articolo 8, comma 57, legge regionale 3/2002): 1.490.000,00 euro.

I criteri per la concessione dei contributi trovano compiuta attuazione nel Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres. del 2002.

Lo stanziamento servirà inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 57 della legge regionale 3/2002, a finanziare le domande di contributo della legge regionale 25/1982, giacenti a tutto il 2002.

14.2.64.2.1308 finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche e di servizi

Capitolo 9321 finanziamenti al Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività (articolo 2, coma 1, legge regionale 36/1996): 1.939.000,00 euro.

I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996 e successive modificazioni e integrazioni, vengono attuati in osservanza del Regolamento approvato con decreto presidenziale n. 0250/Pres. del 21 agosto 2002.

Capitolo 9322 finanziamenti al Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. da destinate a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali, per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività nonché al rafforzamento delle strutture aziendali (articolo 6,

comma 1, legge regionale 36/1996): 706.000,00 euro.

I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 6 della legge regionale 36/1996 e successive modificazioni e integrazioni, vengono attuati in osservanza del Regolamento approvato con decreto presidenziale n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002.

14.5.64.2.584 conferimento al Fondo di rotazione per le imprese commerciali, turistiche e di servizio

Capitolo 9320 conferimento al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (articolo 106, comma 20, legge regionale 13/1998): 1.995.832,60 euro.

Con il conferimento in questione, la dotazione complessiva del Fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a imprese del commercio, del turismo e dei servizi, si avvicina ulteriormente al tetto dei 25.000.000,00 euro, ritenuti indispensabili per la piena operatività del Fondo.

52.3.64.1.1627 spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della direzione del commercio, del turismo e del terziario

Capitolo 9005 spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale - Direzione del commercio (articolo 8, comma 52, legge regionale 4/2001): 25.000,00 euro.

Sarà data priorità alle spese per il completamento dell'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici e a quelle inerenti alla partecipazione a corsi e seminari.

Capitolo 9006 spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione, ecc. (articoli 1, 2, legge regionale 58/1980). Sono ricomprese ad esempio nel settore del commercio le commissioni derivanti dall'attivazione di organismi previsti dalla legge regionale 8/1999 e relativi regolamenti, mentre per il settore del turismo sono ricomprese le commissioni costituite a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 2/2002 e relativi regolamenti: 8.418,00 euro.

Gestione delle risorse finanziarie

Al fine di una ricognizione delle modalità di gestione delle risorse attribuite al Servizio dell'incentivazione commerciale e del terziario si elencano i relativi capitoli distinti per tipologia di gestione:

Elenco capitoli

Gestiti con delibera di Giunta regionale	*Delegati al Direttore regionale*	*Gestiti direttamente dal Direttore del Servizio in quanto beneficiario già definito*
	8990-9050	9081-9082
	9051-9080	9097-9098
	9102-9125	9099-9104
	9139-9130	9105-9112
	9132-9151	9113-9116
	9154-9146	9133-9321
	9005-9006	9322-9320

SERVIZIO DELL'INCENTIVAZIONE TURISTICA

Indirizzi generali

A) Nel corso del 2002 sono stati approvati praticamente tutti i Regolamenti d'attuazione della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo», che costituisce il quadro di riferimento normativo del settore e quindi dei principali interventi di incentivazione turistica. Vengono, pertanto, riportati nei Programmi che seguono i riferimenti espressi ai singoli Regolamenti che disciplinano i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti previsti dalla citata legge regionale n. 2/2002.

B) Come già ricordato negli indirizzi generali dell'anno precedente, la suddivisione delle competenze operata con deliberazione della Giunta regionale n. 4252 dell'11 dicembre 2001 all'interno della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ha comportato e tuttora comporta uno sforzo di coordinamento fra i vari Servizi che per molti aspetti sono complementari. E' necessario, però, far rilevare l'estrema difficoltà nella quale si trova ad operare la Direzione per la riduzione del personale sia a seguito di imminenti dimissioni che di trasferimento del personale stesso, in una situazione già compromessa per mancanza di personale di livello medio/alto.

C) Per quanto riguarda l'attuazione dei Programmi comunitari obiettivo 2 2000-2006 e INTERREG III Italia-Austria e Italia-Slovenia, nonché INTERREG III C, dopo l'emissione dei primi bandi e l'approvazione delle relative graduatorie si dovrà nel 2003 prestare particolare attenzione al rispetto delle scadenze stabilite congiuntamente alla DRAE per garantire il livello di rendicontazione delle spese dell'obiettivo 2 programmato per l'anno in corso. A tal fine si dovrà provvedere ad un'urgente attività di controlli in loco oltre all'attività di verifica delle rendicontazioni, per la quale si proporrà l'istituzione di un'apposita struttura inferiore al Servizio.

Per i programmi trasfrontalieri, a cura del SARI devono ancora essere definite alcune modalità di attuazione degli interventi, evidenziando che i capitoli di spesa sono stati resi concretamente operabili solo all'inizio di quest'anno e non si hanno quindi riscontri dall'organo di controllo interno sulla correttezza delle modalità di attuazione dei suddetti interventi. Anche per l'attività di rendicontazione e di controllo relativa ai programmi transfrontalieri ci si avvarrà di apposita struttura inferiore al Servizio.

Si evidenzia sempre per i programmi transfrontalieri che l'avvenuto trasferimento di due unità ad altra Direzione comporterà serie difficoltà nella gestione dei programmi stessi, stante la complessità della materia e la necessità di un elevato grado di preparazione per adempiere ai compiti assegnati. Non si può, inoltre, dimenticare che le risorse aggiuntive della UE che possono essere attivate nell'INTERREG III C sono estremamente utili per il bilancio del settore e per lo scambio di conoscenze ed esperienze in un campo come quello del turismo molto dinamico.

D) Un altro grosso impegno è costituito da tutta una serie di adempimenti che devono essere assolti in ordine agli investimenti della Promotur S.p.A.: verifica di tutte le rendicontazioni per gli interventi attuati in base a diversi finanziamenti (due programmi straordinari, mutui per manutenzioni straordinarie, interventi di ristrutturazione del palazzo del Kursaal di Arta Terme, lo stesso obiettivo 2, etc..), liquidazione acconti, iter per l'approvazione ed il finanziamento del nuovo piano strategico, iter per il completamento delle opere avviate in occasione delle Universiadi, etc.

Di seguito vengono illustrati i contenuti e le direttive concernenti le singole unità previsionali di base nelle quali sono suddivisi i programmi.

SERVIZIO DELL'INCENTIVAZIONE TURISTICA

2. Programmi

2.2 Promozione economica e turistica e sviluppo servizi

Risorse

Le risorse sono quelle di cui alle seguenti unità previsionali di base suddivise nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione della Regione, con l'indicazione sintetica delle rispettive denominazioni e delle disponibilità:

2.2.64.1.43 Spese per corsi di formazione dei maestri di sci

9323	Corsi di formazione e aggiornam. per soccorritore, pattugliatore	102.000,00

2.2.64.1.44 Borse di studio e contributi in favore delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina

9341	Borse di studio e contributi in favore delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina	5.000,00
8979	Incremento attività escursionistiche e alpinistiche	15.000,00

2.2.64.2.45 Contributi per interventi relativi a strutture e infrastrutture nelle zone montane

Cap	Denominazione	*Anno 2003*	*Anno 2004*
8994	Compartecipazione nella Società di gestione comprensori sciistici di Pramollo e del Tarvisiano	516.000,00	516.000,00
9011	Manutenzione straordinaria impianti a fune (Promotur)		300.000,00
9014	Finanziamento Piano strategico PROMOTUR		Limiti d impegno 4.000.000,00 3.000.000,00 (dal 2005)
9429*	Contributo per manutenzione e gestione piste di fondo con mezzi battipista	300.000,00	300.000,00
9433	Acquisto battipista, interventi di rimodellamento piste di sci	400.000,00	400.000,00

*capitolo gestito con ricorso al mercato finanziario

Nota bene: sono stati riportati gli stanziamenti anche dell'anno 2004, oltre al limite d'impegno decorrente dal 2005 per il capitolo 9014, per un miglior riscontro delle risorse disponibili nel biennio per interventi strategici nelle zone montane.

3.4.64.2.2201 Interventi straordinari per la realizzazione di strutture e infrastrutture nei poli turistici

8981	Completamento opere ed impianti in funzione Universiadi (fondi statali)	2.500.000,00

Nota:

A fini ricognitivi sono stati indicati tutti i capitoli e relativi stanziamenti del Programma. Per alcuni capitoli non è tuttavia necessario procedere all'individuazione di criteri e priorità, in quanto la relativa norma ha già individuato il soggetto beneficiario, l'oggetto dell'intervento e l'entità del finanziamento: detti capitoli sono il n. 9011 e n. 8981.

Priorità e direttive

Capitolo 9323 (articolo 147, comma 3 della legge regionale n. 2/2002)

In sede di prima applicazione, si provvederà al finanziamento di corsi di abilitazione per l'esercizio delle attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione sulla base di un programma da presentarsi a cura delle associazioni di particolare qualificazione individuate con deliberazione della Giunta regionale. Poiché le figure sono di nuova istituzione ed il Collegio, nonché l'albo, devono ancora essere costituiti, la domanda potrà essere presentata entro il termine fissato con Regolamento da emanarsi nel corso dell'anno.

Capitolo 9341 (articolo 124, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Per quanto concerne l'istituzione delle borse di studio per guide alpine e aspiranti guide alpine, nonché le modalità di corresponsione da determinarsi con Regolamento regionale, si terrà conto dei principi e dei criteri adottati con precedenti provvedimenti emessi in attuazione dell'abrogata legge regionale 44/1995, in quanto la disciplina della predetta figura professionale non è stata sostanzialmente mutata dalla legge regionale n. 2/2002.

Capitolo 8979 (articolo 124 bis della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 3998 del 25 novembre 2002.

Capitolo 8994 (articolo 6, comma 156, della legge regionale n. 2/2000)

La possibilità per la Regione di compartecipare ad una società di gestione dei comprensori sciistici di Pramollo e del Tarvisiano dovrà essere attentamente valutata e preceduta da un'analisi complessiva di fattibilità tecnico/economico/finanziaria sia dei progetti di investimento (in particolare sul Pramollo) che delle modalità congiunte di gestione e di ripartizione dei costi e dei ricavi fra partners. Va ricordato, inoltre, che deve essere formalizzato l'incarico al Commissario della Comunità montana Canal del Ferro Valcanale per la redazione di uno studio di impatto ambientale della zona di Studena Bassa.

Capitolo 9429 (articolo 166, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002) ed in particolare gli articoli 22, 23 e 24.

Capitolo 9014 (articolo 7, commi 4, 5 e 9, della legge regionale n. 1/2003)

Per la realizzazione del nuovo programma di investimenti della Promotur, il cosiddetto «Piano strategico», sono stati previsti una serie di interventi finanziari indicati all'articolo 7, commi 1-10, della legge regionale n. 1/2003.

Per quanto concerne la concessione dei contributi pluriennali a fronte di mutui da stipulare per la realizzazione del programma, è necessario stabilire fin d'ora - in attuazione del citato articolo 7, comma 5 - le specifiche condizioni dei mutui, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi, al fine di consentire alla Promotur di stipulare dei mutui già quest'anno, qualora si prevedesse un peggioramento delle condizioni del mercato dei capitali e fosse necessario avviare alcuni interventi prioritari del programma, pur decorrendo i finanziamenti regionali dal 2004 e 2005 con due distinti limiti di impegno.

Pertanto, in analogia alle condizioni stabilite per il precedente II Programma straordinario di interventi, si stabiliscono le seguenti condizioni:

a) per la scelta dell'ente creditizio dovrà provvedersi alla richiesta di almeno tre offerte;

b) i mutui dovranno essere regolati a tasso fisso e per periodi di ammortamento fino a dieci anni;

c) fermo restando il limite di intervento annuo dei contributi concedibili a riduzione dei mutui, l'ammontare complessivo dei mutui potrà eccedere l'importo (al momento stimabile in almeno 55 milioni di euro) corrispondente al programma di interventi che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale (sentita la Commissione consiliare competente), qualora lo consentano le condizioni di mer-

cato dei tassi e qualora i maggiori eventuali costi connessi alla progettazione esecutiva e alla realizzazione lo rendano necessario;

d) potrà essere prevista l'erogazione a saldo delle somme contestualmente alla stipula dei contratti con concomitante decorrenza del piano di ammortamento e la costituzione in pegno delle somme stesse a favore dell'istituto mutuante fino al momento dell'effettiva efficacia della fidejussione regionale;

e) gli interessi attivi via via maturati sulle somme costituite in pegno dovranno essere utilizzati a copertura degli oneri finanziari relativi alle anticipazioni bancarie specificatamente collegate al piano di investimenti e da estinguersi col netto ricavo dei mutui nonché, per la parte eventualmente rimanente, per la realizzazione di investimenti di integrazione del piano;

f) a garanzia dei mutui, oltre alla fidejussione regionale potranno essere ceduti pro solvendo i contributi regionali in argomento. Con il presente programma detta cessione viene già autorizzata preventivamente;

g) potranno essere operate le dovute compensazioni fra i costi dei diversi investimenti programmati, tenuto conto delle esigenze che possono emergere in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione;

h) la Promotur S.p.A. dovrà trasmettere via via alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario i progetti definitivi od esecutivi dei singoli interventi corredati dalle autorizzazioni e dai pareri prescritti per legge, nonché le modalità di affidamento dei lavori (che devono prevedere il ricorso ad una gara o comunque l'adozione di criteri oggettivi di trasparenza), e per quanto concerne le forniture dei battipista e delle attrezzature i preventivi d'offerta;

i) in sede di presentazione della contabilità finale, oltre alla rendicontazione delle spese dovrà essere prodotta per ogni investimento comportante lavori un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, nonché i certificati di agibilità (ove previsti) e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti;

j) l'Amministrazione regionale potrà prescrivere eventuali condizioni, o disporre verifiche e controlli in corso di attuazione degli interventi;

k) potranno essere erogate anticipatamente non più di sei semestralità dei contributi pluriennali, mentre le rimanenti quote verranno erogate dopo la presentazione della rendicontazione;

l) la concessione dei contributi in argomento potrà essere disposta sulla base del verbale di aggiudicazione della gara per la scelta dell'Istituto mutuante, mentre la determinazione definitiva sarà disposta dopo la presentazione di uno o più contratti definitivi di mutuo con relativi piani di ammortamento.

Capitolo 9433 (articolo 167, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002) ed in particolare gli articoli 25 e 26.

Capitolo 8981 (articolo 6, comma 12, della legge regionale n. 23/2002)

La concessione del finanziamento «una tantum» alla Promotur S.p.a. verrà disposta sulla base di una domanda corredata da una relazione che illustri gli interventi di completamento delle opere realizzate per le Universiadi 2003, con un quadro economico di raffronto e un preventivo di spesa. Il finanziamento potrà coprire fino al 100% della spesa preventivata e potrà contestualmente essere erogata una quota non superiore al 50%.

L'ulteriore quota del 40% verrà disposta su presentazione di uno stato d'avanzamento pari almeno al 50% della spesa preventivata e il saldo ad avvenuta presentazione di tutta la contabilità finale.

La Promotur S.p.a. dovrà trasmettere via via alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario i progetti definitivi od esecutivi dei singoli interventi corredati dalle autorizzazioni e dai pareri prescritti per legge, nonché le modalità di affidamento dei lavori (che devono prevedere il ricorso ad una gara o comunque l'adozione di criteri oggettivi di trasparenza), e per quanto concerne le forniture i preventivi d'offerta.

In sede di presentazione della contabilità finale, oltre alla rendicontazione delle spese dovrà essere prodotta per ogni investimento comportante lavori un certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, nonché i certificati di agibilità (ove previsti) e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti.

L'Amministrazione regionale potrà prescrivere eventuali condizioni, o disporre verifiche e controlli in corso di attuazione degli interventi.

14.3 Promozione dello sviluppo turistico

Risorse

Le risorse sono quelle di cui alle seguenti unità previsionali di base suddivise nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione della Regione, con l'indicazione sintetica delle rispettive denominazioni e degli stanziamenti:

14.3.64.1.1303 Finanziamento per l'attività di promozione turistica delle pro-loco e dei consorzi turistici

9259	Contrib. all'Associazione fra le pro loco per insediamento e funzionamento uffici Consorzi pro-loco	120.000,00

14.3.64.1.1304 Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente

9244	Incentivi alle agenzie viaggi per incoming	100.000,00

14.3.64.1.1306 Finanziamenti per le professioni turistiche

9247	Finanz. corsi di aggiornam. per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica	80.000,00
9348	Finanziamenti AIAT per apertura e funzionamento uffici I.A.T.	500.000,00
9430	Contrib. ai Collegi per corsi di formazione e specializzazione	131.000,00

14.3.64.2.1302 Interventi di promozione turistica di parte capitale

9040	Finanziamento AIAT ed enti locali per qualificazione offerta turistica, nonché innovazione uffici I.A.T. (fondi statali)	1.941.222,00 (c.d. 2002)

Capitolo 9259 (articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Ad integrazione delle disposizioni formulate con gli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 2/2002, per quanto concerne le spese ammissibili per l'insediamento oltre al costo dei lavori di adattamento e a quello della fornitura degli arredi e delle attrezzature, potrà essere ricompresa la spesa per l'acquisto dell'immobile per una percentuale non superiore al 50% dell'intero investimento (comprensivo quindi dell'acquisto stesso), mentre per quanto concerne le spese di funzionamento oltre le spese vive potrà essere ammessa una percentuale non superiore al 25% della spesa complessiva per gli oneri relativi al personale.

Capitolo 9244 (articolo 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 23 settembre 2002, n. 0293/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 23 ottobre 2002).

Capitolo 9247 (articolo 119, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Al fine di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, verranno sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative per individuare sia le modalità anche temporali di effettuazione dei corsi sia le esigenze finanziarie di ciascun modulo, tenuto conto degli stanziamenti attualmente allocati nel bilancio triennale regionale. Verranno quindi pubblicati inviti agli Enti di formazione per la presentazione di manifestazioni di volontà alla realizzazione dei corsi.

Capitolo 9348 (articolo 7, comma 80, della legge regionale n. 1/2003)

Il finanziamento previsto dalla nuova norma della finanziaria 2003 sarà mirato principalmente al sostegno delle spese di funzionamento degli uffici I.A.T. individuati a seguito della ricognizione di quelli esistenti e funzionanti, spese comprendenti anche gli oneri per il personale da assumere con contratto a tempo determinato. Per i nuovi uffici I.A.T. verrà data priorità al finanziamento di quelli per i quali vi sia una compartecipazione percentualmente maggiore di altri enti ed operatori turistici.

Capitolo 9430 (articolo 159, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002) ed in particolare gli articoli 11 e 12.

Capitolo 9040 (articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale n. 23/2002)

Come già indicato dalla norma autorizzativa, in sede di prima applicazione le domande potevano essere presentate entro il 31 dicembre 2002.

Qualora le risorse per l'accoglimento delle domande presentate non fossero sufficienti, le risorse derivanti dall'eventuale rifinanziamento del relativo capitolo verranno destinate prioritariamente a favore di dette domande.

Verrà data priorità alle iniziative concernenti interventi di innovazione tecnologica dapprima degli uffici I.A.T. negli ambiti territoriali in cui operano le società d'area ed i consorzi di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 2/2002 e, di seguito, degli uffici delle A.I.A.T.

Quale ulteriore criterio di priorità verrà applicato quello per interventi di riqualificazione di strutture ed infrastrutture di prevalente interesse turistico messe a disposizione dagli enti locali e dalle A.I.A.T.

14.4 Strutture e infrastrutture turistiche

Risorse

Le risorse sono quelle di cui alle seguenti unità previsionali di base suddivise nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione della Regione, con l'indicazione sintetica delle rispettive denominazioni e degli stanziamenti:

14.4.64.2.510 Contributi per strutture ed infrastrutture turistiche

9296	Contributo all'ex APT di Grado e Aquileia a sollievo mutuo per ristrutturazione stabilimenti termali e impianti a balneazione	258.228,00 Limite annuo
9271	Opere ordinaria e straordinaria manutenzione Villa Manin	129.119,22
9312	Abbattimento costo raccolta e smaltimento materiale spiaggiato	45.490,57
9324	Finanziamento ai concessionari per il ripascimento spiagge e per ripristino manufatti	1.000.000,00
9316*	Abbattimento costo raccolta e smaltimento materiale spiaggiato	954.509,43
9370	Contributo pluriennale alla S.A.G. per sistemazione Grotta Gigante	limiti annui 75.000,00 (dal 2002) 100.000,00 (dal 2003)

14.4.64.2.1305 Contributi per investimenti nel settore turismo

9268	Contributo alle PMI per miglioramento strutture ricettive	516.000,00
9274	Impianti ed opere complementari (c/capitale)	1.000.000,00
9205	Impianti ad opere complementari (c/capitale-fondi statali)	900.000,00 (c.d. 2002)
9246	Contributi ai Comuni per aree attrezzate turismo itinerante	77.000,00
9269	Contributo per acquisto e costruz. scuole di alpinismo, speleologia	51.000,00
9273	Contributi per impianti ed opere complementari (c/interessi)	260.000,00

*capitolo gestito con ricorso al mercato finanziario

Nota: A fini ricognitivi sono stati indicati tutti i capitoli e relativi stanziamenti del Programma. Per alcuni capitoli non è tuttavia necessario procedere all'individuazione di criteri e priorità, in quanto la relativa norma ha già individuato il soggetto beneficiario, l'oggetto dell'intervento e l'entità del finanziamento: detti capitoli sono il n. 9271, 9296, 9370

Capitolo 9312 e cap. 9316 (articolo 5, comma 70, della legge regionale n. 4/1999)

Per quanto concerne il finanziamento dei costi sostenuti dai Comuni costieri per la raccolta, trasporto e smaltimento del materiale spiaggiato, verranno applicati i criteri per l'individuazione dei suddetti costi adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 3510 del 18 novembre 1999, ovvero con un nuovo Regolamento che recepisca eventuali aggiornamenti dei costi sulla base degli elementi istruttori già richiesti alla Direzione regionale dell'ambiente.

Capitolo 9324 (articolo 7, comma 84, della legge regionale n. 1/2003)

Per la complessità della materia dovrà essere emanato apposito Regolamento.

Capitolo 9268 (articolo 156, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002) ed in particolare gli articoli dal n. 3 al n. 10.

Capitolo 9274 e n. 9205 (articolo 161, comma 4, della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002) ed in particolare gli articoli dal n. 15 al n. 21.

Per quanto concerne i fondi statali allocati al capitolo n. 9205 con la legge regionale n. 23/2002, essi verranno utilizzati prioritariamente per il finanziamento delle iniziative inserite nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4166 del 6 dicembre 2002, ma non finanziate.

Capitolo 9246 (articolo 109, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

In attuazione dell'articolo 109, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, verranno stabiliti successivamente i criteri e le priorità al fine di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate sul territorio regionale. Si terrà conto, comunque, dei criteri adottati in forza della precedente normativa. (Legge regionale n. 17/1999).

Capitolo 9269 (articolo 160, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002) ed in particolare gli articoli 13 e 14.

Capitolo 9273 (articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002)

Verranno applicati i criteri stabiliti dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 18 settembre 2002) ed in particolare gli articoli dal n. 15 al n. 21.

15.5 Cooperazione transfrontaliera

Risorse

15.5.64.1.1411 Attuazione di Programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera periodo 2000-2006

Cap. 9357	Interventi nell'ambito dell'INTERREG III Italia-Slovenia	1.693.393,00

Direttive

Capitolo 9357 (articolo 9, comma 13, della legge regionale n. 3/2002)

L'azione 2.2 del Complemento di programma dell'INTERREG III Italia-Slovenia prevede interventi a regia regionale, ad inviti e a bando.

Fermo restando che nella procedura dell'azione vi sono dei passaggi in Giunta regionale e, soprattutto, nel Comitato di Pilotaggio che sostanzialmente approva i progetti e le graduatorie, l'attuazione finanziaria degli interventi si svolge attraverso la concessione di un contributo (già ammesso dal Comitato di pilotaggio) ai singoli beneficiari già individuati.

Poiché potrebbe comunque essere necessario un provvedimento di riparto in caso di applicazione della procedura «a bando», è opportuno che il capitolo venga gestito mediante delega al Direttore regionale.

Gestione delle risorse finanziarie

Al fine di una ricognizione delle modalità di gestione delle risorse attribuite al Servizio dell'incentivazione turistica - tenuto conto della legge regionale n. 7/2000 e dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2002 - si elencano i relativi capitoli distinti per tipologia di gestione:

Elenco capitoli

Gestiti con delibera di Giunta regionale	*Delegati al Direttore regionale*	*Gestiti direttamente dal Direttore del Servizio in quanto beneficiario già definito*
8994 - 9348	9323 - 9341	8979 - 9010
9273 - 9274	8993 - 9429	9011 - 9012
9374 - 9205	9433 - 8954	9013 - 9014
9243	9247 - 9430	9026 - 8959
	9244 - 9040	8981 - 9259
	9262 - 9286	9271 - 9293
	9312 - 9316	9286 - 9326
	9324 - 9325	9370
	9239 - 9246	
	9268 - 9269	
	9282 - 9284	
	9313 - 9314	
	9357	

3. Direttive generali per l'applicazione della legge regionale 7/2000

Nell'ambito dei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti trovano applicazione, in via generale, gli articoli 34 e seguenti della legge regionale 7/2000. Per la rendicontazione della spesa si applicano gli articoli 41 seguenti della stessa legge regionale.

SERVIZIO DELLA PROMOZIONE E DELLA STATISTICA

Per quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale dell'11 dicembre 2001, n. 4252, in sede di riorganizzazione dell'assetto della Direzione regionale del commercio, turismo e terziario è stato istituito il Servizio della promozione e della statistica avente i seguenti compiti:

a) provvvede a coordinare e indirizzare le attività di promozione turistica, comprese quelle integrate, di enti pubblici e operatori privati;

b) effettua interventi finanziari a favore di Enti pubblici e privati operatori, questi ultimi inseriti in consorzi, per la commercializzazione dell'offerta turistica regionale;

c) attua le iniziative promozionali commissionate dalla Giunta regionale;

d) redige la Carta dei diritti del turista e attua iniziative finalizzate alla tutela del turista quale consumatore del prodotto turistico;

e) realizza piani e programmi promozionali e di commercializzazione, anche attraverso le Aziende di promozione turistica, i consorzi di operatori turistici, le società d'area e le società di promozione turistica, queste ultime a prevalente partecipazione pubblica;

f) cura l'elaborazione dei dati concernenti il movimento turistico.

Indirizzi generali

Come stabilito dall'articolo 172 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'Azienda regionale per la promozione turistica, istituita con legge regionale n. 26/1981 e successive modifiche, ha cessato la sua attività a decorrere dal 2 marzo 2003. La legge regionale n. 2/2002 ha introdotto una nuova organizzazione per rispondere meglio alle esigenze del turismo moderno.

L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia turistica ed in particolare la Direzione regionale interessata provvede tramite il Servizio della promozione e della statistica a coordinare le attività di promozione turistica degli operatori pubblici e privati del settore, individuati dalla normativa di disciplina organica del turismo, assumendo talora anche direttamente, le iniziative di promozione e di pubblicità turistica del territorio regionale mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di spesa, che consente di gestire le spese connesse all'attività istituzionale della Direzione mediante l'apertura di credito a favore di un funzionario delegato, come viene di seguito illustrato nei programmi specifici. In via provvisoria, con lo stesso strumento, come più ampiamente illustrato di seguito, si provvederà al pagamento di spese urgenti derivanti da impegni ex A.R.P.T.

E' prevista l'adozione di alcuni Regolamenti per l'attuazione di norme autorizzative di finanziamenti, quali ad esempio quelle relative all'articolo 7, comma 74 della legge finanziaria 2003 (iniziative commissionate) ed all'articolo 7, comma 77, della predetta finanziaria (costituzione del «fondo regionale per l'audiovisivo»).

Sono infine previsti gli interventi relativi al programma comunitario INTERREG III per quanto di pertinenza della promozione turistica.

Si prosegue di seguito ad indicare i contenuti specifici e le direttive concernenti le singole unità previsionali di base suddivise nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione della Regione.

E' da segnalare anche che dovranno essere effettuate le spese di cui al capitolo 9344 (partita di giro con il corrispondente capitolo 844 dell'entrata) concernenti le obbligazioni in essere della soppressa A.R.P.T. in base al conto consuntivo dell'esercizio 2002 e del periodo 1° gennaio - 2 marzo 2003.

Risorse

Le risorse sono quelle di cui alle seguenti unità previsionali di base suddivise nei rispettivi capitoli di bilancio di previsione della Regione, con l'indicazione sintetica delle rispettive denominazioni e degli stanziamenti:

14.3.64.1.498 Funzionamento temporaneo e attività dell'Azienda regionale per la promozione turistica.

2.2.64.1.42 Contributo alla Promotur per attività di assistenza tecnica

8962	Contributo straordinario alla Promotur S.p.A. per sviluppo Attività turistiche-sportive individuate con la F.I.S.I.	230.000,00

2.2.64.1.904 Progetti turistici transfrontalieri

8952	Contributo al Cosetur del Tarvsiano e di Sella Nevea per il progetto «Playing together»	100.000,00

3.4.64.1.2100 Promozione Universiadi 2003

8980	Contributo alla Promotur per Universiadi 2003	2.500.000,00

14.3.64.1.432 Funzionamento e attività dell'Azienda regionale per la promozione turistica

9200	Fondo di dotazione	43.000,00
9203	Mantenimento e gestione centro informazioni presso l'Aeroporto	134.283,79
9219	Incarico temporaneo di attività di promozion e pubblicità dell'immagine regionale	200.000,00

14.3.64.1.503 Contributi per manifestazioni di rilevanza turistica

9079	Oneri per la candidatura di Trieste all'Expo 2007, nonché per la promozione della stessa	600.000,00
9222	Contributi per le manifestazioni culturali di rilevanza turistica a Villa Manin e Sesto al Reghena	103.000,00
9224	Contributo per le giornate per la valorizzazione comparto agro-alimentare	51.000,00
9226	Contributo a «Mittelmoda international lab» per Promozione creatività giovanile nel settore moda	154.000,00

14.3.64.1.1300 Interventi di promozione turistica di parte corrente

8978	Finanziamento alle società sportive militanti nei campionati di rango più elevato	500.000,00
9196	Finanziamenti a soggetti terzi per manifestazioni di rilevanza turistica individuate dalla Giunta regionale	5.150.000,00
9198	Finanziamento all'Associazione «Film Commission»	154.000,00
9199	Finanziamenti per progetti mirati alla promozione dell'immagine della Regione e per l'incremento del movimento turistico	4.909.000,00
9207	Finanziamento alla «Film Commission» per la costituzione del «fondo regionale per l'audiovisivo»	300.000,00
9214	Contributi per azioni promozionali, istituzionali turistiche nei paesi dell'est europeo	154.000.00
9248	Finanziamenti annui alle A.I.A.T.	2.497.000,00

14.3.64.1.1301 Spese dirette per attività istituzionali

9188	Spese per acquisto di beni strumentali e di servizi	1.361.000,00
9254	Spese per la tutela del turista	25.000,00

14.3.64.1.1303 Finanziamento per l'attività di promozione turistica delle pro-loco e dei consorzi turistici

9241	Finanziamenti ai consorzi per gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica	464.000,00
9258	Contributo all'Associazione fra le pro-loco per promuovere l'attività delle Associazioni aderenti	1.100.000,00

14.3.64.1.1304 Incentivi per l'offerta turistica di parte corrente

9245	Incentivi all'Aeroporto Friuli Venezia Giulia per incremento voli in arrivo	100.000,00

14.3.64.1.1310 Contributi per potenziamento di eventi congressuali

9242	Contributi agli organizzatori di eventi congressuali	100.000,00

14.3.64.2.1302 Interventi di promozione turistica di parte capitale

9256	Partecipazione a Società d'area anche attraverso A.I.A.T.	77.000,00
9257	Partecipazione Comuni e Province a Consorzi turistici e a Società d'area	200.000,00

15.5.64.1.411 Attuazione di programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera 2000-2006

9355	Interventi di iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria 2000-2006	172.530,46

3.4.64.1.2100 Promozione Universiadi 2003

Capitolo 8980 (articolo 22, legge 166/2002 - articolo 8, comma 71, legge regionale n. 1/2003)

Contributo alla società a tal fine partecipata dall'Amministrazione regionale per l'organizzazione e la promozione delle Universiadi 2003. Trattasi di fondi statali che verranno utilizzati per sostenere gli oneri assunti dalla Promotur S.p.A. per la realizzazione delle iniziative connesse allo svolgimento delle Universiadi invernali «Tarvisio 2003», che non hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito dei finanziamenti relativi alle annualità precedenti e che riguardano per lo più iniziative realizzate tra il 2002 e il 2003.

14.3.64.1.498 Funzionamento e attività dell'A.R.P.T.

Capitolo 9203 (articolo 7, comma 79, legge regionale n. 4/2001)

Si conferma la tipologia di finanziamento indicata nella precedente deliberazione programmatoria n. 1712 del 23 maggio 2002, con la precisazione che a fronte della cessazione dell'attività dell'A.R.P.T. a decorrere dal 2 marzo 2003, la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario subentra nella posizione della stessa in ordine ai rapporti con il consorzio Promotrieste, al fine del mantenimento - disciplinato da apposita convenzione - del Centro di informazioni presso l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Capitolo 9219 (articolo 7, comma 75, legge regionale n. 4/2001)

A fronte della cessazione dell'attività dell'A.R.P.T., a decorrere dal 2 marzo 2003, le iniziative di promozione turistica e pubblicità dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia, rientrano nella regia regionale. I fondi stanziati nel presente capitolo sono destinati alle iniziative, assunte dalla cessata A.R.P.T., già programmate ed approvate.

14.3.64.1.503 Contributi per manifestazioni di rilevanza turistica

Capitolo 9079 (articolo 8, comma 60, legge regionale n. 3/2002)

La società consortile «Trieste Expo Challenge 2007», costituitasi, senza fini di lucro, tra la C.C.I.A.A. di Trieste, la Provincia ed il Comune di Trieste, riconosciuta dalla Giunta regionale quale soggetto idoneo a presentare la candidatura di Trieste all'Expo 2007, ora slittata al 2008, per accedere al finanziamento previsto presenta apposita istanza entro il 30 giugno 2003, corredata dal programma delle iniziative da realizzare e dal relativo preventivo di spesa; successivamente, entro i termini stabiliti con decreto di concessione dei fondi, il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa ammessa e sostenuta.

Appare opportuno sottolineare che il contributo dovrà essere necessariamente erogato con una anticipazione al 98% (e così anche quello afferente al 2002), per garantire liquidità alla società consortile.

Capitolo 9222 (articolo 6 comma 165, della legge regionale n. 2/2000)

La suddivisione del finanziamento previsto fra le Province di Udine e Pordenone per la realizzazione di manifestazioni culturali a Villa Manin e Sesto al Reghena avverrà in misura proporzionale ai preventivi di spesa presentati al netto delle entrate e dei proventi diversi.

Capitolo 9224 (articolo 6, commi 162-164, della legge regionale n. 2/2000)

Le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsto a favore del Comitato promotore per le giornate dell'agricoltura, pesca e forestazione della Provincia di Trieste - evidenziato che si tratta di una manifestazione a cadenza biennale - sono le seguenti:

a) presentazione della domanda entro il 30 aprile dell'anno in corso corredata da:
   - un programma delle manifestazioni con preventivo di spesa;
   - l'indicazione di eventuali altro fonti di finanziamento;

b) contestualmente alla concessione - che non potrà eccedere il 99% della spesa ammissibile - potrà es-

sere erogata una quota di contributo quale misura al massimo non eccedente il 90% dello stesso. Il saldo verrà disposto ad avvenuta presentazione, e relativa verifica della documentazione prevista a titolo di rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000;

c) tra le spese ammissibili a contributo, nella considerazione che il soggetto beneficiario è un Comitato promotore senza fini di lucro (e senza partita I.V.A., motivo per il quale anche questa importa resta un costo di gestione), potranno essere comprese:
   - rimborso spese forfettario per presidente e membri comitato promotore;
   - spese di organizzazione comprese quelle per rapporti collaborativi, di consulenza e di promozione;
   - spese propedeutiche alla manifestazione, comprese quelle di rappresentanza, nonché spese eventualmente sostenute nel corso dei primi mesi del 2004, purchè legate all'organizzazione dell'evento e ai suoi sviluppi.

Capitolo 9226 (articolo 6, comma 168, legge regionale n. 2/2000)

Come per le annualità precedenti anche per l'anno in corso è previsto il contributo a favore dell'Associazione «Mittelmoda international lab» per incentivare e promuovere iniziative di creatività giovanile internazionale nel settore della moda, del tessile e dell'abbigliamento.

La domanda di contributo deve essere corredata dal programma delle iniziative da realizzare e dal relativo preventivo delle spese.

In sede di concessione del contributo medesimo può essere disposta l'erogazione anticipata di una quota sino ad un massimo del 70% del contributo concesso.

La rendicontazione della spesa a carico del soggetto beneficiario segue le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

14.3.64.1.1300 Interventi di promozione turistica di parte corrente

Capitolo 8978 (articolo 8, comma 63, legge regionale 3/2002)

Sono stati determinati con il regolamento di cui al D.P.Reg. 0209/2002 i criteri per la concessione dei finanziamenti per l'attività istituzionale delle società sportive regionali che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati nazionali italiani di rango più elevato nell'ambito di Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I. I finanziamenti vengono erogati tramite il Comitato regionale del C.O.N.I., che provvede a ricevere e verificare la rendicontazione delle spese da parte delle società sportive, trasmettendo poi alla Direzione regionale del commercio, turismo e terziario la predetta documentazione resa ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

Il Comitato regionale del C.O.N.I. provvede in via collaborativa all'individuazione dei requisiti delle società sportive interessate e dell'attività istituzionale (ad es. promozione dello sport giovanile) meritevole di sostegno.

Le medesime procedure del 2002 verranno seguite anche nel 2003, fermo restando che l'effettiva ripartizione dei contributi non potrà essere fatta che nella seconda parte dell'anno, ad avvenuta conclusione della maggior parte dei campionati federali.

Capitolo 9196 (articolo 7, comma 74, legge regionale n. 1/2003)

Trattasi di finanziamenti previsti per incentivare la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi rilevanza turistica a favore del territorio del Friuli Venezia Giulia.

Sono di fatto, anche se con qualche correzione, la riproposizione delle cosiddette «iniziative commissionate» che venivano gestite dalla soppressa A.R.P.T. ed ora transitano nelle competenze del Servizio della promozione e della statistica.

Dette iniziative, anche intersettoriali, ma comunque a valenza turistica, vengono individuate con deliberazione della Giunta regionale che ne approva il programma, indicando priorità e misura di assegnazione dei finanziamenti concessi.

Le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti predetti sono disciplinate con apposito Regolamento.

Capitolo 9198 (articolo 7, comma 82, della legge regionale n.4/2001)

Il finanziamento all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno delle attività dirette alla realizzazione di films nella regione, viene concesso ed erogato per le iniziative realizzate nel corso dell'anno. Il finanziamento può essere erogato per il 50% contestualmente alla concessione e per la parte restante a fronte delle iniziative proposte ed adottate nel corso dell'anno 2002, fino all'esaurimento dello stanziamento dei fondi.

Capitolo 9199 (articolo 6, comma 137, della legge regionale n. 2/2000)

I fondi stanziati al presente capitolo sono destinati a incentivare soggetti sia pubblici sia privati a realizzare progetti mirati alla promozione dell'immagine del territorio del Friuli Venezia Giulia quindi all'incremento del movimento turistico. Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002 di riforma del settore del turismo, sono stati individuati nuovi soggetti ed operatori assieme alla Regione stessa, quali protagonisti della

promozione ed altresì della commercializzazione dell'offerta.

Anche le A.I.A.T. subentrate alle ex A.P.T. potranno promuovere iniziative promozionali nell'ambito locale di propria competenza.

Si conferma che possono essere finanziate le iniziative mirate alla promozione dell'immagine della Regione da parte di imprese secondo il regime «de minimis» nel rispetto quindi del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e sostenuta. Le iniziative promosse da Associazioni e Comitati senza fine di lucro possono essere finanziate fino al 99% della spesa.

Al riguardo si indicano i finanziamenti previsti per le iniziative considerate, in via prioritaria, di maggior rilievo, ai fini dell'ammissibilità a contributo:

a) finanziamenti a favore di manifestazioni di forte attrazione internazionale, nazionale e regionale;

b) sponsorizzazioni dirette alla promozione dell'immagine regionale o di attività connesse con l'offerta turistica regionale;

c) finanziamenti per il sostegno di iniziative dirette alla promozione di località e comprensori di interesse regionale;

d) finanziamento di altre manifestazioni e iniziative di promozione, propaganda, pubblicità e divulgazione.

Appare opportuno sottolineare che, alla luce anche di quanto emerso in sede di 1a Conferenza regionale del turismo, i finanziamenti a favore dei Consorzi e delle Società d'area (questi ultimi per il tramite delle AIAT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2002 potranno essere effettuate soltanto a favore di programmi che, accanto alle attività promozionali, prevedono congrue attività di commercializzazione reale (pari almeno al 25% del programma).

Capitolo 9207 (articolo 7, comma 77, legge regionale 1/2003)

Finanziamenti all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per la costituzione di un fondo regionale per l'audiovisivo al quale possono accedere le società di produzione audiovisiva, comunitarie ed extracomunitarie legalmente e fiscalmente costituite. I criteri e le modalità di assegnazione del fondo vengono stabiliti nel modo seguente.

Il Fondo viene così suddiviso:

a) un contributo annuo da 70.000 euro, destinato a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle sette settimane di riprese;

b) due contributi annui da 40.000 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle cinque settimane di riprese;

c) quattro contributi annui da 20.000 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore alle tre settimane di riprese;

d) tre contributi annui da 5.000 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale superiore a una settimana di riprese;

e) cinque contributi annui da 1.000 euro, destinati a produzioni con permanenza sul territorio regionale inferiore a una settimana di riprese.

   * per «settimana di riprese» si intende un periodo di sei giorni di riprese

   ** ogni contributo si intende relativo ad un solo film

I requisiti richiesti per l'ammissione al fondo sono:

1. l'impiego di un minimo di:
   - 12 professionisti residenti in Friuli Venezia Giulia per l'intera durata della produzione sul territorio (attori, figurazioni e comparse esclusi) - per tutti i beneficiari di contributo di cui alle lettere a), b) del precedente paragrafo e per i beneficiari di contributo ex lettere d) ed e) se produzioni di cinema o fiction;
   - 5 professionisti residenti in Friuli Venezia Giulia per l'intera durata della produzione sul territorio (attori, figurazioni e comparse esclusi) - per gli altri beneficiari di contributo ex lettera d);
   - 2 professionisti residenti in Friuli Venezia Giulia per l'intera durata della produzione sul territorio (attori, figurazioni e comparse esclusi) - per gli altri beneficiari di contributo ex lettera e).
2. Le riprese sul territorio del Friuli Venezia Giulia dovranno ammontare almeno al 70% del totale delle riprese in esterno del film montato e almeno al 50% delle riprese totali del film montato. Sono esenti da questo obbligo i beneficiari di contributo ex precedenti lettere d) ed e). Per i film seriali con più di due puntate ci si riserva di stabilire caso per caso l'ammontare percentuale richiesto come condizione per la concessione del contributo.
3. L'inizio delle riprese deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene richiesto il contributo.
4. Menzione nei titoli di testa (solo se produzioni di cinema beneficiarie di contributo ex lettera a), b) e c) della dicitura «in collaborazione con la Friuli Venezia Giulia Film Commission» e i primi ringraziamenti nei titoli di coda (per tutte le produzioni, ed

in ogni singola puntata nei film seriali) alla «Friuli Venezia Giulia Film Commission» e alla «Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» (su richiesta corredati da logo).
Menzione su tutta la pubblicità del film (cartellonistica, locandine, web, ecc.) della dicitura «in collaborazione con la Friuli Venezia Giulia Film Commission».

5. Partecipazione a una conferenza stampa durante il periodo delle riprese, da tenersi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, con la presenza da un lato del regista e degli interpreti principali, e dall'altro dell'Assessore regionale al turismo o di un suo delegato e del Presidente della Friuli Venezia Giulia Film Commission o di suo delegato. Non sono ammesse selezioni o esclusioni di rappresentanti dei media. Sull'orario stabilito non sono ammessi ritardi che superino i trenta minuti.
6. Concessione a titolo gratuito alla Friuli Venezia Giulia Film Commission dei diritti di almeno cinque foto di scena a scelta della Friuli Venezia Giulia Film Commission. Inoltre concessione di un permesso a operatore delegato dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission di scattare foto di scena e di effettuare riprese del backstage durante almeno una giornata di riprese.
7. Concessione a titolo gratuito, anche a scopo di proiezione sul territorio regionale Friuli Venezia Giulia senza fini di lucro, alla Friuli Venezia Giulia Film Commission, entro 30 giorni dalla messa in onda o dall'uscita in sala, di 2 copie VHS alta qualità del film montato e di 1 copia Beta alta qualità del film montato.
8. Autorizzazione a un rappresentante della Friuli Venezia Giulia Film Commission di presenziare sul set in tempi e modi stabiliti.
9. Concessione a titolo gratuito di una copia della rassegna stampa, di una copia del press book del film e di due copie della locandina del film, qualora esistente.
10. Organizzazione di anteprima del film (solo se produzioni di cinema beneficiarie di contributo ex punti a), b), e) sul territorio regionale Friuli Venezia Giulia e/o, anche in caso di partecipazione del film a festival nazionali ed internazionali, coinvolgimento della Friuli Venezia Giulia Film Commission nelle conferenze stampa di presentazione (per tutte le produzioni).

Tempi e modalità della domanda

La domanda di contributo dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A/R, alla Friuli Venezia Giulia Film Commission almeno 45 giorni prima della data prevista per l'inizio delle riprese per i richiedenti di contributo ex precedenti lettere a), b) c), e almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio delle riprese per i richiedenti di contributo ex precedenti lettere d), e).

La domanda va inoltrata congiuntamente alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, e alla Friuli Venezia Giulia Film Commission, a mezzo moduli forniti da quest'ultimo ente. L'ammissione non sarà garantita né da considerarsi ottenuta, fino al momento della eventuale relativa notifica scritta.

Alla sola domanda inoltrata alla Friuli Venezia Giulia Film Commission dovranno essere allegati:

1. Soggetto del film in doppia copia.
2. Sceneggiatura del film in doppia copia all'ultima stesura disponibile.
3. Curriculum della Società di produzione in doppia copia, completo di dati anagrafici e fiscali della Società e dei suoi legali rappresentanti.
4. Curriculum del regista in doppia copia.
5. Curriculum degli interpreti principali in doppia copia.
6. Ove esistenti, accordo o contratto di distribuzione o di messa in onda in doppia copia.

Dietro richiesta della Friuli Film Commission, il richiedente fornirà di volta in volta documentazione supplementare, entro termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Tempi e modalità di approvazione del contributo

L'approvazione del contributo verrà notificata alla Società di produzione, a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda per i richiedenti di contributo ex lettere a), b), c), e non oltre 10 giorni per i richiedenti di contributo ex lettere d), e), In caso di mancata approvazione, nessuna notifica sarà dovuta.

Per concessioni di contributo ex lettere a), c), è competente una Commissione composta dall'Assessore regionale al commercio, turismo e terziario, dal Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e dal Presidente della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Per concessione di contributo ex lettere d), e), è competente una Commissione composta dal Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, dal Direttore del servizio della promozione e della statistica e dal Presidente della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Le domande verranno valutate sulla base delle informazioni fornite e, se convenuta, l'approvazione sarà soggetta alla veridicità delle informazioni fornite.

Tempi e modalità di erogazione

Il contributo viene erogato in tre fasi:

1. Acconto pari al 30% del contributo entro 30 giorni dal giorno di inizio delle riprese.
2. Secondo acconto pari al 50% entro 30 giorni dal momento della presentazione della rendicontazione.
3. Saldo pari al 20% entro 30 giorni dal momento della messa in onda o uscita in sala del prodotto finito.

I due acconti ex punti n. 1 e n. 2 potranno essere concessi esclusivamente dietro preventiva presentazione di una fideiussione che garantisca l'Ente erogatore dell'effettivo verificarsi di tutte le condizioni previste nonché dell'effettiva messa in onda od uscita in sala del prodotto finito.

Nessuna erogazione potrà comunque essere concessa prima del 30 aprile dell'anno in cui viene richiesto il contributo, ed in ogni caso non prima dell'emissione del mandato da parte della Ragioneria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Il beneficiario del finanziamento ha l'obbligo di fornire alla Friuli Venezia Giulia film commission la rendicontazione entro 30 giorni dall'ultimo giorno di riprese, tramite documenti di spesa originali e quietanzati con timbro e firma del fornitore del bene o servizio, di una spesa sul territorio regionale Friuli Venezia Giulia pari al 300% del contributo per produzioni di cinema o fiction, 150% del contributo per altro tipo di produzioni. Al riguardo, la Friuli Venezia Giulia film commission, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, è tenuta a presentare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'elenco analitico della documentazione della spesa ed una dichiarazione del legale rappresentante attestante lo svolgimento delle iniziative finanziate secondo le direttive stabilite.

Capitolo 9214 (articolo 12, comma 20, legge regionale n. 25/1999)

Come negli anni precedenti i fondi vengono utilizzati per assicurare la prosecuzione dell'attività di promozione del territorio del Friuli Venezia Giulia nei paesi dell'est, con priorità già individuate per la Russia e la Romania.

Per accedere al finanziamento, il soggetto incaricato a realizzare la predetta attività deve presentare relativa domanda corredata dal programma dell'attività da svolgere e dal preventivo delle spese. Nei termini stabiliti con decreto di concessione del finanziamento de quo, il predetto soggetto è tenuto a rendicontare la spesa mediante la fatturazione delle spese sostenute, l'elenco delle voci di spesa sostenuta e relativo importo, una relazione esaustiva sull'attività svolta ed i risultati conseguiti.

Capitolo 9248 (articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 2/2002)

Come previsto dalla norma autorizzativa di spesa, in sede di ripartizione fra le A.I.A.A.T dei finanziamenti previsti per l'attività istituzionale si tiene conto dei bilanci di previsione delle stesse.

14.3.64.1.1301 Spese dirette per attività istituzionali

Capitolo 9188 (articolo 174, comma 1, legge regionale n. 2/2002)

Per le finalità della presente norma è autorizzata l'apertura di credito a favore del funzionario delegato, dipendente della Direzione regionale commercio turismo e terziario, nei limiti determinati dal regolamento di cui al D.P.Reg.

E' previsto - tra l'altro - l'utilizzo di tali fondi per le spese dirette per iniziative pubblicitarie e promozionali del territorio regionale.

In via provvisoria, in attesa della definizione delle entrate e uscite ex A.R.P.T., su questo capitolo dovranno necessariamente gravare i pagamenti delle obbligazioni nascenti da contratti preesistenti della stessa A.R.P.T.

Sullo stesso capitolo graveranno anche le spese per le iniziative promozionali turistiche regionali, ivi compreso il rapporto con l'Agenzia AIPEM, ripreso rispetto al contratto scaduto il 31 dicembre 2002 con l'A.R.P.T.

Capitolo 9254 (articolo 3, comma 1, legge regionale 2/2002)

Come stabilito dalla norma verranno attuate iniziative a tutela del turista durante il soggiorno nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia anche mediante la collaborazione con le A.I.A.T., attenendosi altresì alle disposizioni statali in materia.

14.3.64.1.1303 Finanziamenti per l'attività di promozionale turistica delle pro - loco e dei consorzi turistici

Capitolo 9241 (articolo 37, comma 1, legge regionale 2/2002)

Sono previsti finanziamenti a favore dei Consorzi turistici, aventi i requisiti indicati nella norma stessa per sostenere la realizzazione di programmi di promozione unitamente alla commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale. L'obiettivo principale è quello di incentivare i consorzi predetti in particolare alla «commercializzazione» del prodotto turistico al fine di conquistare quote di mercato; la promozione rappresenta il supporto efficace della commercializzazione e, pertanto, non vengono finanziate attraverso

questo canale finanziario iniziative promozionali se non unitamente a interventi di commercializzazione, di cui esse sono strumentali.

Un tanto è stato peraltro rappresentato in occasione dei lavori della prima Conferenza regionale del turismo, prevista dall'articolo 8 della legge regionale 2/2002, per l'organizzazione ed il funzionamento del settore fieristico e svoltasi a dicembre 2002 a Villa Manin.

Le domande di finanziamento vanno presentate annualmente alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario entro il 30 aprile e devono essere corredate da una relazione esaustiva del programma di attività di promozione e commercializzazione turistica per l'anno in corso e da un preventivo dettagliato delle spese.

Contestualmente alla concessione del finanziamento che non potrà superare l'80% della spesa ammessa, potrà essere erogato un anticipo fino ad un massimo dell'80% del finanziamento stabilito.

A fronte della rendicontazione che dovrà essere fornita dal Consorzio beneficiario per attestare la spesa sostenuta e la realizzazione del programma approvato, si procederà alla erogazione definitiva del finanziamento concesso.

Al fine di quanto sopra, l'Amministrazione regionale e le A.I.A.T. possono stipulare convenzioni con i Consorzi turistici; in alternativa, l'Amministrazione regionale può procedere mediante l'adozione di apposite deliberazioni della Giunta regionale, con cui provvedere all'approvazione dei programmi di promozione e commercializzazione, individuando priorità, modalità ed entità dei finanziamenti da concedere.

14.3.64.1.1310 Contributo per potenziamento di eventi congressuali

Capitolo 9242 (articolo 111, comma 1, legge regionale n. 2/2002).

Prosegue l'attività contributiva finalizzata ad incentivare l'attività congressuale, che comporti, tra l'altro, il pernottamento dei partecipanti per almeno due notti consecutive in strutture ricettive della Regione.

I contributi in argomento vengono concessi secondo le regole del regime «de minimis».

14.3.64.2.1302 Interventi di promozione turistica di parte capitale

Capitolo 9257 (articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale n. 2/2002)

Possono essere concessi finanziamenti ai Comuni ed alle Province per la partecipazione degli stessi a Società d'area, ai Consorzi turistici aventi i requisiti indicati dal comma 4 della norma in argomento, intendendo per «partecipazione» il conferimento di quote nel capitale sociale; è altresì ammissibile a finanziamento la quota iniziale di adesione ma non le quote associative di partecipazione annuale.

Capitolo 9258 (articolo 31, comma 1, legge regionale 2/2002)

Contributo annuo all'Associazione fra le Pro-loco finalizzato ad incentivare e sostenere l'attività di promozione delle associazioni Pro-loco iscritte all'albo.

L'Associazione fra le Pro-loco presenta la domanda di contributo entro l'1 marzo di ogni anno, corredata dal programma dettagliato dell'attività promozionale e dal relativo preventivo delle spese. La concessione del contributo è adottata con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, termine che viene sospeso a fronte di esigenze di istruttoria della pratica stessa.

L'entità del contributo viene rapportata alla capienza finanziaria del relativo capitolo di spesa del bilancio regionale; contestualmente alla concessione può essere erogato un anticipo nella misura massima del 90% dell'importo del contributo. La rendicontazione della spesa, adeguatamente documentata, ai sensi della legge regionale 7/2000, viene prioritariamente verificata dall'Associazione fra le Pro-loco, che provvede poi all'inoltro alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario per i successivi adempimenti di competenza.

*15.5.64.1.411 Attuazione di programmi comunitari di cooperazione trasfrontaliera periodo 2000-2006_*

Capitolo 9355 (articolo 20, comma 1, lettera 4, Regolamento C.E.E. n. 1260/1999)

Trattasi del programma comunitario INTERREG III Italia-Austria, per il quale si è dato l'avvio alle azioni a regia regionale che si estrinsecano in progetti affidati o da affidare alle A.I.A.T. della Carnia e del Tarvisiano relativi alla promozione turistica in collaborazione con i partners austriaci.

Nota: Ai fini ricognitivi sono stati indicati tutti i capitoli e relativi stanziamenti del Programma. Per alcuni capitoli non è tuttavia necessario procedere all'individuazione di criteri e priorità, in quanto la relativa norma ha già individuato il soggetto beneficiario, l'oggetto dell'intervento e l'entità del finanziamento: detti capitoli sono il n. 9256, n. 8952, n. 8962, n. 8958 e n. 9245.

Vengono effettuate con deliberazioni della Giunta regionale le assegnazioni dei contributi relative ai seguenti capitoli:

9079, 8978, 9196, 9199, 9214, 9254, 9241, 9242, 9256, 9257.

Gestione delle risorse finanziarie

Al fine di una ricognizione delle modalità di gestione delle risorse attribuite al Servizio della Promozione e della Statistica si elencano i relativi capitoli distinti per tipologia di gestione:

Elenco capitoli

Gestiti con delibera di Giunta regionale	*Delegati al Direttore regionale*	*Gestiti direttamente dal Direttore del Servizio in quanto beneficiario già definito*
9079 - 8978	8962 - 8952	8980 - 9224
9196 - 9199	9203 - 9219	9226 - 9198
9214 - 9254	9222 - 9207	
9241 - 9242	9248 - 9188	
9256 - 9257	9258 - 9355	
	9245 - 9200	

SERVIZIO DELLA PROMOZIONE E DELLA STATISTICA

Capitolo 8962 - articolo 7, comma 3, legge regionale 4/2001

Capitolo 8952 - articolo 12, comma 13, legge regionale 25/1999

Capitolo 8980 - articolo 22, legge 166/2002 - articolo 8, comma 71, legge regionale Fin. 2003

Capitolo 9200 - articolo 12, comma primo, lettera a), legge regionale 26/1981

Capitolo 9203 - articolo 7, comma 79, legge regionale 4/2001

Capitolo 9219 - articolo 7, comma 75, legge regionale 4/2001

Capitolo 9079 - articolo 8, comma 60, legge regionale 3/2002

Capitolo 9222 - articolo 6, comma 165, legge regionale 2/2000

Capitolo 9224 - articolo 6, comma 162, legge regionale 2/2000

Capitolo 9226 - articolo 6, comma 168, legge regionale 2/2000

Capitolo 8978 - articolo 8, comma 63, legge regionale 3/2002

Capitolo 9196 - articolo 7, comma 74, legge regionale Fin. 2003

Capitolo 9198 - articolo 7, comma 82, legge regionale 4/2001

Capitolo 9199 - articolo 6, comma 137, legge regionale 2/2000

Capitolo 9207 - articolo 7, comma 77, legge regionale Fin. 2003

Capitolo 9214 - articolo 12, comma 20, legge regionale 25/1999

Capitolo 9248 - articolo 18, comma 1, legge regionale 2/2002

Capitolo 9188 - articolo 174, comma 1, legge regionale 2/2002

Capitolo 9254 - articolo 3, comma 1, legge regionale 2/2002

Capitolo 9241 - articolo 37, comma 1, legge regionale 2/2002

Capitolo 9258 - articolo 31, comma 1, legge regionale 2/2002

Capitolo 9245 - articolo 54, comma 2, legge regionale 2/2002

Capitolo 9343 - articolo 172, comma 7, legge regionale 2/2002

Capitolo 9242 - articolo 111, comma 1, legge regionale 2/2002

Capitolo 9256 - articolo 7, comma 1, legge regionale 2/2002

Capitolo 9257 - articolo 7, commi 3 e 4, legge regionale 2/2002

Capitolo 9355 - articolo 20, comma 1, lettera A) reg. Cee 1260/1999

SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Strutturazione organizzativa e funzionale.

La recente adozione dei provvedimenti di riordino dei comparti del commercio e del turismo e la stessa obbiettiva necessità di dare concreta attuazione al settore terziario e dei servizi impongono una generale rivisitazione della struttura operativa e funzionale della Direzione regionale competente.

L'attuale periodo è propizio anche tenendo conto delle intervenute modifiche strutturali volute dalla legge regionale 2/2002 che ha comportato la ristrutturazione delle preesistenti AA.P.T. - ora denominate

AA.I. A.T. - con, in particolare, l'assorbimento del personale delle stesse citate all'interno del ruolo unico regionale cui si è aggiunta, di recente, la soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica.

Oggi, tenuto conto degli intervenuti collocamenti in quiescenza e dei trasferimento ad altre sedi di servizio, il personale in carico alle citate strutture è di 65 unità destinate a:

- attività istituzionali delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica della Regione ora in attività in n. di 6 cui si sommeranno n. 3 di nuova istituzione previste dalla disciplina organica del turismo cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2,
- attività e funzioni operative già svolte dalla soppressa Azienda regionale per la promozione turistica e ora poste in capo alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Le nuove competenze in capo alla Direzione, in particolare quelle collegate al settore del terziario e servizi si aggiungono alla situazione di cui sopra e da queste esigenze muove il proposto organigramma funzionale illustrato di seguito.

La struttura delle Direzione è articolata in quattro Servizi - come da deliberazione della Giunta regionale n. 4252/2001 - cui si aggiungono 5 Strutture stabili (n. 3 per lo svolgimento delle funzioni della cessata Azienda regionale per la promozione turistica - marketing operativo, livello di inquadramento D5, attività editoriali e media, livello di inquadramento D8 e contabile amministrativa, livello di inquadramento D2 - e n. 2 riferite a attività proprie della Direzione - ispettivo e contabile per gli adempimenti di cui alla legge 7/2000, livello di inquadramento D5 e progetti speciali, livello di inquadramento D8) tutte dirette dipendenti della Direzione e collegate sul piano operativo e funzionale con i quattro Servizi della stessa.

Ancora è prevista la funzionalità di 3 unità operative generali - reception e info (front office, telefono, web e servizi informativi connessi), affari generali (protocollo e gestione del personale della Direzione e AIAT), legislativo legale (consulenze generali e contenzioso interno) - a supporto e qualificazione della operatività della Direzione e dei suoi quattro Servizi.

I Servizi nei quali è articolata la Direzione svolgono - in struttura orizzontale e alle dirette dipendenze della Direzione regionale - le funzioni cui alla citata deliberazione 4252/2001 della Giunta regionale e sono, tra di loro, collegati per le opportune interazioni operative.

Siffatto organigramma funzionale tiene conto delle risorse umane disponibili, necessariamente da integrarsi per la copertura delle funzioni in esso previste, con la previsione anche di delegare, in tele-lavoro o in altre forme di operatività esterna, talune competenze agli uffici periferici e/o alle stesse Agenzie di informazione e accoglienza turistica con obiettivo l'utilizzo al meglio delle professionalità esistenti evitando, così, di disperdere risorse umane talvolta altamente specializzate.

La Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario opera presso gli uffici di viale Miramare, 19 in una struttura inadeguata per gli scarsi spazi disponibili e nella sede della cessata Azienda regionale per la promozione turistica in via Rossini, 6 a Trieste.

Nelle more della istituzione delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica di Gorizia, Udine e Pordenone gli uffici ex UDA svolgono anche attività di informazione e di accoglienza al turista come fin qui svolto alle dipendenze della cessata ARPT nelle sedi distaccate della stessa.

Le Agenzie di informazione e accoglienza turistica subentrate alle già Aziende di promozione turistica operano nei siti e nelle località in cui operavano le stesse con complessivi n. 26 uffici aperti al pubblico in parte gestiti direttamente dalle AAIAT in parte in collaborazione con le Associazioni pro-loco.

E' fortemente sentita l'esigenza di riconvertire il personale AAIAT e UUDA alle nuove funzioni previste dalla riforma di settore e per questo sono già stati programmati appositi corsi di formazione.

Al Servizio, attualmente in fase di strutturazione operativa e funzionale, giusta la deliberazione della Giunta regionale n. 4252 di data 11 dicembre 2001, sono poste in capo le seguenti funzioni:

a) cura il coordinamento con soggetti di diritto pubblico e di diritto privato per l'applicazione della normativa comunitario, statale e regionale;

b) effettua attività di consulenza nelle materie di competenza a favore degli Enti pubblici e delle associazioni di operatori privati;

c) cura l'elaborazione degli atti amministrativi concernenti attività diverse da quelle di finanziamento;

d) attua, previo incarico della Giunta regionale, l'esercizio del controllo sostitutivo nei confronti degli Enti funzionali della Regione operanti nel settore del turismo;

e) cura la trattazione delle questioni legate alla normativa e alle modifiche della normativa dei settori di competenza;

f) collabora con le competenti strutture regionali alla trattazione delle questioni legate al contenzioso amministrativo;

g) elabora i dati concernenti, per quanto di competenza, il bilancio regionale;

h) svolge le attività di controllo e vigilanza sugli Enti feristici, sulle Aziende di promozione turistica e su-

gli altri soggetti individuati dalle leggi statali e regionali.

Allo stato queste funzioni si esplicitano, sul piano operativo funzionale, in particolare nelle seguenti attività:

- coordinamento, controllo e vigilanza delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica cui all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
- controllo sostitutivo nei confronti degli enti funzionali della regione operanti nel settore turistico;
- supporto di consulenza e organizzazione alle Società di promozione turistica e Società d'area di cui, rispettivamente, all'articolo 7 e agli articoli 37 e 37 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
- consulenza e sostegno a Comuni e Provincie per le attività collegate alla disciplina organica del turismo in specie per quanto riferito alla loro partecipazione a società di promozione turistica e d'area, alla attività di promozione turistica e di commercializzazione del prodotto turistico di interesse regionale in ambito locale ed alla istituzione di uffici IAT;
- attività di consulenza in favore delle Associazioni pro-loco operanti in Regione;
- collabora con gli attuatori individuati nell'ambito delle iniziative, a titolarità e a regia regionale, alla realizzazione di progetti comunitari in particolare rientranti nel programma INTERREG;
- collabora alla individuazione e alla pianificazione della struttura organizzativa, funzionale e operativa della Direzione del commercio, turismo e terziario e della sua struttura periferica: le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le strutture operative, centrali e periferiche, della cessata Azienda regionale per la promozione turistica.

La ristrutturazione operativa di questo e degli altri servizi facenti capo alla Direzione, rientra nel programma per la generale revisione ed adattamento alla rinnovata azione posta in capo alla stessa, ai fini della sua strutturazione operativa e funzionale.

L'organigramma funzionale conseguente è illustrato nell'apposito elaborato allegato in altra parte della presente.

Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario

Gestione delle risorse della Direzione regionale commercio turismo e terziario

Al fine di una ricognizione delle modalità di gestione delle risorse attribuite alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario si elencano i relativi capitoli distinti per tipologia di gestione:

Elenco capitoli

Gestiti con delibera di Giunta regionale	*Delegati al Direttore regionale*	*Gestiti direttamente dal Direttore del Servizio in quanto beneficiario già definito*
8994-9348	8990-9050	9081-9082
9273-9274	9051-9080	9097-9098
9374-9205	9102-9125	9099-9104
9243-9079	9139-9130	9105-9112
8978-9196	9132-9151	9113-9116
9199-9214	9154-9146	9133-9321
9254-9241	9005-9006	9322-9320
9242-9256	9323-9341	8979-9010
9257	8993-9429	9011-9012
	9433-8954	9013-9014
	9247-9430	9026-8959
	9244-9040	8981-9259
	9262-9286	9271-9293
	9312-9316	9296-9326
	9324-9325	9370-8980
	9239-9246	9224-9226
	9268-9269	9198
	9282-9284	
	9313-9314	
	9357-8962	
	8952-9203	
	9219-9222	
	9207-9248	
	9188-9258	
	9355-9245	
	9200	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2003, n. 2078. (Estratto).

Comune di San Daniele del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 84 del 17 dicembre 2002, di approvazione della variante n. 43 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3384 del 4 ottobre 2002 in merito alla variante n. 43 al Piano regolatore generale del Comune di San Daniele del Friuli, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 84 del 17 dicembre 2002;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 84 del 17 dicembre 2002, di approvazione della variante n. 43 al Piano regolatore generale del comune di San Daniele del Friuli;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Cancellazione di 3 Società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 3 luglio 2003, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Cooperativa Sociale La Fraternità del Cedis Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone;

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa Edilizia Sottomonte - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Abit Livenza - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Sacile.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Cooperativa Sociale La Fraternità del Cedis Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone.

Iscrizione di 11 Società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 3 luglio 2003, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Isolstar - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
2. «Idro Termo Service - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Monfalcone;
3. «Prestora Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Zoppola;
4. «Anthes Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
5. «CZ Elettro Impianti Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Santa Maria la Longa;
6. «Gamspitz Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Paluzza;
7. «Effegi Pose Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casarsa della Delizia;
8. «Il Guscio Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione miste:

1 «Olmis - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Osoppo;

2. «Consorzio Trieste Europa - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Il Guscio Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
2. «Pensiero Bambino Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus» con sede in Artegna.

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato ripartimentale delle foreste
TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di acquisizione dei sedimi. F.I.O. 1983 sub 2 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Dubula» in Comune di Preone.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

C.C. di Preone

Periodo di occupazione: dal 15 giugno 1984 al 25 maggio 1987 per complessivi 36 mesi

1. Candotti Paolo fu Antonio, nato a Preone il 2 marzo 1902, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 182
Qualità: prato di mq. 234
Superficie da acquisire di mq. 234

Valore stimato del sedime euro 257,40

2. Mecchia Ito, nato a Preone il 20 dicembre 1915, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 15, mapp. 178
Qualità: prato di mq. 33
Superficie da acquisire di mq. 33

Valore stimato del sedime euro 36,30

3. Cortiula Paolo, nato a Tolmezzo l'1 ottobre 1953, proprietà 1/1.

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 170
Qualità: prato di mq. 172
Foglio 15, mapp. 173
Qualità: prato di mq. 140
Superficie da acquisire di mq. 312

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 172

Qualità: bosco misto di mq. 698
Foglio 14, mapp. 175
Qualità: bosco misto di mq. 134
Superficie da acquisire di mq. 832
Valore stimato del sedime euro 1.029,60

4. Candotti Elio Luigi, nato a Preone il 27 agosto 1912, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 177
Qualità: bosco misto di mq. 36
Foglio 15, mapp. 184
Qualità: bosco misto di mq. 73
Superficie da acquisire di mq. 109

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 178
Qualità: prato di mq. 308
Foglio 15, mapp. 171
Qualità: prato di mq. 125
Foglio 15, mapp. 179
Qualità: prato di mq. 180
Foglio 15, mapp. 181
Qualità: prato di mq. 136
Superficie da acquisire di mq. 749

Valore stimato del sedime euro 913,83

5. Giacomuzzi Alberto Pierino Lucio, nato in Canada il 14 febbraio 1958, propr. 42/3024; Giacomuzzi Alfonso fu Pietro usuf. parziale; Giacomuzzi Angelo, nato a Enemonzo il 13 marzo 1941, propr. 7/1008; Giacomuzzi Eugenio, nato a Enemonzo il 3 ottobre 1937, propr. 7/1008; Giacomuzzi Eva Maria, nata a Enemonzo il 24 aprile 1936, propr. 7/1008; Giacomuzzi Ezio, nato a Preone il 30 maggio 1908, propr. 42/1008; Giacomuzzi Ezio, nato a Enemonzo il 5 gennaio 1940, propr. 7/1008; Giacomuzzi Libero, nato a Enemonzo il 10 giugno 1944, propr. 7/1008; Giacomuzzi Lucia, nata a Enemonzo il 4 giugno 1923, propr. 42/1008; Giacomuzzi Mario, nato a Enemonzo il 7 aprile 1946, propr. 7/1008; Giacomuzzi Nilla, nata a Enemonzo il 26 ottobre 1929, propr. 42/1008; Giacomuzzi Sofia Maria, nata in Francia il 31 marzo 1960, propr. 43/3024; Lupieri Lino fu Tobia, usuf. parziale; Lupieri Maria Eva, nata a Enemonzo il 16 novembre 1931, propr. 21/1008; Lupieri Roberto, nato a Enemonzo il 22 ottobre 1935, propr. 21/1008; Mecchia Ale fu Adamo, propr. 42/1008; Mecchia Amalia fu Pietro, propr. 84/1008; Mecchia Armando fu Adamo, propr. 42/1008; Mecchia Emilio fu Alfeo, propr. 63/1008; Mecchia Adamo fu Alfeo, propr. 63/1008; Mecchia Fortunato fu Pietro, propr. 84/1008; Mecchia Gino fu Adamo, propr. 42/1008; Mecchia Giulio fu Alfeo, propr. 63/1008; Mecchia Giuseppina fu Adamo, propr. 42/1008; Mecchia Pierino fu Alfeo, propr. 63/1008; Mecchia Primo fu Adamo, propr. 42/1008; Mecchia Rina fu Adamo, propr. 42/1008; Muscedere Lucia, nata a Fontechiari il 19 aprile 1931, propr. 42/3024; Pellizzari Eva Maria, nata a Preone il 26 gennaio 1902, propr. 28/1008; Pellizzari Giuditta Mafalda, nata a Preone il 26 settembre 1906, propr. 28/1008; Pellizzari Primo, nato a Preone il 5 novembre 1910, propr. 28/1008.

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 168
Qualità: prato di mq. 204
Superficie da acquisire di mq. 204

Valore stimato del sedime euro 224,40

6. Taddio Iole, nato a Enemonzo il 2 luglio 1916, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. n. 161
Qualità: prato di mq. 124
Superficie da acquisire di mq. 124

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. n. 160
Qualità: bosco misto di mq. 30
Superficie da acquisire: di mq. 30

Valore stimato del sedime euro 161,15

7. Pellizzari Denis, nato a Enemonzo il 25 marzo 1944, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 158
Qualità: bosco misto di mq. 304
Superficie da acquisire di mq. 304

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 163
Qualità: prato di mq. 11
Foglio 14, mapp. 164
Qualità: prato di mq. 145
Foglio 14, mapp. 166
Qualità: prato di mq. 1
Foglio 14, mapp. 167
Qualità: prato di mq. 7
Superficie da acquisire di mq. 164

Valore stimato del sedime euro 431,20

8. Conte Maddalena, nata a Preone il 13 dicembre 1918, propr. 2/6; De Prato Claudio, nato a Socchieve il 29 settembre 1947, propr. 1/6; De Prato Elita, nata a Socchieve il 9 novembre 1952, propr. 1/6; De Prato Mauro, nato a Tolmezzo il 26 novembre 1959, propr. 1/6; De Prato Vito, nato a Socchieve il 19 novembre 1949, propr. 1/6.

Descrizione catastale
Foglio 15, mapp. 166
Qualità: prato di mq. 12
Superficie da acquisire di mq. 12

Valore stimato del sedime euro 13,20

9. Lupieri Odone, nato a Enemonzo il 22 novembre 1943, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 15, mapp. 167
Qualità: prato di mq. 246
Superficie da acquisire di mq. 246

Valore stimato del sedime euro 270,60

10. Stivanello Leopoldo, nato a Conselve il 22 novembre 1953, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 15, mapp. 177
Qualità: prato di mq. 40
Superficie da acquisire di mq. 40

Valore stimato del sedime euro 44,00

11. Fachin Oreste, nato a Socchieve il 25 agosto 1924, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 15, mapp. 175
Qualità: prato di mq. 590
Superficie da acquisire di mq. 590

Valore stimato del sedime euro 649,00

12. Candotti Dina, nata a Enemonzo il 24 aprile 1942, propr. 1000/1000.

Descrizione catastale
Foglio 14, mapp. 180
Qualità: prato di mq. 236
Foglio 14, mapp. 184
Qualità: prato di mq. 308
Foglio 15, mapp. 169
Qualità: prato di mq. 125
Superficie da acquisire di mq. 669

Descrizione catastale
Foglio 15, mapp. 186
Qualità: bosco misto di mq. 470
Superficie da acquisire di mq. 470

Valore stimato del sedime euro 1.123,65

Tolmezzo, 28 luglio 2003

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Attimis. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 20 del 13 maggio 2003, il Comune di Attimis ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Budoia. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 14 del 24 marzo 2003, il Comune di Budoia ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cassacco. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 25 del 13 giugno 2003, il Comune di Cassacco ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chions. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 6 giugno 2003 il Comune di Chions ha preso atto, in ordine alla variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 e che non è necessario acquisire il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 20 del 27 marzo 2003, il Comune di Forni di Sopra ha adottato la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Marano Lagunare. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 6 del 14 febbraio 2003, il Comune di Marano Lagunare ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palmanova. Avviso di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 22 luglio 2003 il Comune di Palmanova ha approvato ai sensi dell'art. 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale, respingendo l'osservazione/opposizione presentata.

Comune di Porcia. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 del 30 giugno 2003 il Comune di Porcia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore generale ed al Piano di recupero n. 12 del Centro storico in seguito al progetto di costruzione dei nuovi Uffici Comunali e al recupero di Palazzo Crimini (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 45 del 19 maggio 2003 il Comune di Pordenone ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante al Piano regolatore generale ed al Piano di recupero n. 12 del Centro storico, in seguito al progetto di costruzione dei nuovi Uffici comunali e al recupero di Palazzo Crimini (articolo 127, legge regionale 52/1991), modificata in seguito al parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale e al parere della Soprintendenza per i beni archeologici architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 63 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 41 del 28 aprile 2003, il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 63 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 63 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 22 del 19 maggio 2003, il Comune di Pradamano ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 19 maggio 2003, il Comune di Pradamano ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Resiutta. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 18 del 26 giugno 2003, il Comune di Resiutta ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Rivignano, variante n. 12 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 60/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n.

0256/Pres. del 25 luglio 2003, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 60 dell'11 dicembre 2001, con cui il Comune di Rivignano ha approvato la variante n. 12 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni numeri 5, 6, 20, 31 punto 6, 31 punto 9, 32 punto 3 e 32 punto 30, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 2355 dell'8 agosto 2000.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Romans d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 20 giugno 2003 il Comune di Romans d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito al Torre. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 del 5 maggio 2003 il Comune di San Vito al Torre ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sauris. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 21 giugno 2003, il Comune di Sauris ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della «zona A» in frazione di Branco.

Con deliberazione consiliare n. 30 del 5 maggio 2003, il Comune di Tavagnacco ha parzialmente accolto l'osservazione presentata alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della «zona A» in frazione di Branco, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Varmo, variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 11/2003.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0264/Pres. del 25 luglio 2003, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 11 del 25 febbraio 2003, con cui il Comu-

ne di Varmo ha approvato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, dell'introduzione del nuovo articolo 24 nonché delle modifiche conseguenti al recepimento delle prescrizioni contenute nel citato parere dell'Azienda per i servizi sanitari ed indicate con i numeri 1, 2, 4, 5, 7 e 8 nell'elaborato «D - Relazione di risposta - punto 4», sia l'introduzione, nella variante stessa, di un correttivo all'integrazione all'articolo 33 delle norme di attuazione conseguente all'accoglimento dell'osservazione n. 8 presentata alla variante medesima, sia infine l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 23 gennaio 2003.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 30 giugno 2003, n. 242.

Articolo 18 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico). Inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Riccardo Chieppa - Presidente
Gustavo Zagrebelsky - Giudice
Valerio Onida - Giudice
Carlo Mezzanotte - Giudice
Fernanda Contri - Giudice
Guido Neppi Modona - Giudice
Piero Alberto Capotosti - Giudice
Annibale Marini - Giudice
Franco Bile - Giudice
Giovanni Maria Flick - Giudice
Ugo De Siervo - Giudice
Romano Vaccarella - Giudice
Alfio Finocchiaro - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 settembre 2002, depositato in Cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera a) e nono comma, della Costituzione, agli articoli 1, 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, che attribuisce al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, pur prevedendo che dette intese vengano assunte «in conformità ai principi di cui all'articolo 117 nono comma della Costituzione», non rispetterebbe i limiti stabiliti dalla norma costituzionale citata, che prevede la possibilità di «intese» delle Regioni solo con enti territoriali interni ad altri Stati e non con questi ultimi, intese che possono essere concluse soltanto «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato» che, in materia, non sono ancora state emanate.

Secondo il ricorrente, il richiamo all'articolo 117, nono comma, contenuto nella disposizione impugnata sarebbe quindi vago e tecnicamente inesatto, dal momento che la disposizione costituzionale stabilisce già

una disciplina positiva, non limitandosi ad enunciare semplici principi.

Richiamato il «principio di continuità» dell'ordinamento, di cui alla sentenza della Corte n. 376 del 2002, e rilevato come la specialità dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia non possa comportare una diversa lettura dei limiti di cui alle disposizioni costituzionali invocate, l'Avvocatura conclude chiedendo che la disposizione impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima e chiedendo alla Regione di non procedere all'attuazione delle legge stessa in pendenza di giudizio.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, depositando una prima memoria con la quale ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e infondata.

Con successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza, la Regione autonoma ha meglio illustrato le proprie difese.

Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'articolo 117, nono comma, Cost., riconosce alle Regioni la possibilità di concludere sia accordi con Stati, aventi una diretta rilevanza internazionale, sia intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

Anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale riteneva pacificamente che le Regioni potessero stipulare intese con Stati, oltre che con enti territoriali sub-statali, come risulta dalle sentenze n. 332 del 1998 e n. 13 del 2003, che hanno sì annullato intese stipulate da regioni con Stati esteri, ma solo per la mancata previa comunicazione delle stesse al Governo. L'inciso «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», di cui al nono comma dell'articolo 117 Cost., secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia non può quindi essere interpretato nel senso di privare le regioni di capacità che esse pacificamente esercitavano anche prima della riforma del Titolo V, posto che i diritti e le facoltà previsti dalla Costituzione sono direttamente esercitabili secondo le regole ed i principi tratti dalla stessa, pur in attesa di una legislazione ordinaria di attuazione.

Nel caso in esame, pur dovendosi ammettere che la capacità delle Regioni di impegnare lo Stato sul piano del diritto internazionale richiede la definizione di regole e procedure, quando si tratta di intese per il coordinamento di attività di rispettiva competenza degli ordinamenti di ciascuna entità partecipante - che non producono vincoli internazionali fra gli Stati - null'altro può essere richiesto se non la «previa comunicazione» allo Stato, per la verifica della compatibilità dell'atto con gli indirizzi di politica estera perché, in caso contrario, si rimetterebbe indefinitamente alla volontà del legislatore statale ordinario l'attuazione della Costituzione.

L'inesistenza di qualsiasi violazione della Costituzione emergerebbe inoltre, sotto diverso profilo, dalla disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 117 Cost., che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni», ciò che non le esime dal rispetto delle concorrenti potestà statali ma rende pacificamente esercitabile la potestà regionale nel quadro «fissato esplicitamente o implicitamente dallo Stato», secondo quanto stabilito dalla Corte con la sentenza n. 282 del 2002.

Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 117, primo comma, lettera a), Cost., la difesa della Regione rileva come la censura sia solo apoditticamente indicata in ricorso ma non motivata, con la conseguente inammissibilità della stessa; osserva inoltre che il parametro è stato indicato impropriamente, dal momento che la legge regionale non mette in discussione le prerogative statali in materia di politica estera.

La difesa della Regione prosegue rilevando che le censure esposte nel ricorso dell'Avvocatura sarebbero frutto di una erronea interpretazione della disposizione impugnata, che non solo non sarebbe «vaga e tecnicamente inesatta», ma al contrario sottolineerebbe l'esigenza che le funzioni in materia di difesa del suolo siano svolte nel modo più efficiente e coordinato possibile.

Inoltre, la disposizione prevede la competenza alla stipulazione delle intese in capo al Presidente della Regione, essendo palese che si tratta di atti che rientrano nel suo ruolo statutario, e precisa che tali atti saranno assunti «in conformità ai principi di cui all'articolo 117, nono comma, Cost.», e quindi nel quadro sia della Costituzione, sia di quanto sarà disposto dalla legge statale, sia infine dei principi di diritto costituzionale già vigenti.

Da tale assunto la difesa della Regione resistente deduce che, qualora venissero stipulate intese al di fuori di tali principi e regole, lo Stato potrebbe far valere la lesione delle proprie prerogative davanti alla Corte attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, già più volte utilizzato in questa materia.

Sempre secondo la difesa della Regione, riguardo al contrasto dell'articolo 48 impugnato con taluni articoli dello Statuto regionale, si tratterebbe di una censura non motivata, della quale sarebbe impossibile individuare il contenuto, e in ogni caso infondata, dato che le disposizioni dello Statuto indicate fondano e certo non contraddicono la capacità regionale di stipulare intese con altri soggetti, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni.

Quanto alle intese con la Repubblica austriaca, la Regione deduce un ulteriore motivo di totale ed assoluta infondatezza, dal momento che si tratta di Paese membro dell'Unione europea e nell'ambito di materie

in tutto o in parte ad essa devolute, che hanno quindi perduto carattere internazionalistico e non attengono alla politica estera.

A tale proposito, la Regione rileva come l'ordinamento abbia da tempo riconosciuto alle relazioni tra regioni e istituzioni dell'Unione carattere «interno e collaborativo». Nel quadro dell'Unione europea ed entro le sue regole non esiste e non potrebbe esistere quindi un limite di «politica estera» che impedisca alla Regione Friuli-Venezia Giulia di coordinare la sua attività con le istituzioni austriache per il migliore esercizio delle sue funzioni, secondo una regola di diritto comunitario che non potrebbe essere negata.

Infine la difesa della Regione osserva che l'invito, rivoltole in ricorso, a «non procedere all'attuazione della legge stessa in pendenza di giudizio» sarebbe del tutto irrituale, oltre che ingiusto ed arbitrario, dovendosi al più intendere come invito «a non stipulare le intese cui la legge si riferisce».

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), che attribuisce al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, degli articoli 1, 4, 5 e 6 dello Statuto approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e dell'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione impugnata, pur prevedendo che le intese con la Slovenia e l'Austria vengano stipulate «in conformità ai principi di cui all'articolo 117 nono comma della Costituzione», non rispetterebbe i limiti stabiliti dalla norma costituzionale, secondo la quale sono possibili «intese» solo con enti territoriali interni ad altri Stati e non con questi ultimi, e le intese possono essere concluse soltanto «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», leggi che ad oggi non sono ancora state emanate.

2. - La questione è in parte inammissibile ed in parte infondata.

3. - Preliminarmente va osservato che il ricorso indica, quali parametri della ritenuta illegittimità costituzionale, l'articolo 117, secondo comma, lettera a) e nono comma, della Costituzione, gli articoli 1, 4, 5 e 6 dello Statuto regionale di cui alla legge cost. n. 1 del 1963 e l'articolo 3 del D.P.R. n. 469 del 1987.

L'atto introduttivo del presente giudizio non fornisce alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la disposizione impugnata della legge regionale violerebbe il secondo comma, lettera a), dell'articolo 117 Cost., le varie norme dello Statuto di autonomia della regione citate, e le relative norme di attuazione stabilite con il D.P.R. n. 469 del 1987.

In proposito questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 384 del 1999; cfr. anche, ex plurimis, sentenze n. 85 del 1990 e n. 261 del 1995) che non solo il ricorso deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, «deve cioè indicare dove siano poste o da dove si possano o si debbano ricavare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve inoltre «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d'incostituzionalità della legge».

Mancando in ricorso, come eccepito dalla difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia, qualsiasi specifica motivazione in ordine ai parametri che sono solo apoditticamente indicati, con la sola eccezione di quello di cui all'articolo 117, nono comma, Cost., la questione deve ritenersi, in parte qua, inammissibile.

4. - Restano da esaminare le censure del Presidente del Consiglio dei ministri che si fondano sulla pretesa violazione dell'articolo 117, nono comma, Cost.

La disposizione regionale impugnata è inserita in un testo di legge avente lo scopo di provvedere al riassetto organizzativo e funzionale delle attività della Regione Friuli-Venezia Giulia per la difesa del suolo e del demanio idrico, secondo una competenza per materia che appartiene pacificamente alla stessa Regione e non è in contestazione tra le parti.

In tale contesto ed a questi fini la legge del Friuli-Venezia Giulia prevede tra l'altro la possibilità di stipulare intese con lo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado, e intese con la Regione del Veneto per le attività che riguardano i fiumi Tagliamento e Livenza lungo i tratti che fanno da confine ai due ambiti territoriali regionali (articolo 47 della legge regionale cit.).

La disposizione successiva, che è oggetto della presente impugnazione, prevede la possibilità di stipulare intese, non diversamente da quelle con lo Stato e la regione confinante, nel rispetto dell'articolo 117, nono comma, Cost., anche con l'Austria e la Slovenia, «al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri».

Al di là dell'inesatto nomen iuris adottato nella legge regionale («intese» in luogo di «accordi», come in-

dicato dall'articolo 117, nono comma, Cost. per gli atti regionali stipulati con altri Stati), la disposizione si limita soltanto ad attribuire la competenza in materia al Presidente della Regione, senza in alcun modo incidere sui limiti costituzionali indicati.

Ancora non può ritenersi, come richiesto nel ricorso, che sia necessario attendere una legge statale ordinaria di attuazione dell'articolo 117, nono comma, Cost., per stabilire a chi, nell'ambito delle istituzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, spetti la competenza per tali stipulazioni.

La violazione della norma costituzionale è prospettata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri solo in via ipotetica e la doglianza è volta a censurare intese ed accordi con altri Stati che non risultano in alcun modo stipulati.

Ed ancora la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - che prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica per favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana - nulla dispone in ordine alle competenze interne agli ordinamenti delle singole Regioni per la stipula di tali accordi.

La censura risulta del tutto infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, agli articoli 1, 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, nono comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

IL PRESIDENTE:
Chieppa
IL REDATTORE:
Contri
IL CANCELLIERE:
Di Paola

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

il Direttore della Cancelleria:
Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di postinformazione a procedura ristretta semplificata per la sistemazione delle strade comunali Colleoni e Virgiliana.

1) Ente appaltante: Comune di Monfalcone - partita I.V.A. n. 00123030314 - piazza della Repubblica n. 8 - Cap. 34074.

2) Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

3) Data di aggiudicazione: 10 luglio 2003.

4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ed ai sensi articolo 25, comma 2, legge regionale 14/2002.

5) Numero di offerte valide ricevute: 6.

6) Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario: Adria Strade S.r.l., via Grota del Diau Zot n. 4 - 34074 Monfalcone (Gorizia).

7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera: sistemazione delle strade comunali via Colleoni e Virgiliana.

8) Valore dell'offerta: euro 222.754,03.

9) Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 30% di euro 137.581,41 (compresi oneri sicurezza) cat. OG3 - prevalente; euro 43.229,16 cat. OG6 ed euro 36.933,40 cat. OS1 - scorporabili.

Monfalcone, 10 luglio 2003

IL DIRIGENTE:
dott. Carmine Cipriano

Avviso di postinformazione a procedura ristretta semplificata per il completamento del mercato comunale.

1) Ente appaltante: Comune di Monfalcone - partita I.V.A. n. 00123030314 - piazza della Repubblica n. 8 - Cap. 34074.

2) Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta semplificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14.

3) Data di aggiudicazione: 10 luglio 2003.

4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ed ai sensi articolo 25, comma 2, legge regionale 14/2002.

5) Numero di offerte valide ricevute: 7.

6) Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario: Bruno Costruzioni S.a.s. di Bruno Raffaele Antonio & C., via del Gallitello n. 143, Potenza.

7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera: opere di completamento del Mercato Comunale Coperto di via della Resistenza.

8) Valore dell'offerta: euro 676.969,32.

9) Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: 30% di euro 312.629,47 (compresi oneri sicurezza) cat. OG1 - prevalente; euro 177.422,10 cat. OG11 ed euro 209.948,43 cat. OS6 - scorporabili.

Monfalcone, 10 luglio 2003

IL DIRIGENTE:
dott. Carmine Cipriano

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
(Pordenone)

Bando di gara a procedura ristretta per i servizi socio/assistenziali e servizi vari per la Comunità alloggio per anziani autosufficienti parzialmente autosufficienti denominata «Il Pellegrin».

Ente appaltante: Comune di Montereale Valcellina, via M. Ciotti 122 - 33086 - Montereale Valcellina telefono 0427/798782- fax 0427/799373, codice fiscale 81000690933, partita I.V.A. 00204370936.

Oggetto dell'appalto: Servizi socio/assistenziali e servizi vari per la Comunità Alloggio per anziani autosufficienti parzialmente autosufficienti denominata «Il Pellegrin» (All. 2 decreto legislativo 157/1995).

Importo dell'appalto: l'importo presunto è di euro 247.172,34 annui oltre I.V.A.

Luogo di esecuzione: Comunità alloggio «Il Pellegrin» - via C. Battisti 1 frazione San Leonardo V. - Montereale Valcellina

Riferimenti legislativi: articolo 4 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 91 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, articolo 8 comma 3 - D.L. 17 marzo 1995, n. 157.

Durata del servizio: anni tre.

Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione in competente bollo: 30 settembre 2003.

Documenti a corredo: dichiarazione in conformità al modello da richiedere anche via Fax.

Indirizzo al quale devono pervenire le domande di partecipazione: Comune di Montereale Valcellina - via M. Ciotti 122, 33086 Montereale Valcellina (Pordenone).

Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore in conformità al capitolato, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) Progetto tecnico-organizzativo: massimo punteggio: 60;

2) Offerta economica: massimo punteggio: 40;

Raggruppamenti prestazioni di servizi:

Sono ammesse alla gara anche imprese appositamente o temporaneamente raggruppate. Le stesse dovranno inderogabilmente farne richiesta nella domanda di partecipazione, si applica l'articolo 11 decreto legislativo 157/1995. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i prestatori di servizi.

L'Amministrazione potrà non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse e potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia prevenuta una sola offerta valida.

Per informazioni: Ufficio di segreteria, signora Flavia Corba: 0427/798782,

Ufficio di Servizio sociale: Pauletta dott.ssa Paola, 0427/799728 - Fax 0427/799373.

Montereale Valcellina, 30 luglio 2003

IL RESPONSABILE:
dott.ssa Paola Pauletta

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la fornitura di un autoveicolo per l'attuazione del progetto di rassicurazione della comunità civica.

Si rende noto che questo Comune ha indetto un'asta pubblica per la fornitura di un autoveicolo per l'attuazione del progetto di rassicurazione della comunità civica di cui alla legge regionale n. 3/2000 abilitato alla guida con patente «B» - importo a base d'asta euro 13.750,00 - escluso I.V.A.

Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 5 settembre 2003.

Procedura di aggiudicazione: con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 8, 1° comma, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, articolo 16, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 ed articolo 4 della legge regionale 12/2003.

Copia del bando integrale e del capitolato speciale d'appalto potrà essere ritirata presso l'Ufficio tecnico comunale (telefono 0432/916520).

Sedegliano, 30 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

COMUNE DI VILLA SANTINA
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia delle strade comunali.

Il giorno 10 settembre 2003 presso la sala giunta del Municipio di Villa Santina si terrà un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia delle strade comunali per il periodo 1 ottobre 2003 - 30 settembre 2006.

L'asta sarà tenuta con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del Regolamento sulla contabilità generale dello stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e cioè mediante offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d'asta fissato in euro 101.048,00 (pari a euro 33.116,00 annue) I.V.A. esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base d'asta.

E' richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato agricoltura.

Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 9 settembre 2003, in piego sigillato i documenti, indicati nel bando integrale (che può essere richiesto presso l'Ufficio Tecnico) in carta semplice ed in lingua italiana, nonché l'offerta in carta legale chiusa in apposita busta anch'essa sigillata con l'indicazione del mittente.

All'esterno del plico principale si dovrà apporre la seguente scritta: «Gara per il servizio di pulizia delle strade comunali del 9 settembre 2003», oltre all'indicazione del mittente.

In tutti i casi l'offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 9 settembre 2003.

L'aggiudicazione sarà definitiva al miglior offerente.

Copia del bando di gara (con allegato capitolato speciale d'appalto, schema d'offerta e dichiarazione sostitutiva) potrà essere ritirata presso l'Ufficio tecnico (Sig. Di Vora Michele - responsabile del procedimento) al primo piano della sede municipale in piazza Venezia, 1 in Villa Santina.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0433/74141.

Villa Santina, lì 28 luglio 2003

IL RESPONSABILE SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO:
geom. Michele Schneider

AUTORITA' DI BACINO
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE
VENEZIA

Decreto segretariale 25 luglio 2003, n. 23 (Estratto). Proroga di dichiarazione dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di media entità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 11 delle norme di attuazione del piano poste in salvaguardia dall'articolo 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 5 febbraio 2001 e s.m.i., nel bacino del fiume Piave è dichiarato lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di «media» entità.

Art. 2

In relazione a quanto sopra, le utenze irrigue ed industriali dei Consorzi Pedemontano Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Piavesella di Nervesa nel periodo 26 luglio 2003-15 agosto 2003 subiranno, singolarmente, una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura non inferiore al 10%.

Art. 3

I consorzi irrigui ed industriali citati all'articolo 2, nell'esercitare la derivazione, avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi.

Art. 4

Per le finalità del presente provvedimento l'Enel Produzione S.p.A. e l'Enel Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 limiteranno il vuotamento degli invasi allo stretto necessario per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze di pianura, conseguentemente ridotte.

Art. 5

Nel periodo 26 luglio 2003-15 agosto 2003 l'Enel Produzione S.p.A. limiterà lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per mantenere meccanicamente efficienti le macchine e gli impianti.

Art. 6

In relazione alla condizione di cui all'articolo 1, nel periodo 26 luglio 2003-15 agosto 2003 la portata rispetto alla sezione di Nervesa della Battaglia, nonché subito a valle della stessa, è ridotta a 6 mc/s.

Art. 7

Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla Regione del Veneto - Direzione difesa del suolo e protezione civile i seguenti dati:

- I Consorzi di cui all'articolo 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo; l'Enel Produzione S.p.A. e l'Enel Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico dalla traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Quero, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata oraria turbinata dalle centrali di S. Floriano e Caneva.

Art. 8

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere revocate o sostanzialmente modificate.

Venezia, 25 luglio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

Decreto segretariale 30 luglio 2003, n. 24 (Estratto). Proroga della dichiarazione dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del fiume Tagliamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Le misure adottate con decreto segretariale n. 21 del 16 luglio 2003 sono prorogate fino al 15 agosto 2003.

Art. 2

Con cadenza giornaliera il Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento provvederà a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale dell'ambiente, i seguenti dati:

- la portata oraria derivata dalla presa di Ospedaletto in Comune di Gemona del Friuli (Udine);

- la portata oraria scaricata in Tagliamento dal sopraddetto manufatto di presa.

Art. 3

Con cadenza giornaliera l'Edipower S.p.A. provvederà a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione regionale dell'ambiente i seguenti dati:

- la portata giornaliera affluente all'invaso di Sauris;
- il livello idrometrico giornaliero; dell'invaso di Sauris ed il corrispondente volume;
- la portata, oraria turbinata dalla centrale di Ampezzo;
- la portata giornaliera scaricata dall'invaso dell'Ambiesta;
- la portata oraria turbinata dalla centrale di Somplago.

Venezia, luglio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'ALTO FRIULI - A.T.E.R. TOLMEZZO
(Udine)

Bilancio consuntivo anno 2002.

(Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 38/2003 del 24 giugno 2003)

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	€	
TOTALE CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI (A)	€	
B) IMMOBILIZZAZIONI	€	32.942.651,00
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	**1.533,00**
3) Diritti di brevetto industrialle e di utilizzo diopere dell'ingegno	€	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	1.533,00
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	**32.940.636,00**
1) TERRENI E FABBRICATI	€	30.992.237,00
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	€	1.562.651,00
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	€	3.966,00
4) ALTRI BENI	€	80.346,00
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	€	301.436,00
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	**482,00**
2) crediti:	€	482,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€	8.159.674,00
I RIMANENZE	€	**3.762,00**
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	€	3.762,00
II CREDITI	€	**3.422.387,00**
1) verso clienti:	€	**1.730.080,00**
5) verso altri:	€	**1.692.307,00**
III ATTIV. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.	€	**1.100.000,00**
6) ALTRI TITOLI	€	**1.100.000,00**
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	**3.633.525,00**
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	€	3.633.525,00
D) RATEI E RISCONTI	€	**21.932,00**
2) VARI	€	21.932,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	€	**41.124.257,00**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO	€	37.085.440,00
I CAPITALE	€	**634.111,00**
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	€	-
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€	**1.000.956,00**
IV RISERVA LEGALE	€	**51.224,00**
V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€	-
VI RISERVE STATUTARIE	€	-
VII ALTRE RISERVE:	€	**35.399.084,00**
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€	-
IX UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	€	**65,00**
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	97.015,00
1) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	€	-
2) FONDO PER IMPOSTE	€	**50.150,00**
3) ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	**46.865,00**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	491.305,00
D) DEBITI	€	3.299.412,00
3) DEBITI VERSO BANCHE	€	**564.059,00**
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	€	**479.155,00**
5) DEBITI PER ACCONTI	€	**1.060.691,00**
6) DEBITI VERSO FORNITORI	€	**122.607,00**
11) DEBITI TRIBUTARI	€	**60.612,00**
12) DEBITI V/ IST. DI PREV. E SICUREZZA SOCIALE	€	**621,00**
13) ALTRI DEBITI	€	**1.011.667,00**
E) RATEI E RISCONTI	€	151.085,00
2) VARI	€	151.085,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D +E)	€	**41.124.257,00**
CONTI D'ORDINE	€	-
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	€	-

CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€	2.367.130,00
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€	1.412.317,00
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	€	-
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	€	-
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€	-
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	954.813,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	2.264.325,00
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	€	8.189,00
7) PER SERVIZI	€	725.183,00
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€	-
9) PER IL PERSONALE	€	769.312,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€	499.423,00
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-€	1.015,00
12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€	15.000,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	€	-
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	248.233,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	€	102.805,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	192.256,00
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	204.694,00
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	€	12.438,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	-
18) RIVALUTAZIONI	€	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	14.715,00
20) PROVENTI STRAORDINARI	€	18.816,00
21) ONERI STRAORDINARI	€	4.101,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	€	309.776,00
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	€	309.711,00
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€	*65,00*

Tolmezzo, 24 luglio 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMIN./FIN.:
dott. Sandra Cancioni

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DEL COMPRENSORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL
TARVISIO
(Udine)

(Istituito ex legge regionale 2/1999)

Elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza o corrisposti compensi nel primo semestre 2003.

Soggetto	Ragione dell'incarico	Compenso eventualmente erogato nel semestre	Dipendente pubblico
Benedetti Italo & C. snc via Frusa 45/47 50131 FIRENZE	Compendio minerario di Cave del Predil sito in Comune di Tarvisio. Incarico per l'esecuzione dei rilievi aerofotogrammetici numerici alla scala 1:1000 della zona di Cave del Predil a supporto anche del redigendo progetto per la "Messa in sicurezza ed interventi ambientali nella zona d'ingresso della miniera di Raibl";	2.986,98 (lordo IVA)	NO
dott. prof. Luigi D'Alpaos viaRiviera dei Mugnai 24 35137 PADOVA	*Compendio minerario di Cave del Predil sito in Comune di* Tarvisio. Progetto definitivo di "Messa in sicurezza e interventi ambientali nella zona d'ingresso della miniera di Raibl", incarico avente ad oggetto analisi idromeccanica della situazione specifica relativa al comportamento geostatico in zona sismica, alla luce dei carichi in presenza dell'ipotizzato allagamento, e conseguenze dello sversamento diretto in Slovenia del filone acquifero, sua portata ed eventuale trasporto di materiale solido attraverso la galleria di Bretto"; contratto n.5 di repertorio delle scritture private del 4 dicembre 2001	5.259,44 (lordo IVA e ritenuta fiscale 20%)	*dipendente* pubblico debitamente autorizzato dall'Ente di appartenenza
"IN.AR.CO s.n.c. dei professionisti ingegneri Gianni De Cecco e Giulio Gentilli" di 33100 Udine, Via Tavagnacco n. 51	Compendio minerario di Cave del Predil sito in Comune di Tarvisio. Incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione, assistenza e contabilità lavori dei lavori di «Messa in sicurezza e interventi ambientali nella zona d'ingresso della miniera di Raibl»;contratto 1/2003 di repertorio delle scritture private del 14 gennaio 2003	€ 0,00	NO
Kroseven Services s.a.s.	Compendio minerario di Cave del Predil sito in Comune di Tarvisio. Incarico avente ad oggetto la progettazione preliminare per gli "interventi in sotterraneo a fini museali nella miniera di Raibl"; decreto n. 4/COMM.CAVE.2003 del 29.01.2003	€ 9.667,68 (lordo IVA)	NO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott. arch. Alaimo Spadon

COMUNE DI CHIUSAFORTE
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 6 al P.R.P.C. di Sella Nevea. Delibera del Consiglio comunale n. 35 del 30 giugno 2003.

IL SINDACO

RENDE NOTO

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni che il Comune di Chiusaforte, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30 giugno 2003, ha adottato, la variante n. 6 al P.R.P.C. di Sella Nevea, redatta dall'ing. Pittino Domenico di Tarcento;

- che il progetto di variante sarà depositato presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione;

- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Chiusaforte, 28 luglio 2003

IL SINDACO:
geom. Marino Ambrosino

COMUNE DI LATISANA
Settore Gestione del Territorio e Opere Pubbliche
Servizio Urbanistica
(Udine)

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «CS15».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO E OO.PP.

(ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991)

AVVISA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, che con la deliberazione consiliare n. 80 dell'11 luglio 2003, è stato adottato il P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «CS15»; i relativi elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi e presentare al Comune, entro lo stesso termine, osservazioni ed opposizioni.

Latisana, 30 luglio 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE GESTIONE TERRITORIO E OO.PP:
arch. Chiara Bertolini

COMUNE DI RAGOGNA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica dell'Ambito intercomunale del lago di Ragogna e S. Daniele.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 4 luglio 2003, regolarmente divenuta esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica dell'Ambito intercomunale del Lago di Ragogna e S. Daniele, redatto dall'arch. Emilio Savonitto di Udine.

VISTI gli articoli 45 e 48 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

RENDE NOTO

CHE il Piano particolareggiato indicato in premessa, costituito dalla predetta deliberazione e dagli atti ed elaborati tecnici allegati alla stessa, sarà depositato per trenta giorni effettivi, a partire dal 13 agosto 2003 e fino al 24 settembre 2003, presso la Sede municipale - ufficio tecnico.

Durante il periodo di deposito, chiunque potrà prendere visione del P.R.P.C. in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al suddetto P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal precitato P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Le opposizioni ed osservazioni, dirette al Sindaco, dovranno essere redatte su carta legale e in duplice copia e verranno acquisite al protocollo del Comune.

Ragogna, 28 luglio 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA:
per. ind. Valerio Pidutti

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano di recupero del centro storico (via Patriarcato, via Macello e via Stazione).

IL SINDACO

AVVERTE

Che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data 30 giugno 2003, è stata adottata la variante n. 8 al piano di recupero del centro storico (via Patriarcato - via Macello e via Stazione), redatto dall'arch. Paolo Zampese del C.I.S.E.S.

La deliberazione predetta, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, addì 30 luglio 2003

IL SINDACO:
Gino Gregoris

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona S1 ambito «A».

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 47 del 14 luglio 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona S1 Ambito «A»;

- che successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. di iniziativa pubblica della zona S1 Ambito «A», sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991;

- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, lì 25 luglio 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Claudio Barbini

COMUNE DI TREPPO CARNICO
(Udine)

Statuto comunale adeguato al decreto legslativo n. 267/2000.

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Treppo Carnico è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Comune di Treppo Carnico è ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

Popolazione e territorio

1. Il Comune di Treppo Carnico è costituito dalla popolazione appartenente al terriotorio delle frazioni di Treppo Capoluogo e Tausia. Treppo Capoluogo è costituito dai centri abitati di Zenodis, Treppo, Siaio e Gleris.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 18.71 e confina con i Comuni di Paluzza, Ligosullo, Paularo ed Arta Terme

3. Il Comune ha sede nel Capoluogo di Treppo Carnico, ha un proprio stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica di data 6 ottobre 1953, trascritto nel Registro araldico dell'Archivio centrale dello Stato il 2 novembre 1954 e gonfalone esposto nella Sede comunale, che qui si descrivono:

- Stemma: d'argento all'abete nodrito sulla cima centrale di un monte all'italiana, il tutto verde, alla bordatura d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
- Gonfalone: Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrale in argento: Comune di Treppo Carnico. Le parti in metallo ed i cordini argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. Nel palazzo civico deve essere individuato apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

CAPO II

Art. 3

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche ed alla attività amministrativa.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, mettendo in atto tutti i possibili interventi al fine del permanere di dette categorie nel proprio tessuto sociale.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, favorendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali in forma autonoma o associata. In particolare valorizza il patrimonio artistico pittorico, promuovendo, sostenendo e divulgando l'attività della Pinacoteca comunale Enrico De Cilia.

2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.

2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, avvalendosi del gruppo di Volontari per la Protezione civile comunale, al verificarsi delle emergenze di calamità pubblica.

5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune provvede ad informare periodicamente la popolazione sull'attività amministrativa più significativa con la pubblicazione di un notiziario.

Art. 10

Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. Per la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000 come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 448/2001.

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

4. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3.

5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

6. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

7. I rapporti con gli altri enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi non aventi rilevanza industriale sono regolati da contratti di servizio.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 11

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6° sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

Art. 12

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza la costituzione da parte del Comune di aziende speciali e istituzioni, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento delle stesse, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli organismi di cui al precedente comma, si applica l'articolo 50, commi 8 e 9 del decreto legislativo 267/2000.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo di una istituzione o azienda speciale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi Amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune nelle aziende speciali o istituzioni di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrative, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 13

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 14

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 15

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui ai precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

Art. 16

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività di enti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art. 17

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 18

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli

atti fondamentali che dovranno essere pubblicati nelle forme di legge.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 19

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico nonché all'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

Art. 20

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 21

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 22

Classificazione

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. Sono organi elettivi: Il Sindaco e il Consiglio comunale.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23

Funzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa funzionale.

Art. 24

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

5. Con riferimento all'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 é Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale che, ai

sensi dell'articolo 73, comma 6 del decreto legislativo su citato, è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale per le autonomie locali.

7. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Sindaco.

Art. 25

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni del Consigliere comunale indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.

4. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. Il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del presente articolo.

Art. 26

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, entro ... giorni lavorativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

4. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. Il Consigliere comunale, nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni può esprimersi in lingua friulana secondo le modalità che saranno previste dai successivi Regolamenti disciplinanti l'attività di tali organi.

7. I Consiglieri che non intervengono in adunanza per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti ovvero sospesi con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte dei Consiglieri interessati, provvede all'invio di comunicazione scritta, a mezzo RA, dell'avvio della procedura di decadenza.
I Consiglieri hanno la facoltà di far valere le cause giustificative presentando, per iscritto, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di venti giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della RA. Al completamento dell'iter il Consiglio comunale esamina e delibera in merito.

Art. 27

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più membri. Ad esclusione del caso in cui sia stato eletto un singolo candidato di una specifica lista elettorale. A tale scopo:

a) nella seduta d'insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto, o al primo consiglio utile, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere;

b) i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;

c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito segnalerà, con le modalità di cui alla precedente lett.a),

ovvero alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo, il nome del Consigliere indicato come capogruppo.

Art. 28

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo nonché la stesura dell'ordine del giorno dei lavori.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. il Consiglio può essere convocato in via straordinaria in qualsiasi periodo:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) entro un periodo massimo di venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri in carica, arrotondato per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

c) dal Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza consiliare. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. Il Consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e Vicesindaco, viene preceduto dal Consigliere anziano.

8. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere il Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 40, decreto legislativo 267/2000, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 29

Regolamento interno

1. Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 30

Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto:

a) con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, adottato in base alla normativa antimafia e per motivi di ordine pubblico di cui agli articoli 143-144-145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

b) con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

2. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del Consiglio comunale.

3. La sospensione dei Consiglieri comunali e degli Amministratori comunali, viene effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 31

Attribuzioni dei Consigli

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l'attuazione, ha autonomia organizzativa e funzionale; a tal fine approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento per il proprio funzionamento. Tale Regolamento disciplina anche l'uso della lingua friulana in Consiglio comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto delle norme di legge.

2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuti dell'ente e delle Aziende speciali, Regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta , del Segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Ai sensi dell'articolo 42 comma 3 del T.U. 267/2000 il Consiglio comunale procede alla verifica periodica, con cadenza annuale, nella stessa seduta dell'approvazione del Conto consuntivo dell'anno precedente sull'attuazione delle linee programmatiche emesse da parte del Sindaco e della Giunta comunale, adottando specifica delibera consiliare.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 32

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 33

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale, individuate dal Consiglio comunale. In particolare il Consiglio comunale potrà istituire, ai fini di controllo del conto consuntivo o di garanzia dei lavori e con apposite deliberazioni a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni Speciali per le quali la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono in ogni modo disciplinate dal Regolamento consiliare.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione Regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 34

Funzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai Regolamenti statali e regionali, del presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 35

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero massimo di quattro Assessori, di cui solamente uno scelto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 267/2000 ed aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Per la nomina del Vice Sindaco è richiesto il requisito dello «status» di Consigliere comunale.

2. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei Consiglieri.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni senza diritto di voto.

Art. 36

Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio comunale, non appena preso atto della comunicazione del Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, in merito alla composizione della Giunta in cui siano compresi Assessori non facenti parte del Consiglio, ed anche in caso di loro nomina singola e successiva, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.

3. I cittadini non facenti parte del Consiglio nominati alla carica di Assessore comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli Assessori componenti la Giunta comunale.

4. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, con esclusione dalla funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

5. Hanno altresì facoltà alla pari degli altri Assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.

6. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tale caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

8. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

9. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

10. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 37

Convocazione, funzionamento e durata della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e fissa gli argomenti da parte dell'ordine del giorno della seduta.

2. IL Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

a) responsabili dei servizi;

b) Consiglieri comunali;

c) esperti e consulenti esterni.

5. In caso di assenza del Sindaco presiede il Vicesindaco.

Art. 38

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare spettano alla Giunta:

A) attribuzioni di governo:

a. assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

b. proporre eventualmente al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

c. operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

d. approvare i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e. svolgere direttamente l'attività decisionale non attribuita dalla legge o dallo Statuto ad altri organi e compiere tutti gli atti di amministrazione non attribuiti espressamente per legge o Statuto al Sindaco o al Segretario;

f. definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

g. fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

h. nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

i. adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari così come statuito per legge, e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

j. approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

k. autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale ordinario, speciale od amministrativo, come attore o convenuto, approvare le transazioni, l'individuazione e la nomina del legale di fiducia dell'ente;

l. esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge, Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi e dallo Statuto ad altro organo;

m. adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena la decadenza;

B) attribuzioni organizzative:

a. fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi dell'apparato;

b. determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione se deliberata dal Consiglio.

CAPO III

SINDACO

Art. 39

Funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di Amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 40

Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari e speciali, od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

c) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;

e) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;

f) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna specificamente alla sua competenza;

g) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, o al Segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, e che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni ai fini delle incombenze previste dall'articolo 53, comma III del decreto legislativo 267/2000;

j) convoca i comizi per i referendum consultivi;

k) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi appartenenti al Comune, aziende speciali, istituzioni e società dallo stesso costituite o partecipate svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

l) impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal Regolamento, alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale o di altri organi;

n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

o) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.

2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 41

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e Regolamentari che non siano riservate alla competenza dei responsabili degli uffici e servizi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art. 42

Competenze quale organo di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite e partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale fatto salvo quanto previsto in materia dalla normativa civilistica;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 43

Competenze organizzative

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina Regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nel limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore;

e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un Assessore che assume la qualifica di ViceSindaco;

f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 44

Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale;

c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale sentita la Giunta.

Art. 45

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione di una mozione di sfiducia comporta il procedimento di scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi degli articoli 52 e 141 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 46

Vicesindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, che sia Consigliere comunale a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vicesindaco.

3. Il ViceSindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

4. Il Vicesindaco esercita, altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 47

Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle rispettive risposte, sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Rego-

lamento consiliare. Dette commissioni sono presiedute da un Consigliere appartenente alla minoranza consiliare.

Art. 48

Pari opportunità e rappresentanza

1. Il Comune, in conformità con le disposizioni dell'articolo 6, comma 3 del T.U. decreto legislativo n. 267/2000, riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi e come norma garantisce tali presenze, entro i limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno.

2. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle commissioni, tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni già eventualmente eseguite.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 49

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'articolo 74, comma 2, del presente Statuto.

Art. 50

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nel ruolo organico comunale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13.

3. Il Regolamento disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 51

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Viene definito Responsabile di servizio il dipendente, avente la qualifica massima apicale dell'area, purché non inferiore alla cat. D, a cui siano affidate funzioni gestionali ed amministrative.

2. Il Responsabile del servizio viene nominato dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento o vacanza, le funzioni di Responsabili di servizio possono essere assegnate temporaneamente dal Sindaco ad altro dipendente operante nella struttura in possesso della relativa professionalità e, in via residuale, al Segretario.

3. Spetta ai Responsabili dei Servizi, la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.

4. Spettano ai Responsabili di servizio tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore generale (se nominato).

5. Sono attribuiti ai Responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati daI medesimi organi, tra i quali, in particolare:

a) la stipulazione dei contratti;

b) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa;

c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti,

ad atti in generale di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e le concessioni edilizie.

6. Le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza.

7. L'Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di avvalersi del Segretario comunale in base all'articolo 97, comma 4) del decreto legislativo 267/2000, nell'eventualità, può, anche al fine di operare un contenimento della spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29/1993 e all'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000, attribuendo ai componenti la Giunta comunale, la responsabilità di specifici uffici e servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

Art. 52

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei Responsabili di servizio di cui sopra, dovranno essere richiesti di norma almeno due o tre giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale, che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3. Il Segretario comunale potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere dato per iscritto.

4. I pareri espressi dovranno essere inseriti in ogni atto deliberativo.

Art. 53

Segretario comunale
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente d'apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare del Comune.

5. Nei casi di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 54

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano delle risorse e degli obiettivi previsti dalla norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta comunale;

b) verifica - attraverso l'apposito Nucleo di valutazione - l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

c) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

d) assume ogni altra funzione o incarico che il Sindaco e la Giunta gli volessero attribuire.

Art. 55

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2. E' nominato dalla Giunta comunale tra i responsabili della qualifica apicale in possesso della laurea prevista per l'accesso alla carriera di Segretario.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

3. Il Comune favorisce e Regolamenta altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.

Art. 57

Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo 60, comma 3°, vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:

a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;

b) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 20% degli aventi diritto al voto residente nelle rispettive frazioni;

c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque per frazione.

2. Con Regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori, delle consulte frazionali.

Art. 58

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 59

Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente titolo, possono proporre interrogazioni al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 60

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini, hanno diritto di avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 61

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

Art. 62

Referendum

1. E' ammesso referendum su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richieda il Consiglio comunale ovvero il 15% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum nelle seguenti materie:

a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) nomine e designazioni di cui all'articolo 42, lettera m) decreto legislativo 267/2000.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 63

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 64

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono di norma essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 65

Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 66

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. All'assegnazione della gestione del bilancio provvede annualmente la Giunta comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati assieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

4. Il Sindaco richiede ai Consorzi cui partecipa il Comune il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 67

Controllo economico-finanziario

1. I responsabili di settore sono tenuti a uniformare la gestione delle risorse agli indirizzi stabiliti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e all'apposito Regolamento. Attraverso controllo di gestione viene verificato, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 68

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale attua il controllo di gestione anche in forma convenzionata attraverso il servizio di controllo interno - Nucleo di valutazione conformemente alle modalità e termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 69

Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme riguardanti casi particolari;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

Art. 70

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale nel rispetto delle norme in vigore

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 12 giugno 2003)

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
(Pordenone)

Pubblicazione della domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali di richiesta di modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli Grave».

Si pubblica di seguito la domanda inviata dalle OO.PP. agricole di Pordenone al Ministero delle politiche agricole forestali e altri.

Spett.le
Ministero delle politiche agricole e forestali
Comitato nazionale tutela D.O. e
I.G.T. dei vini -
via Sallustiana, 10
00187 Roma

Spett.le
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione regionale agricoltura
Servizio Produzioni Vegetali
via A. Caccia, 17
33100 Udine

Spett.le
Consorzio Doc Friuli Grave
via Oberdan, 26
33170 Pordenone

Oggetto: domanda di modifica dell'articolo 3 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Friuli Grave»: ampliamento della zona di produzione ai Comuni di Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, Sesto al Reghena e parzialmente al Comune di Azzano Decimo.

I sottoscritti:

- Piergiovanni Pistoni, Presidente dell'Unione provinciale degli agricoltori di Pordenone;
- Claudio Filipuzzi, Presidente della Federazione provinciale coltivatori diretti di Pordenone;
- Giorgio Fidenato, Presidente della Confederazione italiana agricoltori di Pordenone;

a seguito della comunicazione del 24 ottobre 2002, prot. 1858, pervenuta dal Comitato vini in indirizzo, con la presente ripropongono l'istanza di inclusione dell'intero territorio amministrativo dei Comuni di Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, Sesto al Reghena e di parte del territorio del Comune di Azzano Decimo, tutti in Provincia di Pordenone, nella zona di produzione delle uve atte a produrre i vini d.o.c. «Friuli Grave».

A corredo della presente domanda allegano, per la parte di propria competenza, quanto richiesto nella lettera citata.

Confidando in un favorevole accoglimento della stessa, porgono distinti saluti.

Pordenone, 3 giugno 2003

per le OO.PP. della Provincia di Pordenone
I PRESIDENTI:

Piergiovanni Pistoni
Claudio Filipuzzi
Giorgio Fidenato

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di radiodiagnostica e n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di ortopedia e traumatologia.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, nella sala riunioni del Settore del personale, 2º piano ala b dell'A.S.S. n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli, 34 - Gorizia la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione dei concorsi pubblici sottoelencati nel giorno e all'ora indicati:

23 settembre 2003 - ore 9.00

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di radiodiagnostica.

23 settembre 2003 - ore 9.30

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di ortopedia e traumatologia.

Gorizia, 30 luglio 2003

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Bernardetta Maioli

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1-TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)